

Gazzetta ufficiale L 316

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno
8 dicembre 2022

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/2387 della Commissione, del 30 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/655 per quanto riguarda l'adeguamento delle disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali per includervi i motori di potenza inferiore a 56 kW e superiore a 560 kW** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2022/2388 della Commissione, del 7 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sostanze perfluoroalchiliche in alcuni prodotti alimentari ⁽¹⁾** 38
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione, del 7 dicembre 2022, che stabilisce norme per l'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell'Unione ⁽¹⁾** ... 42
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione, del 7 dicembre 2022, recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio** 52

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2022/2391 del Consiglio, del 25 novembre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva** 86

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 1/2022 del Comitato per il commercio, del 16 novembre 2022, che modifica l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra [2022/2392] 88**
 - ★ **Decisione n. 2/2022 del Comitato per il commercio, del 16 novembre 2022, che modifica l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra [2022/2393] 91**
 - ★ **Decisione n. 3/2022 del comitato per il commercio, del 16 novembre 2022, che modifica l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra [2022/2394] 93**
-

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 196/22/COL, del 26 ottobre 2022, relativa all'adozione di misure di emergenza in Norvegia in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità a norma dell'articolo 259, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 e degli articoli 21, 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 [2022/2395], Rettificata il 7 novembre 2022 dalla decisione delegata n. 201/22/COL 95**
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022) 100**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2387 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2022

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/655 per quanto riguarda l'adeguamento delle disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali per includervi i motori di potenza inferiore a 56 kW e superiore a 560 kW

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha svolto ulteriori programmi di monitoraggio in servizio in collaborazione con i costruttori per valutare l'idoneità delle prove di monitoraggio e delle analisi dei dati ai fini della misurazione delle emissioni prodotte dalle macchine mobili non stradali per quanto riguarda i motori diversi da quelli delle sottocategorie NRE-v-5 e NRE-v-6 in condizioni di funzionamento reali impiegati in cicli di funzionamento normali. Di conseguenza, nel regolamento delegato (UE) 2017/655 dovrebbero essere previste adeguate disposizioni relative al monitoraggio in servizio per tali sottocategorie ⁽²⁾.
- (2) In considerazione delle perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19 e del suo impatto sulla capacità dei costruttori di eseguire le prove di monitoraggio in servizio, si rende necessario modificare i termini per la presentazione delle relazioni sulle prove di monitoraggio in servizio al fine di fornire tempo sufficiente ai costruttori per eseguire le prove e alla Commissione per valutarne i risultati e trasmettere la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio come previsto dal regolamento (UE) 2016/1628.
- (3) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che eventi imprevedibili al di fuori del controllo del costruttore possono impedire lo svolgimento del monitoraggio dei motori in servizio quale stabilito. Proseguendo le perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19, l'autorità di omologazione dovrebbe accettare un ragionevole adeguamento del piano originario di monitoraggio di ciascun gruppo di motori per il monitoraggio in servizio (gruppo ISM).

⁽¹⁾ GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 334).

- (4) Le modifiche figuranti nel presente regolamento non dovrebbero influire sul monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi dei motori a combustione interna in servizio con potenza compresa tra 56 kW e 560 kW (sottocategorie NRE-v-5 e NRE-v-6). Per tali sottocategorie, le modifiche introdotte si limitano ad adeguamenti amministrativi che prevedono la loro inclusione in un gruppo ISM e sono pertanto irrilevanti ai fini del monitoraggio. È quindi opportuno mantenere la validità delle omologazioni UE dei tipi di motore o delle famiglie di motori omologate in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/655 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/655,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/655

Il regolamento delegato (UE) 2017/655 è così modificato:

1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica al monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi dalle seguenti categorie di motori in servizio della fase V per le emissioni, installati su macchine mobili non stradali, indipendentemente da quando è stata rilasciata l'omologazione UE di tali motori:

- a) NRE e NRG (tutte le sottocategorie);
- b) NRS-vi-1b, NRS-vr-1b, NRS-v-2a, NRS-v-2b e NRS-v-3;
- c) IWP e IWA (tutte le sottocategorie);
- d) RLL e RLR (tutte le sottocategorie);
- e) ATS;
- f) SMB;
- g) NRSh (tutte le sottocategorie);
- h) NRS-vi-1a e NRS-vr-1a.»;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Procedure e requisiti per il monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio

Le emissioni di inquinanti gassosi da motori in servizio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1628 sono monitorate come segue:

- a) per i motori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), il monitoraggio deve essere eseguito conformemente all'allegato del presente regolamento;
- b) per i motori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h):
 - i) non si applica l'allegato del presente regolamento;
 - ii) la procedura di invecchiamento adoperata per stabilire il fattore di deterioramento (FD) per il tipo di motore o, se del caso, per la famiglia di motori, come da allegato III, punto 4.3, del regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione (*), con inclusione di qualsiasi elemento automatizzato, è tale da consentire al costruttore di prevedere adeguatamente il deterioramento delle emissioni durante l'uso nel periodo di durabilità delle emissioni (EDP) di tali motori in caso di uso normale.

- iii) in collaborazione con i costruttori, la Commissione svolge ogni 5 anni un programma pilota riguardante i tipi di motore più recenti al fine di garantire che la procedura per determinare i FD di cui all'allegato III, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2017/654 rimanga idonea ed efficace ai fini del controllo delle emissioni di inquinanti nel corso della vita utile dei motori.

(*) Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1).»;

- 3) all'articolo 3 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Non è necessario rivedere o estendere le omologazioni UE dei tipi di motore o delle famiglie di motori omologate in conformità al presente regolamento prima del 26 dicembre 2022 a seguito delle prove effettuate in conformità alle prescrizioni dell'allegato.»;

- 4) l'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/655 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/655 è così modificato:

1) dopo il punto 1.2 sono inseriti i seguenti punti 1.2.a e 1.2.b:

«1.2.a. Gruppo di motori per il monitoraggio in servizio (gruppo ISM)

Per l'esecuzione delle prove in servizio, tutti i tipi e le famiglie di motori prodotti dal costruttore devono essere raggruppati in base alla sottocategoria di motore come indicato nella tabella 1 e illustrato nella figura 1. Un costruttore può avere un solo gruppo ISM per ciascun tipo di gruppo ISM possibile.


Tabella 1

Gruppi ISM

Gruppo ISM	(Sotto)categorie di motori
A	NRE-v-5, NRE-v-6
B	NRE-c-5, NRE-c-6
C	NRE-v-3, NRE-v-4
D	NRE-c-3, NRE-c-4
E	NRE-v-1, NRE-c-1, NRE-v-2, NRE-c-2
F	NRE-v-7, NRE-c-7
G	NRG-v-1, NRG-c-1
H	NRS-v-2b, NRS-v-3
I	NRS-vr-1b, NRS-vi-1b, NRS-v-2a
J	IWP-v-1, IWP-c-1, IWA-v-1, IWA-c-1, IWP-v-2, IWP-c-2, IWA-v-2, IWA-c-2
K	IWP-v-3, IWP-c-3, IWA-v-3, IWA-c-3
L	IWP-v-4, IWP-c-4, IWA-v-4, IWA-c-4
M	RLL-v-1, RLL-c-1
N	RLR-v-1, RLR-c-1
O	SMB-v-1
P	ATS-v-1

Figura 1

Schema dei gruppi ISM



1.2.b. L'autorità di omologazione che garantisce l'osservanza del presente regolamento deve essere:

- l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione del tipo di motore o della famiglia di motori, nel caso in cui il gruppo ISM contenga un'unica omologazione;
 - l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione di vari tipi di motori e/o di famiglie di motori nell'ambito del medesimo gruppo ISM;
 - nel caso in cui il gruppo ISM contenga tipi e/o famiglie di motori omologati da diverse autorità, l'autorità di omologazione designata da tutte le autorità di omologazione interessate.»
- 2) al punto 1.3, la lettera b) è soppressa;
- 3) il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4. I motori dotati di centralina elettronica (ECU) e interfaccia di comunicazione per trasmettere i dati necessari indicati nell'appendice 7, ma privi di interfaccia o a cui mancano dei dati, o per i quali non è possibile ottenere una chiara identificazione e convalida dei segnali necessari, non sono ammissibili per la prova di monitoraggio in servizio e al loro posto deve essere scelto un altro motore.

L'autorità di omologazione non deve accettare l'assenza di una ECU o di un'interfaccia oppure l'assenza o la non validità dei segnali o la mancata conformità al segnale di coppia della ECU come motivo per ridurre il numero di motori da sottoporre a prova a norma del presente regolamento.»;

4) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Il costruttore deve presentare il piano iniziale per il monitoraggio di ciascun gruppo ISM all'autorità di omologazione entro i termini seguenti:

- per il gruppo ISM A, un mese dall'inizio della produzione di qualsiasi tipo di motore o famiglia di motori del gruppo ISM;
- per ogni altro gruppo ISM, la data posteriore tra le seguenti:
 - 26 giugno 2023;
 - un mese dall'inizio della produzione di qualsiasi tipo di motore o famiglia di motori del gruppo ISM.»;

- 5) al punto 2.2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «2.2. Il piano iniziale deve comprendere l'elenco dei tipi e delle famiglie di motori del gruppo ISM unitamente ai criteri utilizzati e alla motivazione della scelta.»;
- 6) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:
- «2.3. I costruttori devono presentare all'autorità di omologazione un piano aggiornato per il monitoraggio in servizio dei motori ogniqualvolta l'elenco delle famiglie di motori del gruppo ISM o l'elenco dei motori particolari e delle macchine mobili non stradali scelte viene integrato o modificato. Il piano aggiornato deve comprendere la motivazione del criterio usato per la scelta e le ragioni per la modifica dell'elenco precedente, se del caso. Se cambia il numero di famiglie di motori del gruppo ISM o il volume di produzione annuale per il mercato dell'Unione, il piano con il numero di prove da eseguire in conformità al punto 2.6 deve essere adeguato di conseguenza.»;
- 7) i punti da 2.6 a 2.6.4 sono sostituiti dai seguenti:
- «2.6. Criteri di scelta dei motori da sottoporre a prova
- Il numero di motori da sottoporre a prova si riferisce al gruppo ISM e non alle sottocategorie di motori, alle famiglie di motori o ai tipi di motori appartenenti al gruppo ISM.
- Il costruttore deve scegliere motori che rappresentino in modo equilibrato le sottocategorie, le famiglie e i tipi di motori appartenenti al gruppo ISM. Ciò non dovrebbe necessariamente implicare la prova di motori appartenenti a ciascuna sottocategoria, famiglia o tipo di motori.
- Per i gruppi ISM che contengono contemporaneamente le categorie IWP e IWA, la scelta dei motori deve includere, per quanto possibile, motori di entrambe le categorie.
- 2.6.1. Schema di prova per il gruppo ISM "A"
- Il costruttore deve scegliere uno degli schemi di prova per il monitoraggio in servizio descritti ai successivi punti 2.6.1.1 e 2.6.1.2.
- 2.6.1.1. Schema di prova basato sul periodo di durabilità delle emissioni (EDP)
- 2.6.1.1.1. Prova di 9 motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio inferiore al a % dell'EDP, conformemente alla tabella 2. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2024.
- 2.6.1.1.2. Prova di 9 motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio superiore al b % dell'EDP, conformemente alla tabella 2. I verbali della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2026.
- 2.6.1.1.3. Qualora il costruttore non sia in grado di soddisfare il requisito di cui al punto 2.6.1.1 a causa dell'indisponibilità di motori con l'accumulo di esercizio richiesto al punto 2.6.1.1.2, l'autorità di omologazione può autorizzare la prova dei motori in base al presente punto con un accumulo di esercizio compreso tra il doppio di a % e il b % dell'EDP, a condizione che il costruttore dimostri in maniera incontrovertibile di avere scelto i motori con il massimo accumulo di esercizio disponibile. In alternativa, l'autorità di omologazione deve accettare una modifica dello schema di prova basato su un periodo di quattro anni di cui al punto 2.6.1.2. In tale caso il numero totale di motori da sottoporre a prova a norma del punto 2.6.1.2 deve essere ridotto del numero di motori già sottoposti a prova e comunicato in conformità al punto 2.6.1.1.

Tabella 2

% di valori EDP per il gruppo ISM definito al punto 2.6.1

Potenza di riferimento del motore selezionato (kW)	a	b
$56 \leq P < 130$	20	55
$130 \leq P \leq 560$	30	70

2.6.1.2. Schema di prova basato su un periodo di quattro anni

Ogni costruttore deve sottoporre a prova in media nove motori del gruppo ISM all'anno per quattro anni consecutivi. Per quanto possibile, all'autorità di omologazione devono essere presentati ogni anno anche i verbali di prova. Il calendario di esecuzione delle prove e di presentazione dei risultati deve essere incluso nel piano iniziale di monitoraggio dei motori in servizio, e in ogni suo successivo aggiornamento, presentato dal costruttore, e deve essere approvato dall'autorità di omologazione.

2.6.1.2.1. I risultati delle prove dei primi nove motori devono essere presentati entro 24 mesi dall'installazione del primo motore nella macchina mobile non stradale ed entro 30 mesi dall'inizio della produzione del tipo o della famiglia di motori omologata del gruppo ISM.

2.6.1.2.2. Qualora il costruttore dimostri all'autorità di omologazione che, entro 30 mesi dall'inizio della produzione, non sono stati installati motori in macchine mobili non stradali, i risultati della prova devono essere presentati dopo l'installazione del primo motore, in una data concordata con l'autorità di omologazione.

2.6.1.2.3. Costruttori in piccole serie

Nel caso dei costruttori in piccole serie, il numero di motori da sottoporre a prova deve essere adeguato nel modo seguente:

- a) i costruttori che producono solo due famiglie di motori nell'ambito di un gruppo ISM devono presentare in media sei risultati di prove di motori all'anno;
- b) i costruttori che producono per il mercato dell'Unione più di 250 motori l'anno di un gruppo ISM contenente una sola famiglia di motori devono presentare in media tre risultati di prove di motori all'anno;
- c) i costruttori che producono per il mercato dell'Unione tra 125 e 250 motori l'anno di un gruppo ISM contenente una sola famiglia di motori devono presentare in media due risultati di prove di motori all'anno;
- d) i costruttori che producono per il mercato dell'Unione meno di 125 motori l'anno di un gruppo ISM contenente una sola famiglia di motori devono presentare in media un risultato di prove di motori all'anno.

L'autorità di omologazione deve verificare che i quantitativi di produzione dichiarati non siano superati durante il periodo di quattro anni nel quale il costruttore effettua le prove. Se tali quantitativi sono superati in un qualsiasi momento, il costruttore deve sottoporre a prova in media nove motori all'anno negli anni restanti del periodo di quattro anni per i quali non sono stati comunicati risultati.

2.6.2. Schema di prova per i gruppi ISM B, F, G, J, K, L, M e N

Il costruttore deve scegliere per ciascun gruppo uno degli schemi di prova per il monitoraggio in servizio descritti ai successivi punti 2.6.2.1 e 2.6.2.2.

2.6.2.1. Schema di prova basato sul periodo di durabilità delle emissioni (EDP)

2.6.2.1.1. Prova di x motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio inferiore al c % dell'EDP, conformemente alla tabella 3. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2024.

2.6.2.1.2. Prova di x motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio superiore al d % dell'EDP, conformemente alla tabella 3. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2026.

2.6.2.1.3. Qualora il costruttore non sia in grado di soddisfare i requisiti di cui ai punti 2.6.2.1.1 e 2.6.2.1.2 a causa dell'indisponibilità di motori con l'accumulo di esercizio richiesto, l'autorità di omologazione può autorizzare la prova dei motori in base al presente punto con un accumulo di esercizio compreso tra il doppio di c % e il d % dell'EDP, a condizione che il costruttore dimostri in maniera incontrovertibile di avere scelto i motori con il massimo accumulo di esercizio disponibile. In alternativa, l'autorità di omologazione deve accettare una modifica dello schema di prova basato su un periodo di quattro anni di cui al punto 2.6.2.2. In tale caso il numero totale di motori da sottoporre a prova a norma del punto 2.6.2.2 deve essere ridotto del numero di motori già sottoposti a prova e comunicato in conformità ai punti 2.6.2.1.1 e 2.6.2.1.2.

- 2.6.2.1.4. Qualora il verbale di prova di una famiglia di motori della fase IIIB equivalente alla categoria RLL sia utilizzato ai fini di una corrispondente omologazione della fase V per tale famiglia di motori conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 e il costruttore del motore non sia in grado di soddisfare i requisiti di cui ai punti 2.6.2.1.1 e 2.6.2.1.2 a causa dell'indisponibilità di motori della fase V con l'accumulo di esercizio richiesto, l'autorità di omologazione deve accettare la scelta di un motore della fase IIIB per il soddisfacimento dei requisiti di cui ai punti 2.6.2.1.1 e 2.6.2.1.2.

Tabella 3

% di valori EDP per i gruppi ISM definiti al punto 2.6.2.1

Potenza di riferimento del motore selezionato (kW)	c	d
$P < 56$	10	40
$56 \leq P < 130$	20	55
$P \geq 130$	30	70

Tabella 4

Numero di motori da sottoporre a prova per i gruppi ISM definiti ai punti 2.6.2, 2.6.3.1 e 2.6.4.1

N	CA	x
1	—	1
$2 \leq N \leq 4$	—	2
> 4	≤ 50	2
$5 \leq N \leq 6$	> 50	3
≥ 7	> 50	4

in cui:

- N = numero totale di famiglie di motori del gruppo ISM prodotte dal costruttore per il mercato UE.
- CA = somma della produzione annuale per il mercato UE delle restanti famiglie di motori nell'ambito di un gruppo ISM prodotte dal costruttore, al netto delle quattro famiglie con la produzione annuale per il mercato UE più elevata.
- x = numero di motori da sottoporre a prova.

- 2.6.2.2. Schema di prova basato su un periodo di quattro anni

Prova di x motori in media del gruppo ISM all'anno per quattro anni consecutivi, conformemente alla tabella 4. I verbali di prova devono essere presentati all'autorità di omologazione ogni anno per le prove che sono state eseguite. Il calendario di esecuzione delle prove e di presentazione dei risultati deve essere incluso nel piano iniziale di monitoraggio dei motori in servizio, e in ogni suo successivo aggiornamento, presentato dal costruttore, e deve essere approvato dall'autorità di omologazione.

- 2.6.2.2.1. I risultati delle prove dei primi x motori devono essere presentati prima della data posteriore tra le seguenti:
- 26 dicembre 2024;
 - 12 mesi dopo l'installazione del primo motore in una macchina mobile non stradale;
 - 18 mesi dall'inizio della produzione di un tipo di motore omologato o di una famiglia di motori omologata del gruppo ISM.

2.6.2.2.2. Qualora il costruttore dimostri all'autorità di omologazione che, entro 18 mesi dall'inizio della produzione, non sono stati installati motori in macchine mobili non stradali, i risultati della prova devono essere presentati dopo l'installazione del primo motore, in una data concordata con l'autorità di omologazione.

2.6.2.2.3. Costruttori in piccole serie

Nel caso in cui la somma della produzione annuale di tutte le famiglie di motori di un gruppo ISM non superi i 50 motori (costruttori in piccole serie), il numero di motori da sottoporre a prova deve essere adeguato nel modo seguente:

- a) i costruttori che producono complessivamente tra 25 e 50 motori all'anno di tutte le famiglie di un determinato gruppo ISM per il mercato dell'Unione devono presentare:
 - i) un risultato delle prove dei motori con un accumulo di esercizio compreso tra il c % e il d % dei valori dell'EDP di cui alla tabella 3 entro il 26 dicembre 2025; oppure
 - ii) in media un risultato di prove di motori all'anno per due anni, a partire da 12 mesi dopo l'installazione del primo motore su una macchina mobile non stradale;
- b) i costruttori che producono per il mercato dell'Unione complessivamente meno di 25 motori all'anno di tutte le famiglie di un determinato gruppo ISM sono esentati dal dover presentare prove di motori, a meno che la produzione non superi i 35 motori in un periodo continuativo di due anni, nel qual caso il costruttore deve seguire lo stesso schema di cui alla lettera a).

L'autorità di omologazione deve verificare che i quantitativi di produzione dichiarati non siano superati durante i periodi di cui al primo comma, lettera a). Se tali quantitativi sono superati in un qualsiasi momento, il costruttore deve optare per uno degli schemi di prova di cui ai punti 2.6.2.1 e 2.6.2.2. In tale caso il numero totale di motori da sottoporre a prova a norma di tali punti deve essere ridotto del numero di motori già sottoposti a prova e comunicato in conformità al presente punto.

2.6.3. Gruppi ISM C, D, E, H e I

Per ciascun gruppo il costruttore deve scegliere per il monitoraggio in servizio uno degli schemi di prova di cui al punto 2.6.2 oppure lo schema di prova in base all'età dell'apparecchiatura di cui al punto 2.6.3.1.

2.6.3.1. Schema di prova in base all'età della macchina mobile non stradale (cfr. figura 2 a titolo di riferimento)

2.6.3.1.1. Prova di x motori del gruppo ISM con anno di produzione della macchina mobile non stradale non antecedente di oltre due anni la data della prova (cfr. figura 2), conformemente alla tabella 4. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2024.


2.6.3.1.2. Prova di x motori del gruppo ISM con anno di produzione della macchina mobile non stradale antecedente di almeno quattro anni la data della prova (cfr. figura 2), conformemente alla tabella 4. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2026.

2.6.3.1.2.1. All'autorità di omologazione devono essere fornite prove incontrovertibili del fatto che ciascun motore scelto per la prova in base al punto 2.6.3.1.2 è stato utilizzato ogni anno in modo e in misura analoghi a quelli della popolazione di motori corrispondente immessa sul mercato dell'Unione. Elementi di prova idonei possono essere le caratteristiche che dimostrano la normale usura, i dati sull'utilizzo, i dati sulla manutenzione e i dati sul carburante consumato.

2.6.3.1.3. Qualora il costruttore non sia in grado di soddisfare i requisiti di cui ai punti 2.6.3.1.1 e 2.6.3.1.2 a causa dell'indisponibilità di motori con l'anno di produzione della macchina mobile non stradale richiesto o dell'insufficienza di prove che ne attestino l'uso, l'autorità di omologazione deve accettare una modifica dello schema di prova basato su un periodo di quattro anni di cui al punto 2.6.2.2. In tale caso il numero totale di motori da sottoporre a prova a norma del punto 2.6.2.2 deve essere ridotto del numero di motori già sottoposti a prova e comunicato in conformità ai punti 2.6.3.1.1 e 2.6.3.1.2.

Figura 2

Illustrazione dei motori ammissibili per la prova di ISM in base all'età della macchina mobile non stradale



2.6.4. Gruppi ISM O e P

Per ciascun gruppo ISM, il costruttore deve scegliere uno degli schemi di prova di cui al punto 2.6.2. Nel caso in cui scelga lo schema di prova di cui al punto 2.6.2.1, il costruttore ha la possibilità di applicare, nell'ambito dello stesso gruppo ISM, lo schema di prova basato sulla lettura del contachilometri di cui al punto 2.6.4.1.

Se il costruttore sceglie la procedura di cui al punto 2.6.2.1, l'accumulo di esercizio necessario è quello indicato nella tabella 5 invece che quello indicato nella tabella 3.

Tabella 5

% di valori EDP per i gruppi ISM O e P

Gruppo	c	d
O	20	55
P	10	40

2.6.4.1. Schema di prova basato sulla lettura del contachilometri della macchina mobile non stradale

2.6.4.1.1. Prova di x motori del gruppo ISM per i quali il contachilometri della macchina mobile non stradale indica un accumulo di esercizio inferiore a c (km) conformemente alle tabelle 4 e 6. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2024.

2.6.4.1.2. Prova di x motori del gruppo ISM per i quali il contachilometri della macchina mobile non stradale indica un accumulo di esercizio superiore a d (km) conformemente alle tabelle 4 e 6. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2026.

Tabella 6

Accumulo di esercizio per i gruppi ISM O e P

Gruppo	Cilindrata del motore (cm ³)	c (km)	d (km)
O	Tutte	1 600	4 400
P	< 100	1 350	5 400
	≥ 100	2 700	10 800».

8) Dopo il punto 2.6.4.1.2 sono inseriti i seguenti punti 2.6.5 e 2.6.6:

«2.6.5. Il costruttore può effettuare e comunicare un numero maggiore di prove rispetto a quelle stabilite dagli schemi di prova di cui ai punti 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 e 2.6.4.

2.6.6. Sono raccomandate, ma non sono obbligatorie, prove multiple dello stesso motore per fornire i dati relativi alle successive fasi di accumulo di esercizio in conformità ai punti 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 e 2.6.4.»;

9) Il punto 3.3.2 è sostituito dal seguente:

«3.3.2. Meno che per il gruppo ISM O, per il quale deve essere pari o superiore a 253 K (-20 °C), la temperatura deve essere pari o superiore a 266 K (-7 °C) e pari o inferiore alla temperatura determinata con la seguente equazione alla pressione atmosferica indicata:

$$T = -0,4514 * (101,3 - p_b) + 311$$

in cui:

— T è la temperatura ambiente, in K;

— p_b è la pressione atmosferica, in kPa.».

10) Il punto 3.4.2 è sostituito dal seguente:

«3.4.2. Per la dimostrazione della conformità al punto 3.4 devono essere prelevati e conservati campioni almeno fino alla più prossima delle scadenze seguenti:

a) 12 mesi dopo il completamento della prova, oppure

b) 1 mese dopo la presentazione del rispettivo verbale di prova all'autorità di omologazione da parte del costruttore.»;

11) dopo il punto 3.5 è inserito il seguente punto 3.6:

«3.6. Qualora la prova sia eseguita al di fuori dell'Unione, il costruttore deve dimostrare all'autorità di omologazione che le condizioni seguenti sono rappresentative delle condizioni di prova a cui la macchina mobile non stradale sarebbe soggetta se fosse sottoposta a prova nell'Unione:

a) funzionamento della macchina mobile non stradale;

b) condizioni ambientali;

c) olio lubrificante, carburante e reagente; e

d) condizioni di funzionamento.»;

12) il punto 4.1.1 è soppresso.

13) Il punto 4.2.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.2. I seguenti requisiti aggiuntivi devono essere rispettati qualora si applichi il campionamento di dati combinato:

a) le diverse sequenze di funzionamento devono essere ottenute utilizzando la stessa macchina mobile non stradale e lo stesso motore;

b) il campionamento di dati combinato relativo alle prove eseguite a una temperatura ambiente superiore a 273,15 K deve contenere un massimo di tre sequenze di funzionamento;

- c) il campionamento di dati combinato relativo alle prove eseguite a una temperatura ambiente pari o inferiore a 273,15 K deve contenere un massimo di sei sequenze di funzionamento;
- d) il periodo trascorso tra la prima e l'ultima sequenza di funzionamento deve essere di massimo 72 ore;
- e) il campionamento di dati combinato non deve essere utilizzato nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento del motore, come stabilito all'appendice 2, punto 8;
- f) ai fini dell'ammissibilità del campionamento di dati combinato, ciascuna sequenza di funzionamento di una prova di monitoraggio in servizio deve contenere la seguente quantità minima di lavoro (kWh) o di massa di CO₂ (g/ciclo):
 - i) per i motori dei gruppi ISM A e C, il lavoro di riferimento o la massa di CO₂ di riferimento di almeno un ciclo NRTC con avviamento a caldo;
 - ii) per i motori del gruppo ISM H, il lavoro di riferimento o la massa di CO₂ di riferimento di almeno un ciclo LSI-NRTC;
 - iii) per i motori di tutti gli altri gruppi ISM, il lavoro di riferimento o la massa di CO₂ di riferimento di almeno un ciclo stazionario, determinato utilizzando il metodo di cui all'appendice 9;
 - iv) per i motori la cui prova di monitoraggio in servizio è effettuata a 0 °C o a temperatura inferiore, almeno tre quarti del lavoro di riferimento o della massa di CO₂ di riferimento durante la prima sequenza di funzionamento e almeno la metà del lavoro di riferimento con ciclo stazionario o della massa di CO₂ di riferimento per le successive sequenze di funzionamento, determinata con il metodo di cui all'appendice 9.

In caso di prova in servizio di un tipo di motore appartenente a una famiglia di motori, il valore di riferimento deve essere quello del tipo di motore capostipite;

- g) prima di unire le sequenze di funzionamento, per ogni sequenza devono essere completati singolarmente tutti i necessari pretrattamenti conformemente ai requisiti di cui al punto 6.3;
- h) le sequenze di funzionamento nel campionamento di dati combinato devono essere unite in ordine cronologico includendo tutti i dati non esclusi dalla lettera f);
- i) il campionamento di dati combinato deve essere considerato un'unica prova di ISM;
- j) la determinazione degli eventi di lavoro di cui al punto 6.4 e i calcoli di cui al punto 8 devono essere applicati all'intero campionamento di dati combinato.»;

14) dopo il punto 4.2.2 è inserito il seguente punto 4.3:

«4.3. Perdita temporanea del segnale

La registrazione dei parametri deve raggiungere una completezza dei dati non inferiore al 98 %, ossia da ciascuna sequenza di funzionamento può essere escluso un massimo del 2 % di dati senza periodi consecutivi di durata superiore a 30 secondi a causa di uno o più episodi di perdita temporanea involontaria del segnale verificatisi nella registrazione originaria dei dati. Non devono verificarsi perdite di segnale durante il pretrattamento, la combinazione o il post-trattamento di qualsiasi sequenza di funzionamento.»;

15) i punti da 5 a 5.2.2 sono sostituiti dal seguente:

«5. **Flusso di dati della centralina elettronica (ECU)**

- 5.1. I motori dotati di ECU e di interfaccia di comunicazione devono fornire le informazioni del flusso di dati agli strumenti di misurazione o al registratore di dati (data logger) del PEMS in conformità ai requisiti di cui all'appendice 7.
- 5.2. Prima della prova in servizio deve essere accertata la disponibilità dei dati di misurazione previsti dall'appendice 7.»

16) Dopo il punto 5.2 sono inseriti i punti da 5.3 a 5.4:

- «5.3. La conformità del segnale di coppia della ECU deve essere convalidata durante il monitoraggio in servizio conformemente al metodo di cui all'appendice 6.
- 5.4. Qualora un motore dotato di ECU e di interfaccia di comunicazione non consenta di ottemperare ai requisiti di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, si applica il punto 1.4.»;

17) il punto 6.4 è sostituito dal seguente:

«6.4. I costruttori devono seguire le procedure di cui all'appendice 4 per determinare gli eventi di lavoro e di inattività per il calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi dopo il monitoraggio in servizio dei motori installati nelle macchine mobili non stradali usando un PEMS.»;


18) dopo il punto 6.4 sono inseriti i seguenti punti 6.5 e 6.6:

«6.5. In conformità al punto 4.2.2, qualora sia utilizzato il campionamento di dati combinato, i requisiti di cui ai punti da 6.1 a 6.3 si applicano singolarmente a ogni sequenza di funzionamento prima della combinazione delle sequenze di funzionamento. La determinazione degli eventi di lavoro e di inattività di cui al punto 6.4 e i calcoli di cui al punto 8 devono essere applicati all'intero campionamento di dati combinato.

6.6. La figura 3 illustra la sequenza completa di esecuzione del monitoraggio in servizio, inclusi la pianificazione, la preparazione e l'installazione del PEMS, le procedure di prova e il pretrattamento, il calcolo e la convalida dei dati.

Figura 3

Illustrazione della sequenza completa di svolgimento del monitoraggio in servizio



»;

19) i punti 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. Disponibilità dei dati di prova

Non è consentito modificare o cancellare dati dal file o dai file di dati grezzi utilizzati per il completamento del punto 6. Tali file di dati grezzi devono essere conservati dal costruttore per almeno 10 anni e messi a disposizione dell'autorità di omologazione e della Commissione qualora ne facciano richiesta.

8. Calcoli

I costruttori devono seguire le procedure di cui all'appendice 5 per il calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi per il monitoraggio in servizio dei motori installati nelle macchine mobili non stradali usando un PEMS.

- 8.1. Nel caso dei motori dotati di ECU prodotti con un'interfaccia di comunicazione che consente la raccolta dei dati relativi alla coppia e al regime del motore di cui alla tabella 1 dell'appendice 7, i calcoli devono essere eseguiti, e i risultati comunicati, sia per il metodo basato sul lavoro, sia per il metodo basato sulla massa di CO₂. In tutti gli altri casi i calcoli devono essere eseguiti, e i risultati comunicati, solo per il metodo basato sulla massa di CO₂.
- 8.2. In tutti i casi i calcoli devono essere eseguiti due volte dopo il pretrattamento dei dati in conformità al punto 6.3 del presente allegato:
- la prima volta utilizzando solo gli eventi di lavoro determinati conformemente al punto 6.4 del presente allegato e le finestre valide; e
 - la seconda volta utilizzando tutti i dati non esclusi dal punto 6.3 del presente allegato, senza applicare il punto 6.4 del presente allegato e senza escludere le finestre non valide di cui ai punti 2.2.2 e 2.3.1 dell'appendice 5.;

20) l'appendice 1 è così modificata:

a) al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) un misuratore della portata dei gas di scarico basato sul tubo di Pitot automediante o su un principio equivalente, ad eccezione dei casi in cui può essere applicata la misurazione indiretta della portata dei gas di scarico secondo quanto consentito dalla nota ^(*) relativa alla tabella di cui al punto 1 dell'appendice 2.»;

b) i punti da 2 a 2.2.2 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Requisiti degli strumenti di misurazione

2.1. Gli strumenti di misurazione devono rispettare i requisiti relativi ai controlli della taratura e delle prestazioni di cui all'allegato VI, punto 8.1, del regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione (*), fatte salve le eccezioni previste ai punti 2.1.1 e 2.1.2. Le seguenti azioni richiedono una particolare attenzione:

- la verifica dell'integrità dal lato in depressione del PEMS di cui all'allegato VI, punto 8.1.8.7, del regolamento delegato (UE) 2017/654;
- la verifica della risposta e dell'aggiornamento-registrazione dell'analizzatore di gas di cui all'allegato VI, punto 8.1.5, del regolamento delegato (UE) 2017/654.

2.1.1. Le frequenze minime per la verifica della linearità dell'analizzatore di gas e della conversione del convertitore NO₂-NO di cui alle tabelle 6.4 e 6.5 dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/654 possono essere aumentate a tre mesi.

2.1.2. La frequenza minima dei controlli delle prestazioni e della taratura del misuratore della portata dei gas di scarico e le informazioni relative a tali controlli devono essere quelli indicati dal costruttore dello strumento.

2.2. Gli strumenti di misurazione devono rispettare le specifiche di cui all'allegato VI, punto 9.4, del regolamento delegato (UE) 2017/654.

(*) Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1).»;

c) dopo il punto 2.2 sono inseriti i punti 2.3 e 3 seguenti:

«2.3. I gas analitici usati per la taratura degli strumenti di misurazione devono rispettare i requisiti di cui all'allegato VI, punto 9.5.1, del regolamento delegato (UE) 2017/654.

3. Requisiti del condotto di trasferimento e della sonda di campionamento

3.1. Il condotto di trasferimento deve rispettare i requisiti di cui all'allegato VI, punto 9.3.1.2, del regolamento delegato (UE) 2017/654.

3.2. La sonda di campionamento deve rispettare i requisiti di cui all'allegato VI, punto 9.3.1.1, del regolamento delegato (UE) 2017/654.»;

21) l'appendice 2 è così modificata:

a) i punti da 1. a 4.1. sono sostituiti dai seguenti:

«1. **Parametri di prova**

1.1. Le emissioni di inquinanti gassosi da misurare e registrare durante la prova di monitoraggio in servizio sono: il monossido di carbonio (CO), gli idrocarburi (HC) totali e gli ossidi di azoto (NO_x). Inoltre è necessario misurare il biossido di carbonio (CO₂) per poter seguire le procedure di calcolo descritte nell'appendice 5.

1.2. Qualora il costruttore dimostri all'autorità di omologazione che non è pratico combinare le portate di diversi tubi di scarico e se vi è somiglianza nella configurazione tecnica e nel funzionamento delle parti dei motori che scaricano in ciascun tubo, deve essere sufficiente misurare le emissioni e la portata massica dei gas di scarico di un solo tubo di scarico. In tale caso, al momento dei calcoli di cui all'appendice 5, la portata massica istantanea delle emissioni provenienti dal tubo sottoposto a misurazione deve essere moltiplicata per il numero totale di tubi per ottenere la portata massica istantanea totale delle emissioni del motore.

1.3. I parametri di cui alla tabella devono essere misurati e registrati con un periodo di campionamento dei dati pari o inferiore a 1 secondo durante la prova di monitoraggio in servizio:

Tabella

Parametri di prova

Parametro	Unità di misura ⁽¹⁾	Fonte
Concentrazione di HC ⁽²⁾	ppm	Analizzatore di gas
Concentrazione di CO ⁽²⁾	ppm	Analizzatore di gas
Concentrazione di NOx ⁽²⁾	ppm	Analizzatore di gas
Concentrazione di CO ₂ ⁽²⁾	ppm	Analizzatore di gas
Portata massica dei gas di scarico ⁽³⁾	kg/h	EFM
Temperatura dei gas di scarico ⁽⁴⁾	K	EFM o ECU o sensore
Temperatura ambiente ⁽⁵⁾	K	Sensore
Pressione ambiente	kPa	Sensore
Umidità relativa	%	Sensore
Coppia del motore ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	Nm	ECU o sensore
Regime del motore ⁽⁷⁾	giri/min	ECU o sensore
Flusso di carburante del motore ⁽⁷⁾	g/s	ECU o sensore
Temperatura del liquido di raffreddamento del motore ⁽⁸⁾	K	ECU o sensore
Temperatura dell'aria di aspirazione del motore	K	ECU o sensore

Latitudine della macchina mobile non stradale	grado	GPS (opzionale)
Longitudine della macchina mobile non stradale	grado	GPS (opzionale)

(¹) Qualora siano utilizzate per esso unità di misura diverse da quelle previste dalla tabella, il flusso di dati disponibile deve essere convertito nelle unità prescritte durante il pretrattamento dei dati di cui all'appendice 3.

(²) Misurata o corretta nel valore su umido.

(³) La portata massica dei gas di scarico deve essere misurata direttamente a meno che non si applichi uno dei casi seguenti:

- a) il sistema di scarico installato nella macchina mobile non stradale provoca la diluizione dei gas di scarico con aria a monte del luogo in cui può essere installato un EFM. In questo caso il campione di gas di scarico deve essere prelevato a monte del punto di diluizione;
- b) il sistema di scarico installato nella macchina mobile non stradale devia una parte dei gas di scarico verso un'altra parte della macchina mobile non stradale (ad esempio per il riscaldamento) con aria a monte del luogo in cui può essere installato un EFM;
- c) il motore da sottoporre a prova ha una potenza di riferimento superiore a 560 kW oppure è installato in una nave adibita alla navigazione interna o in un veicolo ferroviario e il costruttore dimostra all'autorità di omologazione che l'installazione di un EFM non è praticabile a causa delle dimensioni o della posizione dello scarico sull'NRMM;
- d) il motore è della categoria SMB e il costruttore dimostra all'autorità di omologazione che l'installazione di un EFM non è praticabile a causa della posizione dello scarico sull'NRMM.

In questi casi, qualora il costruttore sia in grado di fornire all'autorità di omologazione una prova incontrovertibile della correlazione tra la portata massica del carburante stimata dalla ECU e la portata massica del carburante misurata sul banco di prova dinamometrico del motore, l'EFM può essere omesso e si possono applicare misurazioni indirette della portata dei gas di scarico (partendo dai flussi di carburante e aria di aspirazione, oppure dal flusso di carburante e dal bilancio di carbonio).

(⁴) Per determinare la fase di avvio (take-off) dopo una lunga inattività per i motori dotati di dispositivo di post-trattamento utilizzato per la riduzione degli NOx, come stabilito al punto 2.2.2 dell'appendice 4, la temperatura dei gas di scarico deve essere misurata durante la sequenza di funzionamento entro una distanza di 30 cm dall'uscita del dispositivo di post-trattamento usato per la riduzione degli NOx. Qualora l'installazione di un sensore entro una distanza di 30 cm danneggi il post-trattamento, il sensore deve essere installato il più vicino possibile a tale punto.

(⁵) Usare il sensore della temperatura ambiente o un sensore della temperatura dell'aria di aspirazione. Per l'utilizzo di un sensore della temperatura dell'aria di aspirazione devono essere rispettati i requisiti di cui al punto 5.1, secondo comma.

(⁶) Il valore registrato deve essere a) la coppia netta; oppure b) la coppia netta calcolata dalla coppia percentuale effettiva del motore, dalla coppia di attrito e dalla coppia di riferimento, secondo le norme di cui all'appendice 7, punto 2.1.1. La base della coppia netta deve essere il valore netto non corretto della coppia fornito dal motore comprensivo di apparecchiature e dispositivi ausiliari da includere per la prova delle emissioni conformemente all'allegato VI, appendice 2, del regolamento delegato (UE) 2017/654.

(⁷) Non necessario per i motori sottoposti a prova a norma del presente regolamento che non sono progettati per disporre di un'interfaccia di comunicazione in grado di fornire tali flussi di dati.

(⁸) Nel caso dei motori raffreddati ad aria, al posto della temperatura del liquido di raffreddamento deve essere registrata la temperatura presso il punto di riferimento di cui all'allegato I, appendice 3, PARTE C, punto 3.7.2.2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.

2. Durata della prova

2.1. La durata della prova, comprendente tutte le sequenze di funzionamento, deve essere abbastanza lunga da ottenere la quantità seguente di eventi di lavoro:

- a) per i motori dei gruppi ISM A e C, tra cinque e sette volte il lavoro di riferimento in kWh eseguito nel ciclo NRTC con avviamento a caldo durante la prova di omologazione, o produrre tra cinque e sette volte la massa di CO₂ di riferimento in g/ciclo nel ciclo NRTC con avviamento a caldo della prova di omologazione, secondo le indicazioni dei punti 11.3.1 e 11.3.2 dell'addendum del certificato di omologazione UE del tipo o della famiglia di motori di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656;
- b) per i motori del gruppo ISM H, tra cinque e sette volte il lavoro di riferimento in kWh eseguito nel ciclo LSI-NRTC durante la prova di omologazione, o produrre tra cinque e sette volte la massa di CO₂ di riferimento in g/ciclo nel ciclo LSI-NRTC durante la prova di omologazione, secondo le indicazioni dei punti 11.3.1 e 11.3.2 dell'addendum del certificato di omologazione UE del tipo o della famiglia di motori di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656;
- c) per i motori dei gruppi ISM E, I, O e P, tra tre e cinque volte il lavoro di riferimento applicabile in kWh o la massa di CO₂ di riferimento in g/ciclo determinata a partire dal risultato della prova di omologazione utilizzando il metodo di cui all'appendice 9;

d) per i motori dei gruppi ISM non indicati alle lettere a), b) o c), tra cinque e sette volte il lavoro di riferimento applicabile in kWh o la massa di CO₂ di riferimento in g/ciclo determinata a partire dal risultato della prova di omologazione utilizzando il metodo di cui all'appendice 9.

2.2. Tutti i dati raccolti durante tutte le sequenze di funzionamento devono essere assemblati cronologicamente anche se viene superata la quantità massima di lavoro o di massa di CO₂ di cui al punto 2.1, lettere da a) a d). In tale caso, nel calcolo di cui all'appendice 5 del presente regolamento:

a) quando la quantità di lavoro o di massa di CO₂ di riferimento degli eventi di lavoro supera tale quantità massima, il calcolo deve essere troncato alla fine dell'incremento temporale nel quale si verifica tale superamento; nonché

b) i risultati registrati per la prova di ISM conformemente al punto 10 dell'allegato del presente regolamento devono essere quelli di tale calcolo troncato.

3. Preparazione della macchina mobile non stradale

La preparazione della macchina mobile non stradale il cui motore è stato selezionato per la prova conformemente al punto 1.3 del presente allegato deve comprendere almeno le seguenti operazioni:

a) il controllo del motore: i problemi eventualmente individuati e risolti devono essere registrati e indicati all'autorità di omologazione;

b) la sostituzione di olio, carburante ed eventualmente del reagente, qualora non siano disponibili prove documentate della conformità del fluido in questione alle specifiche indicate nel fascicolo di omologazione applicabile al tipo di motore e tale sostituzione sia fattibile dal punto di vista pratico ed economico;

c) i motori dotati di ECU e di interfaccia di comunicazione devono essere conformi al punto 5 del presente allegato.

4. Installazione del PEMS

4.1. Specifiche di installazione

4.1.1. L'installazione del PEMS non deve influenzare le prestazioni o le emissioni di inquinanti gassosi della macchina mobile non stradale.

4.1.2. L'installazione deve rispettare le norme di sicurezza e i requisiti di sicurezza applicabili a livello locale e deve seguire le istruzioni fornite dal fabbricante del PEMS, degli strumenti di misurazione, del condotto di trasferimento e della sonda di campionamento.

4.1.3. Qualora per i motori dei gruppi ISM M e N non sia possibile installare i sistemi PEMS senza superare la sagoma limite applicabile alla rete ferroviaria, l'applicazione del punto 3.2.2 del presente allegato deve comprendere la prova del veicolo ferroviario fermo utilizzando un ciclo di lavoro di prova rappresentativo determinato dal costruttore e concordato con l'autorità di omologazione.

4.1.4. Per i motori dei gruppi ISM E, I, O e P, il motore può essere rimosso dalla macchina mobile non stradale e la prova di monitoraggio in servizio eseguita su un banco di prova dinamometrico. In tale caso:

a) il motore comprensivo dell'intero sistema di controllo delle emissioni deve essere rimosso dalla macchina mobile non stradale e montato sul banco di prova dinamometrico senza regolazione del sistema di controllo delle emissioni;

b) non è necessario dimostrare all'autorità di omologazione che non è possibile rispettare il punto 3.2.1 del presente allegato;

- c) fatte salve le lettere a) e b), la prova di monitoraggio in servizio deve essere eseguita conformemente al presente regolamento;
- d) la procedura di rimozione del motore dalla macchina mobile non stradale e di installazione nella camera di prova per riprodurre il funzionamento nella macchina mobile non stradale deve essere concordata con l'autorità di omologazione prima di effettuare la prova di ISM;
- e) deve essere utilizzato un ciclo di lavoro di prova rappresentativo determinato dal costruttore e concordato con l'autorità di omologazione in conformità al punto 3.2.2 del presente allegato;
- f) il ciclo di lavoro di prova di cui alla lettera e) deve coprire un intervallo di regime e di carico che rappresenti il funzionamento della macchina selezionata quando viene utilizzata sul campo. I metodi per stabilire tale intervallo devono comprendere, tra l'altro, la registrazione dei dati sul funzionamento di una o più macchine comparabili utilizzate sul campo;
- g) per determinare i dati sulla misura in cui i risultati ottenuti con l'uso di un sistema PEMS differiscono da quelli ottenuti con l'uso di un sistema di banco di prova, le misurazioni del monitoraggio in servizio effettuate al banco di prova dinamometrico utilizzando il sistema PEMS possono essere integrate da misurazioni concomitanti effettuate utilizzando la strumentazione del banco di prova e un sistema di misurazione delle emissioni conforme ai requisiti dell'allegato VI, punto 9, del regolamento delegato (UE) 2017/654, impiegato conformemente ai requisiti del punto 8 di tale allegato;
- h) i requisiti di cui ai punti 6, 7, 8 e 10 del presente allegato si applicano inoltre a eventuali misurazioni concomitanti effettuate conformemente alla lettera g) e i dati di prova e il verbale di prova devono includere tali misurazioni.»;

b) il punto 4.6 è sostituito dal seguente:

«4.6. Registratore di dati (data logger)

Qualora debbano essere utilizzati i dati della ECU del motore, a quest'ultima deve essere collegato un registratore di dati per registrare i parametri del motore disponibili indicati nella tabella 1 dell'appendice 7 e, ove applicabile, i parametri del motore indicati nella tabella 2 dell'appendice 7.»;

c) il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

«5.1. Misurazione della temperatura ambiente

La temperatura ambiente deve essere misurata almeno all'inizio e alla fine della sequenza di funzionamento. La misurazione deve essere eseguita a una distanza ragionevole dalla macchina mobile non stradale. È possibile usare un sensore o un segnale ECU per la temperatura dell'aria di aspirazione del motore.

Se si usa la temperatura dell'aria di aspirazione per stimare la temperatura ambiente, la temperatura ambiente registrata deve essere la temperatura dell'aria di aspirazione corretta dallo scarto nominale applicabile tra la temperatura ambiente e quella dell'aria di aspirazione, come specificato dal costruttore.»;

d) i punti da 6 a 8.2 sono sostituiti dai seguenti:

«6. **Registrazione dei dati della prova di monitoraggio in servizio**

6.1. Prima della sequenza di funzionamento

Il campionamento delle emissioni di inquinanti gassosi, la misurazione dei parametri dello scarico e la registrazione dei dati ambientali e relativi al motore devono iniziare prima dell'avvio del motore.

6.2. Durante la sequenza di funzionamento

Il campionamento delle emissioni di inquinanti gassosi, la misurazione dei parametri dello scarico e la registrazione dei dati ambientali e relativi al motore devono continuare durante il normale funzionamento in condizioni d'uso del motore.

Il motore può essere spento e riacceso, ma il campionamento dei dati sulle emissioni di inquinanti gassosi, la misurazione dei parametri dello scarico e la registrazione dei dati ambientali e relativi al motore devono continuare durante l'intera sequenza di funzionamento del monitoraggio in servizio.

6.3. Dopo la sequenza di funzionamento

Alla fine della sequenza di funzionamento del monitoraggio in servizio, deve essere lasciato agli strumenti di misurazione e al registratore di dati un tempo sufficiente a far trascorrere i loro tempi di risposta. Il motore può essere spento prima o dopo l'arresto della registrazione dei dati.

7. **Controllo degli analizzatori dei gas**

7.1. Verifica periodica dello zero durante la sequenza di funzionamento

Ove ciò sia fattibile e sicuro, la verifica dello zero degli analizzatori dei gas può essere effettuata ogni due ore durante una sequenza di funzionamento.

7.2. Correzione periodica dello zero durante la sequenza di funzionamento

I risultati ottenuti mediante i controlli eseguiti in conformità al punto 7.1 possono essere usati per effettuare una correzione della deriva dello zero durante la sequenza di funzionamento di cui sopra.

7.3. Verifica della deriva dopo la sequenza di funzionamento

La verifica della deriva deve essere effettuata solo se non è stata fatta alcuna correzione della deriva dello zero durante la sequenza di funzionamento in conformità al punto 7.2.

7.3.1. Entro 30 minuti dal completamento della sequenza di funzionamento deve essere effettuata una taratura dello zero e dello span degli analizzatori di gas per verificarne la deriva rispetto ai risultati precedenti alla prova.

7.3.2. I controlli dello zero, dello span e della linearità degli analizzatori di gas devono essere eseguiti come stabilito al punto 5.4.

8. **Malfunzionamento del motore o della macchina**

8.1. Nel caso si verifichi un malfunzionamento durante una sequenza di funzionamento che influisce sul funzionamento del motore e:

a) tale malfunzionamento sia chiaramente comunicato all'operatore della macchina mobile non stradale dalla diagnostica di bordo mediante un segnale di avvertimento visivo, un testo o un altro indicatore di malfunzionamento; oppure

b) la macchina mobile non stradale non sia dotata di un sistema di diagnostica dei malfunzionamenti o di avvertimento, ma il malfunzionamento sia chiaramente segnalato con mezzi acustici o visivi;

la sequenza di funzionamento deve essere considerata nulla.

8.2. Eventuali malfunzionamenti devono essere risolti prima di passare ad altre sequenze di funzionamento del motore.»;

22) all'appendice 3, i punti da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«2. **Esclusione di dati**

2.1. Perdita temporanea del segnale

2.1.1. Devono essere individuati tutti gli episodi di perdita temporanea del segnale.

2.1.2. Conformemente al punto 4.3 dell'allegato, da ciascuna sequenza di funzionamento può essere escluso un massimo del 2 % di dati senza periodi consecutivi di durata superiore a 30 secondi a causa di uno o più episodi di perdita temporanea involontaria del segnale verificatisi nella registrazione originaria dei dati.

- 2.1.3. Nel caso in cui la sequenza di prova contenga episodi di perdita di segnale per una percentuale superiore al 2 % dei dati o per un periodo consecutivo di durata superiore a 30 secondi, l'intera sequenza deve essere considerata nulla e si deve procedere a una nuova prova.
- 2.2. Controlli periodici degli strumenti di misurazione
- 2.2.1. Devono essere individuati tutti i punti di rilevamento corrispondenti al controllo degli analizzatori dei gas in conformità al punto 7 dell'appendice 2 ed esclusi dalla successiva elaborazione di una sequenza di funzionamento, salvo quanto necessario per eseguire la correzione in funzione della deriva di cui al punto 3 della presente appendice.
- 2.3. Condizioni ambientali
- 2.3.1. Devono essere individuati tutti i punti di rilevamento di una sequenza di funzionamento corrispondenti a condizioni ambientali non conformi ai requisiti di cui al punto 3.3 del presente allegato.
- 2.3.2. Se la percentuale di punti di rilevamento individuati di cui al punto 2.3.1 della presente appendice supera l'1 %, l'intera sequenza deve essere considerata nulla e si deve eseguire una nuova prova.
- 2.3.3. Nel caso in cui le condizioni ambientali siano misurate unicamente all'inizio e alla fine della prova, l'intera sequenza di prova deve essere considerata nulla se anche una sola delle due misurazioni non è conforme ai requisiti di cui al punto 3.3 dell'allegato.
- 2.4. Dati di avviamento a freddo
- I dati misurati delle emissioni di inquinanti gassosi durante un avviamento a freddo devono essere esclusi prima del calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi.
- 2.4.1. Motori raffreddati a liquido
- Il rilevamento dei dati misurati validi per il calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi deve cominciare dopo che la temperatura del liquido di raffreddamento del motore ha raggiunto per la prima volta i 343 K (70 °C) o che si è stabilizzata entro ± 2 K per un periodo di 5 minuti, o entro ± 5 K per un periodo di 5 minuti nel caso delle prove eseguite a temperatura ambiente pari o inferiore a 273,15 K, a seconda di quale condizione si verifichi prima; in ogni caso deve cominciare entro 20 minuti dall'avvio del motore.
- 2.4.2. Motori raffreddati ad aria
- Il rilevamento dei dati misurati validi per il calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi deve cominciare dopo che la temperatura misurata nel punto di riferimento identificato all'allegato I, appendice 3, parte C, punto 3.7.2.2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 si è stabilizzata entro ± 5 % in un periodo di 5 minuti; in ogni caso deve cominciare entro 20 minuti dall'avvio del motore.
- 3. Correzione della deriva**
- 3.1. Deriva massima consentita
- Le derive delle risposte di zero di span devono essere inferiori al 2 % del fondo scala nell'intervallo minimo utilizzato:
- se la differenza tra i risultati prima e dopo la prova è inferiore al 2 %, le concentrazioni misurate possono essere utilizzate non corrette o si possono correggere per tenere conto della deriva in conformità al punto 3.2;
 - se la differenza tra i risultati prima e dopo la prova è uguale o superiore al 2 %, le concentrazioni misurate devono essere corrette per tenere conto della deriva in conformità al punto 3.2. Se non vengono effettuate correzioni, la prova deve essere considerata nulla.

- 3.2. Correzione della deriva
- 3.2.1. La concentrazione corretta tenuto conto della deriva deve essere calcolata in conformità ai requisiti di cui all'allegato VII, punto 2.1 o 3.5 del regolamento delegato (UE) 2017/654.
- 3.2.2. La differenza tra i valori non corretti e i valori corretti delle emissioni specifiche al banco frenato (brake-specific) di inquinanti gassosi deve essere compresa entro $\pm 6\%$ dei valori non corretti delle emissioni di inquinanti gassosi specifiche al banco. Se la deriva supera il 6 %, la prova deve essere considerata nulla.
- 3.2.2.1. Ciascun valore delle emissioni di inquinanti gassosi specifiche al banco frenato deve essere calcolato a partire dalla massa integrata delle emissioni di inquinanti gassosi della sequenza di prova divisa per il lavoro totale eseguito durante la sequenza di prova. Tale calcolo si esegue prima della determinazione degli eventi di lavoro conformemente all'appendice 4 o del calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi conformemente all'appendice 5.
- 3.2.3. Se si applica una correzione della deriva, quando si comunicano le emissioni di inquinanti gassosi si devono usare esclusivamente i risultati delle emissioni di inquinanti gassosi con correzione della deriva.

4. **Allineamento temporale**

Al fine di ridurre al minimo l'effetto distorsivo del ritardo temporale tra i diversi segnali sul calcolo delle emissioni massiche di inquinanti gassosi, i dati rilevanti per il calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi devono essere allineati in conformità ai punti da 4.1 a 4.4.

4.1. Dati degli analizzatori di gas

I dati provenienti dagli analizzatori di gas devono essere allineati in conformità ai requisiti di cui all'allegato VI, punto 8.1.5.3, del regolamento delegato (UE) 2017/654.

4.2. Dati degli analizzatori di gas e dell'EFM

I dati provenienti dagli analizzatori di gas devono essere opportunamente allineati con i dati dell'EFM seguendo la procedura di cui al punto 4.4.

4.3. Dati del sistema PEMS e del motore

I dati provenienti dal PEMS (analizzatori di gas e EFM) devono essere opportunamente allineati con i dati della ECU del motore seguendo la procedura di cui al punto 4.4.

4.4. Procedura per migliorare l'allineamento temporale dei dati PEMS

I parametri della prova indicati nella tabella dell'appendice 2 sono suddivisi in tre categorie distinte:

categoria 1: analizzatori di gas (concentrazioni di HC, CO, CO₂, NO_x);

categoria 2: EFM (portata massica dei gas di scarico e temperatura dei gas di scarico);

categoria 3: motore (dati relativi a coppia, regime, temperature, flusso di carburante provenienti dalla centralina elettronica).

L'allineamento temporale di ciascuna categoria con le due altre va verificato individuando il coefficiente di correlazione più alto tra due serie di parametri di prova. Tutti i parametri di prova di una categoria devono essere spostati per massimizzare il fattore di correlazione. Per calcolare i coefficienti di correlazione devono essere usati i seguenti parametri di prova:

- a) categorie 1 e 2 (analizzatori di gas e dati EFM) con categoria 3 (dati del motore): portata massica dei gas di scarico dall'EFM con coppia dalla centralina;
- b) categoria 1 con categoria 2: concentrazione di CO₂ e portata massica dei gas di scarico;
- c) categoria 1 con categoria 3: concentrazione di CO₂ e flusso di carburante del motore.

- 4.4.1. Nel caso dei motori che non sono progettati per disporre di un'interfaccia di comunicazione in grado di consentire la raccolta dei dati della ECU come specificato nell'appendice 7, la correlazione di cui al punto 4.4, lettere a) e c), deve essere omessa.
- 4.4.2. Nel caso dei motori per i quali la misurazione diretta della portata massica dei gas di scarico è stata omessa in applicazione della nota (3) relativa alla tabella dell'appendice 2, la correlazione di cui al punto 4.4, lettera a), deve essere omessa.

5. Controllo della coerenza dei dati

5.1. Dati degli analizzatori di gas e dell'EFM

Per i motori progettati per disporre di un'interfaccia di comunicazione in grado di indicare il flusso di carburante conformemente alla tabella 2 dell'appendice 7, la coerenza dei dati (portata massica dei gas di scarico misurata dall'EFM e concentrazioni dei gas) deve essere verificata usando una correlazione tra i dati della centralina sul flusso di carburante misurato e il flusso di carburante calcolato conformemente alla procedura di cui all'allegato VII, punto 2.1.6.4 del regolamento delegato (UE) 2017/654.

È necessario effettuare una regressione lineare per i valori del flusso di carburante misurati e calcolati. Usare il metodo dei minimi quadrati con un'equazione di interpolazione ottimale avente la forma:

$$y = mx + b$$

in cui:

- a) y è il flusso di carburante calcolato [g/s];
- b) m è il coefficiente angolare della linea di regressione;
- c) x è il flusso di carburante misurato [g/s];
- d) b è l'intercetta su y della linea di regressione

Il coefficiente angolare (m) e il coefficiente di determinazione (r^2) vanno calcolati per ciascuna linea di regressione. Si raccomanda di effettuare questa analisi nell'intervallo compreso fra il 15 % del valore massimo e il valore massimo e ad una frequenza superiore o pari a 1 Hz. Affinché una prova sia considerata valida si devono valutare i due criteri a seguire:

Tabella 1

Tolleranze

Coefficiente angolare della linea di regressione, m	da 0,9 a 1,1 — raccomandato
Coefficiente di determinazione, r^2	min. 0,90 — obbligatorio

5.2. Dati della centralina elettronica relativi alla coppia

Se nel calcolo devono essere utilizzati i dati della ECU relativi alla coppia, la coerenza di tali dati deve essere verificata confrontando i valori di coppia massimi della ECU a diversi regimi del motore (se del caso) con i valori corrispondenti sulla curva di coppia ufficiale a pieno carico del motore e in conformità all'appendice 6.

5.3. Consumo specifico BSFC (Brake-Specific Fuel Consumption)

Se sono disponibili dati della ECU, il BSFC deve essere controllato utilizzando:

- a) il consumo di carburante calcolato dai dati relativi alle emissioni di inquinanti gassosi (concentrazioni degli analizzatori di gas e dati sulla portata massica dei gas di scarico) in conformità alla procedura di cui all'allegato VII, punto 2.1.6.4, del regolamento delegato (UE) 2017/654;
- b) il lavoro calcolato utilizzando i dati della centralina elettronica (coppia del motore e regime del motore).

5.4. Pressione ambiente

Il valore relativo alla pressione ambiente deve essere controllato rispetto all'altitudine indicata nei dati del GPS, se disponibili.

5.5. L'autorità di omologazione può considerare la prova nulla se non è soddisfatta dei risultati del controllo della coerenza dei dati.

6. **Correzione secco/umido**

Se misurata su secco, la concentrazione deve essere convertita su umido in conformità alla procedura di cui all'allegato VII, punto 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2017/654.

7. **Correzione degli NOx in funzione dell'umidità e della temperatura**

Le concentrazioni degli NOx misurate dagli analizzatori di gas non devono essere corrette in funzione dell'umidità e della temperatura ambiente.»;

23) all'appendice 4, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. **Procedura per determinare gli eventi di inattività**

2.1. Gli eventi di inattività sono quelli in cui:

a) per i motori non progettati per disporre di un'interfaccia di comunicazione in grado di trasmettere dati sulla coppia e sul regime conformemente alla tabella 1 dell'appendice 7, la potenza istantanea approssimativa determinata secondo la procedura di cui all'appendice 10, oppure;

b) in tutti gli altri casi, la potenza istantanea del motore

è inferiore al 10 % della potenza di riferimento del motore, come definita all'articolo 3, paragrafo 26, del regolamento (UE) 2016/1628 e indicata nell'allegato I di tale regolamento per ciascuna (sotto)categoria di motori, per i tipi di motore soggetti alla prova di ISM.

2.1.1. Per i motori sottoposti a prova a norma del presente regolamento che non sono progettati per disporre di un'interfaccia di comunicazione in grado di trasmettere i dati relativi alla coppia e al regime conformemente alla tabella 1 dell'appendice 7, la potenza istantanea approssimativa deve essere calcolata secondo la procedura illustrata nell'appendice 10 prima di applicare la procedura di cui alla presente appendice.

2.2. Si devono seguire le seguenti fasi:

2.2.1. gli eventi di inattività più brevi di D0 devono essere considerati di lavoro e uniti agli eventi di lavoro circostanti (cfr. tabella 2 per i valori di D0).

2.2.2. gli eventi di inattività più brevi di D0 all'interno di eventi di inattività di durata superiore a D1 devono essere considerati di inattività e uniti agli eventi di inattività circostanti (cfr. tabella 2 per i valori di D1)

2.2.3. Per i motori dotati di un dispositivo di post-trattamento utilizzato per la riduzione degli NOx e la misurazione della temperatura dei gas di scarico in applicazione della nota (*) relativa alla tabella dell'appendice 2, la fase di avvio (take-off) che segue lunghi eventi di inattività (> D2) deve anch'essa essere considerata un evento di inattività fino a che la temperatura dei gas di scarico non raggiunge i 523 K. Se la temperatura dei gas di scarico non raggiunge i 523 K entro D3 minuti, tutti gli eventi successivi a D3 devono essere considerati di lavoro (cfr. tabella 2 per i valori di D2 e D3).

2.2.4. Per tutti gli eventi di inattività, i primi D1 minuti dell'evento devono essere considerati di lavoro.

3. **Algoritmo di marcatura «lavoro della macchina» per l'attuazione dei requisiti di cui al punto 2**

L'attuazione del punto 2 deve avvenire nella sequenza di cui ai punti da 3.1 a 3.4

3.1. Fase 1: rilevare e separare gli eventi in eventi di lavoro e eventi di inattività:

a) individuare gli eventi di lavoro e gli eventi di inattività in conformità al punto 2.1;

b) calcolare la durata degli eventi di inattività;

- c) marcare come eventi di lavoro gli eventi di inattività più brevi di D0;
- d) calcolare la durata degli eventi di lavoro.
- 3.2. Fase 2: unire gli eventi di lavoro brevi ($\leq D0$) in eventi di inattività.
- Marcare come eventi di inattività gli eventi di lavoro più brevi di D0 che sono preceduti e seguiti da eventi di inattività rimanenti di durata superiore a D1.
- 3.3. Fase 3: escludere gli eventi di lavoro successivi a eventi di inattività lunghi (fase di avvio).
- Se si applica il punto 2.2.3, marcare come eventi di inattività gli eventi di lavoro successivi agli eventi di inattività lunghi ($> D2$) fino a che:
- a) la temperatura dei gas di scarico non raggiunge i 523 K; oppure
- b) non trascorrono D3 minuti;
- a seconda di quale condizione si verifichi prima.
- 3.4. Fase 4: includere gli eventi di inattività successivi agli eventi di lavoro.
- Includere D1 minuti dell'evento di inattività alla fine di ogni evento di lavoro come parte di tale evento di lavoro.

Tabella 2

Valori per i parametri D0, D1, D2 e D3

Parametri	Valore
D0	2 minuti
D1	2 minuti
D2	10 minuti
D3	4 minuti

»;

24) all'appendice 5, i punti da 2.1. a 2.3.2 sono sostituiti dai seguenti:

«2.1. Metodo della finestra della media

2.1.1. Prescrizioni generali

La finestra della media è un sottoinsieme dell'insieme completo dei dati calcolati durante la prova di monitoraggio in servizio il cui lavoro o massa di CO₂ è pari al lavoro o alla massa di CO₂ del motore misurati nel ciclo di prova di laboratorio di riferimento. La massa delle emissioni di inquinanti gassosi e i fattori di conformità devono essere calcolati usando il metodo della finestra della media mobile, basato sul lavoro di riferimento (procedura di cui al punto 2.2) e sulla massa di CO₂ di riferimento (procedura di cui al punto 2.3) misurati nel ciclo di prova di laboratorio di riferimento.

Potenza del motore rispetto al tempo e finestra della media delle emissioni di inquinanti gassosi, a partire dalla prima finestra della media.


I calcoli devono essere eseguiti in conformità a quanto segue:

- a) nessun dato escluso a norma dell'appendice 4 deve essere considerato per il calcolo del lavoro o della massa di CO₂ e delle emissioni di inquinanti gassosi e dei fattori di conformità delle finestre della media, fatto salvo quanto previsto al punto 4, lettera f), della presente appendice;
- b) per calcolare la finestra della media mobile si deve applicare un incremento temporale Δt pari al periodo di campionamento dei dati. Il valore all'inizio della finestra della media mobile deve essere incrementato di tale quantità ad ogni iterazione;

- c) la massa delle emissioni di inquinanti gassosi per ciascuna finestra della media (mg/finestra della media) deve essere ottenuta integrando nella finestra della media la massa delle emissioni istantanee di inquinanti gassosi;
- d) nel caso dei motori con una ECU progettati con un'interfaccia di comunicazione destinata a consentire la raccolta dei dati relativi alla coppia e al regime del motore indicati nella tabella 1 dell'appendice 7, il calcolo deve essere eseguito, e i risultati comunicati, sia per il metodo basato sul lavoro, sia per il metodo basato sulla massa di CO₂. In tutti gli altri casi il calcolo deve essere eseguito, e i risultati comunicati, solo per il metodo basato sulla massa di CO₂.

Figura 4

Potenza del motore rispetto al tempo e finestra della media delle emissioni di inquinanti gassosi, a partire dalla prima finestra della media, rispetto al tempo



2.1.2. Valori di riferimento


Il lavoro di riferimento e la massa di CO₂ di riferimento per un tipo di motore, o per tutti i tipi di motore di una stessa famiglia di motori, devono essere determinati come segue:

- a) per i motori dei gruppi ISM A e C, i valori del ciclo NRTC con avviamento a caldo della prova di omologazione del motore capostipite di cui ai punti 11.3.1 e 11.3.2 dell'addendum del certificato di omologazione UE del tipo o della famiglia di motori, come stabilito nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656;
- b) per i motori del gruppo ISM H, i valori del ciclo LSI-NRTC della prova di omologazione del motore capostipite;
- c) per i motori dei gruppi ISM non indicati alle lettere a) e b), i valori determinati a partire dal risultato della prova di omologazione del motore capostipite usando il metodo di cui all'appendice 9.

2.2. Metodo basato sul lavoro

Figura 5

Metodo basato sul lavoro



La durata ($t_{2,i} - t_{1,i}$) della i^a finestra della media è determinata da:

$$W(t_{2,i}) - W(t_{1,i}) \geq W_{ref}$$

in cui:

- $W(t_{j,i})$ è il lavoro del motore misurato tra l'inizio e il tempo $t_{j,i}$, in kWh,
- W_{ref} è il lavoro di riferimento del motore determinato secondo il punto 2.1.2, in kWh,
- $t_{2,i}$ deve essere scelto in modo che:

$$W(t_{2,i} - \Delta t) - W(t_{1,i}) < W_{ref} \leq W(t_{2,i}) - W(t_{1,i})$$

in cui Δt è il periodo di campionamento dei dati pari a 1 secondo o meno.

2.2.1. Calcolo delle emissioni specifiche di inquinanti gassosi al banco frenato

Le emissioni specifiche di inquinanti gassosi al banco frenato e_{gas} (g/kWh) devono essere calcolate per ciascuna finestra della media e per ciascun inquinante gassoso nel modo seguente:

$$e_{gas} = \frac{m_i}{W(t_{2,i}) - W(t_{1,i})}$$

in cui:

- m_i è l'emissione massica dell'inquinante gassoso nel corso dell' i^a finestra della media, g/finestra della media,
- $W(t_{2,i}) - W(t_{1,i})$ è il lavoro del motore durante l'intervallo medio i^a , in kWh.

2.2.2. Scelta delle finestre della media valide

Le finestre della media valide sono quelle la cui potenza media supera la soglia di potenza del 20 % della potenza di riferimento, quale definita all'articolo 3, paragrafo 26, del regolamento (UE) 2016/1628 e indicata nell'allegato I di tale regolamento per ciascuna (sotto)categoria di motori, per il tipo di motore sottoposto alla prova di ISM, ad eccezione dei motori della categoria ATS, per i quali la potenza di riferimento è la potenza al regime intermedio, di cui all'allegato VI, punto 5.2.5.4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2017/654. La percentuale di finestre della media valide deve essere pari o superiore al 50 %.

— $t_{2,i}$ deve essere selezionato in modo che:

$$m_{\text{CO}_2}(t_{2,i} - \Delta t) - m_{\text{CO}_2}(t_{1,i}) < m_{\text{CO}_2,\text{ref}} \leq m_{\text{CO}_2}(t_{2,i}) - m_{\text{CO}_2}(t_{1,i})$$

in cui Δt è il periodo di campionamento dei dati pari a 1 secondo o meno.

Le masse di CO_2 sono calcolate nelle finestre della media integrando le emissioni istantanee di inquinanti gassosi calcolate secondo i requisiti di cui al punto 1.

2.3.1. Scelta delle finestre della media valide

Le finestre della media valide sono quelle la cui durata non supera la durata massima calcolata come segue:

$$D_{\text{max}} = 3\,600 \cdot \frac{W_{\text{ref}}}{0,2 \cdot P_{\text{max}}}$$

in cui:

— D_{max} è la durata massima della finestra della media, in s,

— P_{max} è la potenza di riferimento, quale definita all'articolo 3, paragrafo 26, del regolamento (UE) 2016/1628 e indicata nell'allegato I di tale regolamento per ciascuna (sotto)categoria di motori, per il tipo di motori sottoposto alla prova di ISM, ad eccezione dei motori della categoria ATS, per i quali la potenza di riferimento è la potenza al regime intermedio, come definito all'allegato VI, punto 5.2.5.4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2017/654.

La percentuale di finestre della media valide deve essere pari o superiore al 50 %.

2.3.1.1. Se la percentuale di finestre valide è inferiore al 50 %, la valutazione dei dati va ripetuta utilizzando finestre più lunghe. Ciò si ottiene riducendo gradualmente di 0,01 alla volta il valore di 0,2 nella formula di cui al punto 2.3.1. finché la percentuale di finestre valide non sia pari o superiore al 50 %.

2.3.1.2. In ogni caso, nella formula precedente il valore più basso non deve essere inferiore a 0,10.

2.3.1.3. La prova deve essere annullata se la percentuale di finestre valide è inferiore al 50 % alla durata massima della finestra calcolata in conformità ai punti 2.3.1, 2.3.1.1 e 2.3.1.2.

2.3.2. Calcolo dei fattori di conformità

I fattori di conformità devono essere calcolati per ciascuna finestra della media valida e per ciascun inquinante nel modo seguente:

$$CF = \frac{CF_I}{CF_C}$$

con

$$CF_I = \frac{m_i}{m_{\text{CO}_2}(t_{2,i}) - m_{\text{CO}_2}(t_{1,i})} \text{ (rapporto in servizio) e}$$

$$CF_C = \frac{m_L}{m_{\text{CO}_2,\text{ref}}} \text{ (rapporto di certificazione)}$$

in cui:

— m_i è l'emissione massica dell'inquinante gassoso nel corso dell'*i*ª finestra della media, in g/finestra della media,

$m_{\text{CO}_2}(t_{2,i}) - m_{\text{CO}_2}(t_{1,i})$ è la massa di CO_2 durante l'*i*ª finestra della media, in g/finestra della media,

$m_{\text{CO}_2,\text{ref}}$ è la massa di CO_2 del motore di riferimento determinata in conformità al punto 2.1.2, lettera g),

— m_L è l'emissione massica dell'inquinante gassoso corrispondente al limite applicabile nel ciclo di prova di riferimento, in g.

m_L è determinato come segue:

$$m_L = L \cdot W_{ref}$$

in cui:

- L è il limite applicabile, in g/kWh,
- W_{ref} è il lavoro di riferimento del motore determinato secondo il punto 2.1.2, in kWh.»;

25) nell'appendice 6, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Impossibilità di verificare la conformità del segnale di coppia dell'ECU

Qualora il costruttore dimostri all'autorità di omologazione che non è possibile verificare il segnale di coppia della ECU durante la prova di monitoraggio in servizio, l'autorità di omologazione è tenuta ad accettare la verifica eseguita in conformità ai requisiti di cui all'allegato VI, appendice 3, del regolamento delegato (UE) 2017/654 durante le prove necessarie per l'omologazione UE indicate nel certificato di omologazione UE.

Per i motori dei gruppi ISM diversi da A, C, e H, l'autorità di omologazione può accettare una dimostrazione separata effettuata in conformità ai requisiti di cui all'allegato VI, appendice 3, del regolamento delegato (UE) 2017/654, utilizzando tuttavia le procedure di mappatura seguenti previste da tale allegato:

- a) per i motori del gruppo ISM I e i motori a regime variabile dei gruppi ISM E, F, G, J, K, L, M e N, la procedura di mappatura di cui al punto 7.6.1;
- b) per tutti gli altri motori, la procedura di mappatura di cui punto 7.6.3.

Qualora la mappatura sia eseguita a regime costante in conformità alla lettera b), deve essere sufficiente misurare e confrontare i valori della coppia misurati dal dinamometro e quelli trasmessi dalla ECU in corrispondenza del singolo punto di potenza nominale netta.»;

26) all'appendice 7, i punti da 1 a 1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dati da fornire

1.1. Qualora una ECU sia utilizzata per trasmettere i valori della coppia, del regime o della temperatura del liquido di raffreddamento del motore, tali dati devono esser forniti come minimo in conformità alla tabella 1.

Tabella 1

Dati di misurazione

Parametro	Unità di misura ⁽¹⁾
Coppia del motore ⁽²⁾	Nm
Regime del motore	giri/min
Temperatura del liquido di raffreddamento del motore	K

⁽¹⁾ Qualora siano utilizzate per esso unità di misura diverse da quelle previste dalla tabella, il flusso di dati disponibile deve essere convertito nelle unità prescritte durante il pretrattamento dei dati di cui all'appendice 3.

⁽²⁾ Il valore fornito deve essere a) la coppia frenante netta del motore o b) la coppia frenante netta calcolata a partire da altri valori di coppia opportuni, come definito nelle corrispondenti norme di protocollo di cui al punto 2.1.1. La base della coppia netta deve essere il valore netto non corretto della coppia fornito dal motore comprensivo di apparecchiature e dispositivi ausiliari da includere per la prova delle emissioni conformemente all'allegato VI, appendice 2, del regolamento delegato (UE) 2017/654.

1.2. La ECU deve fornire i valori di pressione ambiente o di temperatura ambiente in conformità alla tabella 2, se non sono misurate da sensori esterni.

Tabella 2

Dati di misurazione aggiuntivi

Parametro	Unità di misura ⁽¹⁾
Temperatura ambiente ⁽²⁾	K
Pressione ambiente	kPa
Flusso di carburante del motore	g/s

(¹) Qualora siano utilizzate per esso unità di misura diverse da quelle previste dalla tabella, il flusso di dati disponibile deve essere convertito nelle unità prescritte durante il pretrattamento dei dati di cui all'appendice 3.

(²) L'utilizzo di un sensore della temperatura dell'aria di aspirazione deve rispettare i requisiti di cui all'appendice 2, punto 5.1, secondo paragrafo.

1.3. Qualora la portata massica dei gas di scarico non sia misurata direttamente, deve essere fornito il flusso di carburante del motore in conformità alla tabella dell'appendice 2»;

27) nell'appendice 7, il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.1. Deve essere fornito accesso alle informazioni del flusso di dati conformemente ad almeno una delle seguenti serie di norme:

- a) ISO 27145 con ISO 15765-4 (protocollo CAN);
- b) ISO 27145 con ISO 13400 (protocollo TCP/IP);
- c) SAE J1939-73;
- d) ISO 14229.».

28) l'appendice 8 è così modificata:

a) le voci da 2 a 2.20 sono sostituite dalle voci seguenti:

«2. **Informazioni relative al motore**

- 2.1. Gruppo ISM
- 2.2. Categoria e sottocategoria del tipo di motore/della famiglia di motori
- 2.3. Numero di omologazione
- 2.4. Denominazione o denominazioni commerciali (se del caso)
- 2.5. Designazione della famiglia di motori (se membro di una famiglia)
- 2.6. Lavoro di riferimento [kWh]
- 2.7. Massa di CO₂ di riferimento [g]
- 2.8. Designazione del tipo di motore
- 2.9. Numero di identificazione del motore
- 2.10. Anno e mese di produzione del motore
- 2.11. Motore ricostruito (sì/no)
- 2.12. Cilindrata totale del motore [cm³]
- 2.13. Numero di cilindri
- 2.14. Potenza netta nominale/regime nominale dichiarato del motore [kW/giri/min]
- 2.15. Potenza netta/regime massimo del motore [kW/giri/min]
- 2.16. Coppia massima/regime di coppia dichiarata/o del motore [Nm/giri/min]

- 2.17. Regime di minimo [giri/min]
- 2.18. Disponibilità della curva della coppia a pieno carico fornita dal costruttore (sì/no)
- 2.19. Numero di riferimento della curva della coppia a pieno carico fornita dal costruttore
- 2.20. Sistema DeNO_x installato (ad esempio EGR, SCR) (se del caso)
- 2.21. Tipo di convertitore catalitico installato (se del caso)
- 2.22. Tipo di sistema di post-trattamento del particolato installato (se del caso)
- 2.23. Sistema di post-trattamento modificato rispetto all'omologazione (sì/no)
- 2.24. Informazioni relative alla centralina elettronica (ECU) del motore installata (numero di taratura del software);

b) le voci da 9 a 9.11 sono sostituite dalle voci seguenti:

«9. **Fattori di conformità della finestra della media** ⁽¹⁾ **(determinati in conformità alle appendici da 3 a 5)**

(Minimo, massimo e 90° percentile cumulativo)

- 9.1. Fattore di conformità del THC nella finestra della media del lavoro [-] ⁽²⁾
- 9.2. Fattore di conformità del CO nella finestra della media del lavoro [-]
- 9.3. Fattore di conformità degli NO_x nella finestra della media del lavoro [-] ⁽³⁾ (se del caso)
- 9.4. Fattore di conformità di THC + NO_x nella finestra della media del lavoro [-] ⁽⁴⁾ (se del caso)
- 9.5. Fattore di conformità del THC nella finestra della media della massa di CO₂ [-] ⁽⁵⁾
- 9.6. Fattore di conformità del CO nella finestra della media della massa di CO₂ [-]
- 9.7. Fattore di conformità degli NO_x nella finestra della media della massa di CO₂ [-] ⁽⁶⁾ (se del caso)
- 9.8. Fattore di conformità di THC + NO_x nella finestra della media della massa di CO₂ [-] ⁽⁷⁾ (se del caso)
- 9.9. Finestra della media del lavoro: potenza minima e massima nella finestra della media [%]
- 9.10. Finestra della media della massa di CO₂: durata minima e massima nella finestra della media [s]
- 9.11. Finestra della media del lavoro: percentuale di finestre della media valide
- 9.12. Finestra della media della massa di CO₂: percentuale di finestre della media valide;

⁽¹⁾ La finestra della media è un sottoinsieme dell'insieme completo dei dati calcolati durante la prova di monitoraggio in servizio il cui lavoro o la cui massa di CO₂ è pari al lavoro o alla massa di CO₂ di riferimento del motore misurati nel ciclo NRTC o NRSC di laboratorio di riferimento del motore capostipite applicabile.

⁽²⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano limiti separati per gli HC e gli NO_x conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽³⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano limiti separati per gli HC e gli NO_x conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽⁴⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano un limite di emissione combinato per gli HC e gli NO_x conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽⁵⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano limiti separati per gli HC e gli NO_x conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽⁶⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano limiti separati per gli HC e gli NO_x conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽⁷⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano un limite di emissione combinato per gli HC e gli NO_x conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

c) le voci da 10 a 10.8 sono sostituite dalle voci seguenti:

«10. **Fattori di conformità della finestra della media (determinati in conformità alle appendici 3 e 5 senza la determinazione degli eventi di lavoro e di inattività in conformità all'appendice 4 e senza l'esclusione delle finestre non valide di cui all'appendice 5, punti 2.2.2 e 2.3.1)**

(Minimo, massimo e 90° percentile cumulativo)

- 10.1. Fattore di conformità del THC nella finestra della media del lavoro [-] ⁽⁸⁾
- 10.2. Fattore di conformità del CO nella finestra della media del lavoro [-]
- 10.3. Fattore di conformità degli NO_x nella finestra della media del lavoro [-] ⁽⁹⁾ (se del caso)
- 10.4. Fattore di conformità di THC + NO_x nella finestra della media del lavoro [-] ⁽¹⁰⁾ (se del caso)
- 10.5. Fattore di conformità del THC nella finestra della media della massa di CO₂ [-] ⁽¹¹⁾
- 10.6. Fattore di conformità del CO nella finestra della media della massa di CO₂ [-]
- 10.7. Fattore di conformità degli NO_x nella finestra della media della massa di CO₂ [-] ⁽¹²⁾ (se del caso)
- 10.8. Fattore di conformità di THC + NO_x nella finestra della media della massa di CO₂ [-] ⁽¹³⁾ (se del caso)
- 10.9. Finestra della media del lavoro: potenza minima e massima nella finestra della media [%]
- 10.10. Finestra della media della massa di CO₂: durata minima e massima nella finestra della media [s];

d) le voci da I-2 a I-2.20 sono sostituite dalle seguenti:

- «I-2. Dati istantanei calcolati
- I-2.1. Massa di THC [g/s]
- I-2.2. Massa di CO [g/s]
- I-2.3. Massa di NO_x [g/s] (se del caso)
- I-2.4. Massa di CO₂ [g/s]
- I-2.5. Massa totale di THC [g]
- I-2.6. Massa totale di CO [g]
- I-2.7. Massa totale di NO_x [g] (se del caso)
- I-2.8. Massa totale di CO₂ [g]
- I-2.9. Portata di carburante calcolata [g/s]

⁽⁸⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano limiti separati per gli HC e gli NO_x conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽⁹⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano limiti separati per gli HC e gli NO_x conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽¹⁰⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano un limite di emissione combinato per gli HC e gli NO_x conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽¹¹⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano limiti separati per gli HC e gli NO_x conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽¹²⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano limiti separati per gli HC e gli NO_x conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽¹³⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano un limite di emissione combinato per gli HC e gli NO_x conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

- I-2.10. Potenza del motore [kW]
- I-2.11. Lavoro del motore [kW/h]
- I-2.12. Durata della finestra della media del lavoro [s]
- I-2.13. Potenza media del motore della finestra della media del lavoro [%]
- I-2.14. Fattore di conformità del THC nella finestra della media del lavoro [-] ⁽¹⁴⁾
- I-2.15. Fattore di conformità del CO nella finestra della media del lavoro [-]
- I-2.16. Fattore di conformità degli NOx nella finestra della media del lavoro [-] ⁽¹⁵⁾ (se del caso)
- I-2.17. Fattore di conformità di THC + NO_x nella finestra della media del lavoro [-] ⁽¹⁶⁾ (se del caso)
- I-2.18. Durata della finestra della media della massa di CO₂ [s]
- I-2.19. Fattore di conformità del THC nella finestra della media della massa di CO₂ [-] ⁽¹⁷⁾
- I-2.20. Fattore di conformità del CO nella finestra della media della massa di CO₂ [-]
- I-2.21. Fattore di conformità degli NOx nella finestra della media della massa di CO₂ [-] ⁽¹⁸⁾ (se del caso)
- I-2.22. Fattore di conformità di THC + NO_x nella finestra della media della massa di CO₂ [-] ⁽¹⁹⁾ (se del caso);

29) sono aggiunte le seguenti appendici 9 e 10:

«Appendice 9

Determinazione del lavoro di riferimento e della massa di CO₂ di riferimento per i tipi di motore per i quali il ciclo di prova applicabile della prova di omologazione è esclusivamente un ciclo di prova stazionario non stradale (NRSC)

1. Informazioni generali

Il lavoro di riferimento e la massa di CO₂ di riferimento dei gruppi ISM A e C sono desunti dal ciclo NRTC con avviamento a caldo della prova di omologazione del motore capostipite; per il gruppo ISM H, invece, dal ciclo LSI-NRTC della prova di omologazione del motore capostipite, come stabilito all'appendice 5, punto 2.1.2. La presente appendice delinea le modalità di determinazione del lavoro di riferimento e della massa di CO₂ di riferimento per i tipi di motori appartenenti a tutti i gruppi ISM tranne A, C e H.

Ai fini della presente appendice, il ciclo di prova di laboratorio applicabile deve essere il ciclo NRSC in modalità discreta o il ciclo RMC-NRSC della corrispondente (sotto)categoria di motori di cui all'allegato IV, tabelle IV-1 e IV-2 e da IV-5 a IV-10, del regolamento (UE) 2016/1628.

2. Determinazione di W_{ref} e $m_{CO_2,ref}$ a partire dal ciclo RMC NRSC

- 2.1. Il lavoro di riferimento W_{ref} , in kWh, è uguale al lavoro effettivo W_{act} , in kWh, di cui all'allegato VII, punto 2.4.1.1, del regolamento delegato (UE) 2017/654 sui requisiti tecnici e generali.

⁽¹⁴⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano limiti separati per gli HC e gli NOx conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽¹⁵⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano limiti separati per gli HC e gli NOx conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽¹⁶⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano un limite di emissione combinato per gli HC e gli NOx conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽¹⁷⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano limiti separati per gli HC e gli NOx conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽¹⁸⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano limiti separati per gli HC e gli NOx conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

⁽¹⁹⁾ Applicabile solo alle (sotto)categorie di motori che presentano un limite di emissione combinato per gli HC e gli NOx conformemente all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

2.2. La massa di CO₂ di riferimento, $m_{CO_2,ref}$, in g, è uguale alla massa di CO₂ per il ciclo di prova di laboratorio m_{CO_2} , in g, calcolata in conformità all'allegato VII, punto 2.1.2, 2.2.1, 3.5.1 o 3.6.1, del regolamento delegato (UE) 2017/654 sui requisiti tecnici e generali, a seconda che si utilizzi il campionamento dei gas di scarico grezzi oppure diluiti e che si applichi un calcolo basato sulla massa oppure sulla mole.

3. Determinazione di W_{ref} e $m_{CO_2,ref}$ a partire dal ciclo NRSC in modalità discreta

3.1. Il lavoro di riferimento W_{ref} , in kWh, deve essere calcolato con l'equazione 9-1.

$$W_{ref} = \sum_{i=1}^{N_{mode}} (P_i \cdot WF_i) \cdot \frac{t_{ref}}{3600} \quad (9-1)$$

in cui:

- P_i è la potenza del motore per la modalità i , in kW, con $P_i = P_{m,i} + P_{AUX}$ (cfr. l'allegato VI, punti 6.3 e 7.7.1.3, del regolamento delegato (UE) 2017/654 sui requisiti tecnici e generali);
- WF_i è il fattore di ponderazione per la modalità i [-];
- t_{ref} è il tempo di riferimento, in s, (cfr. la tabella);
- W_{ref} è il ciclo di lavoro di riferimento prodotto dal motore capostipite nel ciclo di prova di laboratorio di riferimento, in kWh;
- i è il numero di modalità;
- N_{mode} è il numero totale di modalità nel ciclo di prova.

3.2. La massa di CO₂ di riferimento $m_{CO_2,ref}$, in kg, deve essere determinata a partire dalla portata massica media di CO₂ $q_{mCO_2,i}$ in g/h, per ciascuna modalità i calcolata conformemente all'allegato VII, punto 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2017/654 sui requisiti tecnici e generali con l'equazione 9-2.

$$m_{CO_2,ref} = \sum_{i=1}^{N_{mode}} (q_{mCO_2,i} \cdot WF_i) \cdot \frac{t_{ref}}{3600} \quad (9-2)$$

in cui:

- $q_{mCO_2,i}$ è la portata massica media di CO₂ per la modalità i , in g/h;
- WF_i è il fattore di ponderazione per la modalità i [-];
- t_{ref} è il tempo di riferimento, in s, (cfr. la tabella);
- $m_{CO_2,ref}$ è la massa di CO₂ di riferimento emessa dal motore capostipite nel ciclo di prova di laboratorio di riferimento, in g;
- i è il numero di modalità;
- N_{mode} è il numero totale di modalità nel ciclo di prova.

3.3. Il tempo di riferimento t_{ref} è la durata totale del ciclo modale con rampe di transizione (RMC) equivalente di cui all'appendice 2 dell'allegato XVII del regolamento delegato (UE) 2017/654 sui requisiti tecnici e generali. Tali valori sono indicati nella tabella.

Tabella

Tempo di riferimento t_{ref} per ciascun ciclo NRSC in modalità discreta

NRSC	t_{ref} [s]
C1	1 800
C2	1 800
D2	1 200
E2	1 200

E3	1 200
F	1 200
G1	1 800
G2	1 800
H	1 200

Appendice 10

Determinazione della potenza istantanea approssimativa a partire dalla portata massica di CO₂

1. Informazioni generali

Per “potenza approssimativa” (o “sostitutiva”) si intende un valore ottenuto mediante interpolazione lineare semplice al solo scopo di determinare gli eventi validi durante il monitoraggio in servizio conformemente alle disposizioni dell'appendice 4. Tale metodologia si applica ai motori progettati senza un'interfaccia di comunicazione in grado di trasmettere dati sulla coppia e sul regime conformemente alla tabella 1 dell'appendice 7. Il calcolo si basa sul presupposto che, per tutti i tipi di motore di una famiglia di motori:

- il rapporto tra lavoro e massa di CO₂ nel ciclo di prova di laboratorio di riferimento sia simile;
- esista una relazione lineare tra la potenza e la portata massica di CO₂; nonché
- un motore in funzione che non produce potenza netta non emette CO₂.

2. Calcolo della potenza istantanea approssimativa

2.1. Ai soli fini dei calcoli di cui all'appendice 4, deve essere calcolata una potenza istantanea per il motore sottoposto alla prova di ISM a partire dalla portata massica di CO₂ misurata in un incremento temporale pari al periodo di campionamento dei dati. Per tale calcolo deve essere utilizzata una costante semplificata di CO₂ specifica per la famiglia di motori (“Veline”).

2.2. La costante Veline deve essere calcolata a partire dai valori di riferimento applicabili di cui all'appendice 5, punto 2.1.2.

La costante Veline, K_{veline} , deve essere calcolata a partire dalla massa di CO₂ di riferimento emessa dal motore capostipite al momento dell'omologazione divisa per il lavoro eseguito dal motore capostipite al momento dell'omologazione con l'equazione 10-1.

$$K_{veline} = \frac{m_{CO_2,ref}}{W_{ref}} \quad (10-1)$$

in cui:

K_{veline} è la costante “Veline”, in g/kWh;

$m_{CO_2,ref}$ è la massa di CO₂ di riferimento emessa dal motore capostipite nel ciclo di prova di laboratorio di riferimento, in g;

W_{ref} è il lavoro di riferimento svolto dal motore capostipite nel ciclo di prova di laboratorio di riferimento, in kWh.

2.3. La potenza istantanea approssimativa del motore sottoposto alla prova di ISM è calcolata a partire dalla portata massica istantanea di CO₂ con l'equazione 10-2:

$$P_{i,proxy} = 3600 \cdot \frac{\dot{m}_{CO_2,i}}{K_{veline}} \quad (10-2)$$

in cui:

$P_{i,proxy}$ è la potenza istantanea approssimativa, in kW;

$\dot{m}_{CO_2,i}$ è la portata massica istantanea di CO₂ emessa dal motore sottoposto a prova, in g/s.»

REGOLAMENTO (UE) 2022/2388 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sostanze perfluoroalchiliche in alcuni prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- (2) L'acido perfluorottano sulfonato (PFOS), l'acido perfluoroottanoico (PFOA), l'acido perfluorononanoico (PFNA) e l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) sono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) che sono o sono state utilizzate in numerose applicazioni commerciali e industriali. Il loro uso generalizzato e la loro persistenza nell'ambiente hanno portato a fenomeni di contaminazione ambientale diffusi. La contaminazione dei prodotti alimentari con queste sostanze è dovuta principalmente al bioaccumulo nelle catene alimentari acquatiche e terrestri e l'alimentazione è la principale fonte di esposizione alle PFAS. Tuttavia, anche l'utilizzo di materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari contenenti PFAS può contribuire all'esposizione umana a tali sostanze.
- (3) Il 9 luglio 2020 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere sul rischio per la salute umana connesso alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti ⁽³⁾. L'Autorità ha concluso che il PFOS, il PFOA, il PFNA e il PFHxS possono provocare effetti sullo sviluppo e possono avere effetti nocivi sul colesterolo sierico, sul fegato nonché sul sistema immunitario e sul peso alla nascita. Essa ha considerato gli effetti sul sistema immunitario come l'effetto più critico e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (DST) di gruppo di 4,4 ng/kg di peso corporeo alla settimana per la somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS, che protegge anche dagli altri effetti di tali sostanze. Ha concluso che l'esposizione di parti della popolazione europea a tali sostanze supera la DST, il che desta preoccupazione.
- (4) Al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana dovrebbero pertanto essere fissati tenori massimi di tali sostanze nei prodotti alimentari.
- (5) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai tenori massimi stabiliti nel presente regolamento.
- (6) Tenendo conto del fatto che alcuni prodotti alimentari oggetto del presente regolamento hanno una lunga durata di conservazione, i prodotti alimentari che sono stati legalmente commercializzati prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁽³⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Parere scientifico sul rischio per la salute umana connesso alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti. *EFSA Journal* 2020; 18(9):6223(<https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6223>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari elencati nell'allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è aggiunta la sezione seguente:

«Sezione 10: Sostanze perfluoroalchiliche

Prodotti alimentari ⁽¹⁾		Tenori massimi µg/kg di peso fresco				
		PFOS *	PFOA *	PFNA *	PFHxS *	Somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS * **
10.1	Uova	1,0	0,30	0,70	0,30	1,7
10.2	Prodotti della pesca ⁽²⁶⁾ e molluschi bivalvi ⁽²⁶⁾					
10.2.1	Carne di pesce ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾					
10.2.1.1	Muscolo di pesce, escluse le specie elencate ai punti 10.2.1.2 e 10.2.1.3. Muscolo dei pesci elencati ai punti 10.2.1.2 e 10.2.1.3, se destinati alla produzione di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.	2,0	0,20	0,50	0,20	2,0
10.2.1.2	Muscolo dei seguenti pesci, se non destinati alla produzione di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia: aringa del Baltico (<i>Clupea harengus membras</i>) palamita (delle specie <i>Sarda</i> e <i>Orcymopsis</i>) bottatrice (<i>Lota lota</i>) spratto (<i>Sprattus sprattus</i>) passera (<i>Platichthys flesus</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>) cefalo (<i>Mugil cephalus</i>) suri/sugarelli (<i>Trachurus trachurus</i>) luccio (specie <i>Esox</i>) platessa (specie <i>Pleuronectes</i> e <i>Lepidopsetta</i>) sardina (specie <i>Sardina</i>) spigola (specie <i>Dicentrarchus</i>) pesce gatto di mare (specie <i>Silurus</i> e <i>Pangasius</i>) lampreda di mare (<i>Petromyzon marinus</i>); tinca (<i>Tinca tinca</i>); coregone bianco (<i>Coregonus albula</i> e <i>Coregonus vandesius</i>) <i>Phosichthys argenteus</i> salmone selvatico e trota selvatica (specie <i>Salmo</i> e <i>Oncorhynchus</i> selvatiche) lupo di mare (specie <i>Anarhichas</i>)	7,0	1,0	2,5	0,20	8,0

10.2.1.3	Muscolo dei seguenti pesci, se non destinati alla produzione di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia: acciuga (<i>Engraulis species</i>) barbo (<i>Barbus barbus</i>) abramide (specie <i>Abramis</i>) salmerino (specie <i>Salvelinus</i>) anguilla (specie <i>Anguilla</i>) luccioperca (specie <i>Sander</i>) pesce persico (<i>Perca fluviatilis</i>); triotto rosso (<i>Rutilus rutilus</i>) sperlano (specie <i>Osmerus</i>) coregone (specie <i>Coregonus</i>)	35	8,0	8,0	1,5	45
10.2.2	Crostacei ⁽²⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾ e molluschi bivalvi ⁽²⁶⁾ Per i crostacei il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell'addome ⁽⁴⁴⁾ . Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (<i>Brachyura</i> e <i>Anomura</i>), muscolo delle appendici.	3,0	0,70	1,0	1,5	5,0
10.3	Carne e frattaglie commestibili ⁽⁶⁾					
10.3.1	Carne di bovini, suini e pollame	0,30	0,80	0,20	0,20	1,3
10.3.2	Carne di ovini	1,0	0,20	0,20	0,20	1,6
10.3.3	Frattaglie di bovini, ovini, suini e pollame	6,0	0,70	0,40	0,50	8,0
10.3.4	Carne di selvaggina, eccetto la carne di orso	5,0	3,5	1,5	0,60	9,0
10.3.5	Frattaglie di selvaggina, eccetto le frattaglie di orso	50	25	45	3,0	50

* Il tenore massimo si applica alla somma degli stereoisomeri lineari e ramificati, separati o no per cromatografia.

** Per la somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS, le concentrazioni lower bound sono calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2389 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2022****che stabilisce norme per l'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri sulle merci che entrano nell'Unione, al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare.
- (2) Le norme di cui alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽²⁾ relative alle frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell'Unione cesseranno di applicarsi il 14 dicembre 2022. È pertanto opportuno stabilire nuove norme, tenendo conto del quadro istituito dal regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dal regolamento (UE) 2017/625, al fine di garantire la continuità delle pertinenti disposizioni a decorrere dal 14 dicembre 2022.
- (3) Le frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici dovrebbero essere stabilite in funzione del rischio per la sanità delle piante rappresentato da ciascuna merce o categoria di merci.
- (4) Per garantire che le frequenze dei controlli fisici prescritte a norma del presente regolamento siano rispettate in maniera uniforme, è opportuno che, per la selezione delle partite da sottoporre ai controlli fisici, nel presente regolamento sia stabilita una disposizione finalizzata all'utilizzo del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.
- (5) Le frequenze stabilite dal presente regolamento dovrebbero essere applicabili alle merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 che entrano nell'Unione, ad eccezione delle merci in transito.
- (6) Al fine di garantire il massimo livello possibile di protezione fitosanitaria, la frequenza di base per i controlli di identità e per i controlli fisici sulle partite delle merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbe essere del 100 %.

⁽¹⁾ GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

- (7) Tuttavia, ai fini di una risposta proporzionata al rispettivo rischio fitosanitario, dovrebbe essere possibile stabilire la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti a un livello inferiore al 100 %.
- (8) La frequenza del 100 % dovrebbe comunque applicarsi ai controlli di identità e ai controlli fisici su tutte le piante destinate alla piantagione e a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto che sia soggetto a una misura prevista negli atti adottati conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, a causa dell'aumento del rischio fitosanitario di tali prodotti.
- (9) Le condizioni e i criteri atti a stabilire il tipo e le frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altre merci, applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione ⁽⁴⁾ si sono dimostrati efficaci e pertanto dovrebbero essere stabiliti di conseguenza nel presente regolamento. Tali condizioni e criteri comprendono, in particolare, la selezione delle partite da sottoporre ai controlli fisici, le frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici e i criteri per la determinazione e la modifica delle frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie.
- (10) In considerazione delle informazioni raccolte dalla Commissione a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sull'esito dei controlli eseguiti da esperti della Commissione in paesi terzi a norma dell'articolo 120, paragrafo 1, di tale regolamento e delle informazioni raccolte mediante l'IMSOC, dovrebbe essere possibile modificare le frequenze dei controlli fisici sulla base dei criteri per la determinazione e la modifica delle frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, stabilite nel presente regolamento.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di presentare alla Commissione una domanda di modifica della frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di una pianta, di un prodotto vegetale o di un altro oggetto, o di una loro categoria, per garantire l'aggiornamento di tali frequenze sulla base dei più recenti sviluppi nel settore e affinché la Commissione possa determinare se tale modifica sia appropriata.
- (12) Le frequenze dovrebbero essere riesaminate annualmente tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii), iv), v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di tale regolamento.
- (13) Nell'interesse dell'efficacia dei controlli ufficiali, le frequenze determinate in conformità al presente regolamento dovrebbero essere comunicate mediante l'IMSOC.
- (14) I controlli ufficiali, i controlli di identità e i controlli fisici dovrebbero essere effettuati in modo tale che l'operatore responsabile della partita non possa prevedere se una particolare partita sarà sottoposta a controlli fisici.
- (15) Poiché il presente regolamento stabilisce disposizioni nei settori disciplinati dal regolamento (CE) n. 1756/2004, tale regolamento dovrebbe essere abrogato con effetto dalla data specificata nel presente regolamento.
- (16) Poiché le norme di cui alla direttiva 2000/29/CE cessano di applicarsi il 14 dicembre 2022, le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 14 dicembre 2022. Per tale motivo, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, al fine di garantire la data di applicazione.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 6).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme per l'applicazione uniforme della frequenza adeguata dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite delle merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 che entrano nell'Unione e per le modifiche di tale frequenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «frequenza»: la percentuale minima di partite delle merci di cui all'articolo 1, determinata in conformità al presente regolamento, rispetto al numero delle partite arrivate al posto di controllo frontaliero o al punto di controllo durante l'anno civile, per le quali le autorità competenti effettuano i controlli di identità e i controlli fisici;
- 2) «IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 3

Selezione delle partite da sottoporre ai controlli fisici

1. Le autorità competenti selezionano le partite da sottoporre ai controlli fisici in conformità alla seguente procedura:
 - a) una selezione casuale di una partita è generata automaticamente dall'IMSOC;
 - b) le autorità competenti possono decidere di selezionare la partita in conformità alla lettera a) o di selezionare una partita diversa contenente merci della stessa categoria e origine.
2. Per ciascuna partita selezionata da sottoporre ai controlli fisici in conformità al paragrafo 1, le autorità competenti effettuano i controlli di identità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione ⁽⁵⁾.

Articolo 4

Frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici

1. Le autorità competenti effettuano i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti alle frequenze determinate conformemente ai paragrafi da 2 a 6.
2. La frequenza di base per i controlli di identità e per i controlli fisici sulle partite di merci di cui all'articolo 1 è del 100 %.
3. In deroga al paragrafo 2, i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato I con la rispettiva origine, provenienti da tutti i paesi terzi o da alcuni di essi, sono soggetti alle rispettive frequenze specificate in tale allegato.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).

4. Le frequenze di cui al paragrafo 3 non si applicano:
 - a) alle piante destinate alla piantagione;
 - b) a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto che sia soggetto a una misura prevista negli atti adottati conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
5. Le frequenze di cui al paragrafo 3 sono determinate secondo i criteri elencati nell'allegato II.
6. Qualora le importazioni di una pianta, di un prodotto vegetale o di un altro oggetto, o di una loro categoria, non soddisfino più i criteri di cui all'allegato II, tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto è rimosso dall'allegato I, come determinato dal riesame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 5

Domande di modifica delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici effettuati su alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti

Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una domanda di modifica della frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di una pianta, di un prodotto vegetale o di un altro oggetto, o di una loro categoria, che entrano nell'Unione, affinché la Commissione possa determinare se tale modifica sia appropriata. La domanda contiene le informazioni di cui all'allegato III.

Articolo 6

Modifica delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici effettuati su alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti

1. Le frequenze di cui all'allegato I sono modificate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii), iv), v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625, i criteri di cui all'allegato II e, se del caso, per quanto riguarda le informazioni di cui all'allegato III.
2. Le frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, sono riesaminate almeno annualmente, al fine di tenere conto delle nuove informazioni raccolte mediante l'IMSOC o fornite dagli Stati membri, e modificate di conseguenza.
3. La Commissione introduce, ove applicabile, nell'IMSOC ogni modifica apportata all'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, e alle frequenze di cui all'allegato I.

Articolo 7

Abrogazioni

Il regolamento (CE) n. 1756/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2022.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, di cui all'articolo 4, paragrafo 3

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti, o una loro categoria	Paese d'origine	Frequenza minima dei controlli di identità e dei controlli fisici [%]
Fiori recisi		
<i>Aster</i>	Zimbabwe	75
<i>Dianthus</i>	Colombia	3
<i>Dianthus</i>	Ecuador	15
<i>Dianthus</i>	Kenya	5
<i>Dianthus</i>	Turchia	50
<i>Gypsophila</i>	Ecuador	5
<i>Gypsophila</i>	Kenya	10
<i>Phoenix</i>	Costa Rica	50
<i>Rosa</i>	Colombia	5
<i>Rosa</i>	Ecuador	1
<i>Rosa</i>	Etiopia	5
<i>Rosa</i>	Kenya	10
<i>Rosa</i>	Tanzania	100
<i>Rosa</i>	Zambia	50
Frutti		
<i>Actinidia</i>	Tutti i paesi terzi	10
<i>Carica papaya</i>	Tutti i paesi terzi	10
<i>Fragaria</i>	Tutti i paesi terzi	5
<i>Persea americana</i>	Tutti i paesi terzi	3
<i>Rubus</i>	Tutti i paesi terzi	5
<i>Vitis</i>	Tutti i paesi terzi	1
<i>Malus</i>	Paesi terzi europei ⁽¹⁾	15
<i>Prunus</i>	Paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾	15
<i>Pyrus</i>	Paesi terzi europei ⁽¹⁾	100
<i>Vaccinium</i>	Paesi terzi europei ⁽¹⁾	50
<i>Citrus</i>	Egitto	50
<i>Citrus</i>	Israele	35
<i>Citrus</i>	Messico	25
<i>Citrus</i>	Marocco	3
<i>Citrus</i>	Perù	10
<i>Citrus</i>	Turchia	7
<i>Citrus</i>	USA	50

<i>Malus</i>	Argentina	35
<i>Malus</i>	Brasile	100
<i>Malus</i>	Cile	5
<i>Malus</i>	Nuova Zelanda	10
<i>Malus</i>	Sud Africa	15
<i>Mangifera</i>	Brasile	75
<i>Passiflora</i>	Colombia	5
<i>Passiflora</i>	Kenya	75
<i>Passiflora</i>	La Réunion	10
<i>Passiflora</i>	Sud Africa	75
<i>Passiflora</i>	Vietnam	15
<i>Passiflora</i>	Zimbabwe	100
<i>Prunus</i>	Argentina	100
<i>Prunus</i>	Cile	10
<i>Prunus</i>	Marocco	100
<i>Prunus persica</i>	Sud Africa	50
<i>Prunus</i> — altro		10
<i>Prunus</i>	Turchia	35
<i>Prunus</i>	USA	100
<i>Psidium</i>	Brasile	100
<i>Pyrus</i>	Argentina	25
<i>Pyrus</i>	Cile	15
<i>Pyrus</i>	Cina	100
<i>Pyrus</i>	Sud Africa	10
<i>Vaccinium</i>	Argentina	25
<i>Vaccinium</i>	Cile	10
<i>Vaccinium</i>	Perù	10

Ortaggi

<i>Capsicum</i>	Israele	100
<i>Capsicum</i>	Marocco	100
<i>Solanum lycopersicum</i>	Isole Canarie	25
<i>Solanum lycopersicum</i>	Marocco	1
<i>Solanum melongena</i>	Kenya	100
<i>Solanum melongena</i>	Turchia	100
Ortaggi a radice e tubercoli, eccetto tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. ⁽³⁾ .	Tutti i paesi terzi ⁽⁴⁾	5

Legno		
Legno di conifere (escl. <i>Larix</i>)	Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)].	1

Macchine usate		
Macchine e veicoli che sono stati utilizzati per fini agricoli o forestali	Tutti i paesi terzi	10

(¹) Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina.

(²) Eccetto la Turchia.

(³) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 103).

(⁴) Eccetto il Camerun.

ALLEGATO II

Criteria per la determinazione e la modifica delle frequenze per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, di cui all'articolo 4, paragrafi 5 e 6

1. Può essere stabilita una nuova frequenza se:
 - a) il numero medio delle partite che entrano nell'Unione nei tre anni precedenti è almeno pari a 200 l'anno;
 - b) il numero minimo delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, che entrano nell'Unione sulle quali sono stati effettuati controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici nel corso dei tre anni precedenti è almeno pari a 600;
 - c) il numero delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, che sono risultate infestate da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è, ogni anno, inferiore all'1 % del numero totale delle partite di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, importate nell'Unione;
 2. Le frequenze possono essere modificate tenendo conto:
 - a) dell'indice di mobilità stimato degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione allo stadio più mobile al quale potrebbero svilupparsi sulle piante, sui prodotti vegetali o sugli altri oggetti in questione, o sulle loro categorie;
 - b) del numero di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, sulle quali sono stati effettuati i controlli di identità e i controlli fisici nel corso dell'anno precedente;
 - c) del numero complessivo, con le relative precisazioni, delle non conformità dovute alla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in relazione alle partite importate a norma del presente regolamento;
 - d) del numero complessivo, con le relative precisazioni, delle partite di merci in questione notificate per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; nonché
 - e) di qualsiasi altro fattore pertinente per la determinazione del rischio fitosanitario associato al commercio in questione.
-

ALLEGATO III

Informazioni necessarie per la presentazione alla Commissione delle domande di cui all'articolo 5

Le informazioni di cui all'articolo 5 comprendono:

- a) una descrizione delle merci in questione;
- b) l'origine delle merci in questione;
- c) il volume delle importazioni nello Stato membro delle merci in questione, espresso in numero di partite e peso, ovvero colli o unità;
- d) l'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che potrebbero essere presenti sul prodotto in questione;
- e) il numero delle partite di merci in questione risultate non conformi a causa della presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla lettera d);
- f) l'indice di mobilità stimato degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla lettera d) allo stadio più mobile al quale l'organismo potrebbe svilupparsi sulla pianta, sul prodotto vegetale o su un altro oggetto in questione;
- g) il numero delle partite di merci in questione intercettate per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla lettera d);
- h) il numero delle partite di merci in questione sulle quali sono stati effettuati i controlli di identità e i controlli fisici fitosanitari.

Per quanto concerne le informazioni di cui alle lettere c), e), g) e h), il fascicolo fornisce i dati relativi al periodo di almeno tre anni che precede l'anno in cui è presentato.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2390 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2022****recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia («l'inchiesta iniziale»).
- (2) Il 4 giugno 2018, a seguito di un riesame intermedio parziale («il primo riesame intermedio») relativo alle sovvenzioni a favore di tutti i produttori esportatori, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, con l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 ⁽³⁾ («il regolamento relativo al primo riesame intermedio»), la Commissione ha deciso di mantenere immutate le misure stabilite nell'inchiesta iniziale.
- (3) Il 15 maggio 2020, a seguito di un riesame intermedio parziale («il secondo riesame intermedio») a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, la Commissione ha modificato il livello del dazio compensativo per un produttore esportatore con l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 ⁽⁴⁾ («il regolamento relativo al secondo riesame intermedio») della Commissione.
- (4) Il 25 maggio 2021, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base («il riesame in previsione della scadenza»), la Commissione ha prorogato le misure stabilite nell'inchiesta iniziale [e modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/658] di un ulteriore periodo di cinque anni con l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione ⁽⁵⁾ («il regolamento relativo al riesame in previsione della scadenza»).
- (5) I dazi compensativi definitivi attualmente in vigore sono compresi tra l'1,5 % e il 9,5 %.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 14).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 18.5.2020, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione, del 20 maggio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 5).

1.2. Apertura di un riesame

- (6) La Commissione ha deciso di propria iniziativa di aprire un riesame intermedio parziale, avendo stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore erano cambiate e che tali cambiamenti avevano carattere duraturo.
- (7) Nello specifico, dal 2016 si sono verificati cambiamenti significativi nella struttura e nei termini di attuazione delle sovvenzioni concesse dal governo turco ai produttori di trote iridee o arcobaleno. Tali cambiamenti sembravano aver comportato una diminuzione delle sovvenzioni dirette ricevute dai produttori turchi di trote iridee o arcobaleno.
- (8) La Commissione ha ritenuto che esistessero elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni erano cambiate in modo significativo, che tali cambiamenti hanno carattere duraturo e che pertanto le misure dovrebbero essere riesaminate per tutti i produttori esportatori.
- (9) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 20 settembre 2021 ⁽⁶⁾ («l'avviso di apertura»).

1.3. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (10) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

1.4. Parti interessate

- (11) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente l'industria dell'Unione, i produttori esportatori noti e il governo della Turchia in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (12) Tutte le parti sono state invitate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all'apertura dell'inchiesta e di richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5. Campionamento degli esportatori

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.
- (14) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Turchia a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
- (15) La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica di Turchia presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (16) Tredici produttori esportatori e gruppi di produttori esportatori della Turchia hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Il volume totale di esportazioni nell'Unione di trote iridee o arcobaleno dichiarato da tali società durante il periodo dell'inchiesta di riesame rappresentava il 100 % delle esportazioni dalla Turchia verso l'Unione.
- (17) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione rappresentava più del 60 % delle vendite all'esportazione nell'Unione dichiarate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

⁽⁶⁾ GU C 380 del 20.9.2021, pag. 15.

- (18) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità turche sono stati consultati in merito alla selezione del campione.

1.6. Osservazioni sulla selezione del campione

- (19) La Commissione ha ricevuto le osservazioni degli esportatori che hanno collaborato Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. («Selina Balık») e Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. («Kilic Deniz») che hanno chiesto di essere inclusi nel campione.
- (20) La Commissione ha trattato tali richieste in una nota inserita nel fascicolo pubblico il 22 ottobre 2021. Come spiegato nella nota, entrambe le richieste sono state respinte poiché il campione era stato selezionato sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile.
- (21) Selina Balık e Kilic Deniz non figuravano tra i maggiori produttori esportatori e pertanto l'aggiunta di tali società al campione non avrebbe aumentato in modo significativo la rappresentatività del campione, ma avrebbe potuto impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
- (22) L'11 novembre 2021 la Danish Aquaculture Organisation («DAO»), che rappresenta i produttori dell'Unione di trota iridea o arcobaleno, ha inviato una comunicazione per richiedere alla Commissione di includere nel campione allevatori di trote turchi di dimensioni inferiori, poiché i regimi di sovvenzione erano stati modificati in modo da offrire un maggior vantaggio agli allevatori più piccoli rispetto a quelli di dimensioni maggiori. La DAO ha osservato a tale proposito che le modifiche apportate ai regimi di sovvenzione diretta, in particolare l'istituzione di massimali di produzione, hanno effettivamente aumentato le sovvenzioni a favore degli allevatori di dimensioni inferiori.
- (23) La DAO ha pertanto chiesto alla Commissione di modificare il metodo di selezione del campione, e anziché basarsi sul massimo volume delle esportazioni che può essere adeguatamente esaminato, selezionare un campione statisticamente valido che a suo parere rappresenterebbe correttamente la varietà dei produttori di trote turchi. La DAO tuttavia non ha proposto alcun esportatore specifico che ha collaborato da includere nel campione.
- (24) La Commissione ha respinto tale richiesta poiché le informazioni per il campionamento richieste agli esportatori non contenevano informazioni che avrebbero consentito alla Commissione di selezionare il campione secondo tale modalità.
- (25) Le modifiche apportate ai regimi di sovvenzione diretta, come descritto nella sezione 4, sono state considerate nel calcolo del vantaggio.

1.7. Richieste relative a un importo di sovvenzione individuale compensabile per le società non incluse nel campione («esame individuale»)

- (26) La Commissione ha ricevuto due richieste relative a un importo di sovvenzione individuale compensabile in seguito all'apertura dell'inchiesta, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base. Tali richieste sono state presentate nell'ambito di risposte complete al questionario.
- (27) La prima richiesta è pervenuta dalla società Selina Balık.
- (28) La Commissione ha accolto la sua domanda di esame individuale perché stava già esaminando la situazione della società nell'ambito di un riesame intermedio parallelo concernente lo stesso prodotto. Tale riesame intermedio è stato aperto il 5 febbraio 2021 ⁽⁷⁾. Selina Balık tuttavia ha ritirato la domanda di riesame e la Commissione ha quindi chiuso il procedimento il 10 marzo 2022 ⁽⁸⁾.
- (29) Selina Balık aveva presentato una risposta completa al questionario con riferimento allo stesso periodo dell'inchiesta di riesame (anno di calendario 2020) del presente riesame intermedio. La società ha convenuto che le informazioni fornite dovessero essere utilizzate nel presente riesame. La Commissione aveva già ampiamente verificato le informazioni trasmesse e non era stato effettuato solo il controllo incrociato a distanza.
- (30) All'apertura della presente inchiesta erano pertanto già disponibili informazioni complete, per cui l'esame della situazione di Selina Balık ai fini del presente riesame non poteva essere ritenuto indebitamente gravoso.

⁽⁷⁾ GU C 40 del 5.2.2021, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU L 83 del 10.3.2022, pag. 60.

- (31) La seconda richiesta è pervenuta dalla società Kilic Deniz.
- (32) La situazione di Kilic Deniz era diversa da quella di Selina Balik. Non essendo già disponibile la risposta al questionario, la raccolta delle informazioni necessarie e l'analisi dei dati forniti sarebbero state effettuate interamente nel corso della presente inchiesta e in aggiunta alla raccolta e all'analisi dei dati trasmessi dai produttori esportatori inclusi nel campione.
- (33) La Commissione ha pertanto ritenuto che accogliere tale richiesta sarebbe stato indebitamente gravoso e avrebbe di fatto impedito la tempestiva conclusione dell'inchiesta. La domanda di esame individuale pertanto non è stata accolta.
- (34) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Kilic Deniz ha osservato che la sua domanda di esame individuale avrebbe dovuto essere accolta, sostenendo che era basata sugli stessi motivi adottati dalla società Selina Balik. Kilic Deniz ha affermato inoltre che il fatto che Selina Balik avesse già trasmesso informazioni in un'inchiesta parallela in corso non dovrebbe essere considerato, in quanto sarebbe discriminatorio, e che per il presente riesame intermedio parziale le risposte al questionario di Kılıç Deniz e Selina Balik sono pervenute alla Commissione nello stesso momento.
- (35) Come spiegato al considerando 32, la Commissione ha ritenuto che la situazione delle due società fosse diversa e che pertanto fosse anche giustificato trattarle diversamente.
- (36) Il fatto che un riesame parallelo relativo alla situazione individuale di Selina Balik fosse in corso con riferimento allo stesso PIR del presente riesame ha consentito alla Commissione di disporre sin dalle prime fasi della stessa serie di dati che sarebbe stata richiesta nel presente riesame.
- (37) Come indicato al considerando 29, Selina Balik e le sue società collegate avevano già presentato una risposta al questionario nel rispettivo riesame intermedio ed era stato completato un processo di richiesta delle informazioni mancanti in relazione ai dati forniti. Tale processo ha richiesto notevoli risorse, poiché ha comportato un esame dettagliato della risposta al questionario, al fine di individuare i punti carenti e risolverli con le società.
- (38) Poiché Selina Balik ha autorizzato la Commissione ad utilizzare i dati presentati nel riesame intermedio parallelo, la Commissione è stata in grado di prendere pienamente in considerazione tali dati nel presente riesame. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione riguardante il trattamento discriminatorio.
- (39) Kilic Deniz ha affermato inoltre che la Commissione avrebbe dovuto considerare che la società aveva già esperienza nella collaborazione in inchieste antisovvenzioni, poiché aveva partecipato all'inchiesta iniziale, al secondo riesame intermedio e all'inchiesta antisovvenzioni concernente le importazioni di spigole e orate originarie della Turchia nel 2015, che è stata chiusa in seguito alla revoca del regime di sovvenzioni interessato.
- (40) Con riguardo a tale argomentazione, la Commissione ha osservato che la concessione dell'esame individuale si riferisce all'onere per l'inchiesta, e non all'onere o all'esperienza della società che richiede tale trattamento.
- (41) Kilic Deniz ha rilevato inoltre che durante il periodo dell'inchiesta di riesame era il quarto maggior produttore esportatore della Turchia e che le sue vendite all'esportazione nell'Unione europea erano superiori a quelle di Selina Balik, cosa che avrebbe dovuto essere considerata dalla Commissione nella scelta in merito all'esame individuale.
- (42) La Commissione ha respinto questa osservazione, poiché non riguarda una condizione per la concessione dell'esame individuale, bensì il fatto che una società debba essere inclusa o meno nel campione di esportatori. Come spiegato al considerando 17, è stato necessario limitare il campione.
- (43) Kilic Deniz ha anche affermato che il dazio modificato dell'1,5 % dovrebbe restare in vigore per cinque anni dalla data della modifica e pertanto non potrebbe subire variazioni in seguito al presente riesame.
- (44) La Commissione ha osservato che l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che le misure compensative definitive scadano dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite. Poiché il dazio riscosso sulle importazioni da Kilic Deniz è stato istituito il 28 febbraio 2015, il periodo di cinque anni inizia da tale data.

- (45) Il regolamento relativo al secondo riesame intermedio, che ha aggiornato l'aliquota individuale del dazio di Kilic Deniz, portandola dal 9,5 % all'1,5 % si è limitato a modificare la tabella di cui all'articolo 2 del regolamento iniziale e non ha effetto sulla durata delle misure che restano in vigore a un determinato livello. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (46) Kilic Deniz ha osservato altresì che il dazio individuale in vigore dell'1,5 % risultante dal secondo riesame intermedio dovrebbe essere mantenuto a prescindere dall'esito del presente riesame intermedio, poiché le motivazioni per l'apertura dei due riesami erano le stesse e la Commissione non ha dimostrato che il mutamento di circostanze relativo a Kilic Deniz nell'attuale periodo dell'inchiesta di riesame avesse un carattere duraturo tale da giustificare una modifica del livello del dazio.
- (47) La Commissione respinge anche l'affermazione di Kilic Deniz secondo cui le motivazioni per il riesame di cui alla presente inchiesta corrispondono a quelle del riesame che ha portato al regolamento relativo al secondo riesame intermedio.
- (48) Come indicato al punto 4 dell'avviso di apertura ⁽⁹⁾, la motivazione del secondo riesame intermedio riguarda nello specifico Kilic Deniz e il livello dei vantaggi a suo favore. Il presente riesame è stato aperto sulla base di cambiamenti concernenti tutti i produttori della Turchia.
- (49) Dal considerando 285 in poi, la Commissione ha effettuato un'analisi del carattere duraturo del mutamento di circostanze in relazione al periodo dell'inchiesta del regolamento iniziale.
- (50) L'analisi è svolta a livello nazionale e comprende anche la situazione dei singoli produttori esportatori soggetti a sovvenzioni concesse dal governo della Turchia. L'argomentazione secondo cui la Commissione non ha considerato la situazione individuale di Kilic Deniz è stata pertanto respinta.
- (51) Kilic Deniz ha asserito altresì che la Commissione ha l'obbligo di determinare un margine di sovvenzione individuale per ciascun produttore esportatore noto, poiché l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non prevede disposizioni in materia di campionamento.
- (52) La Commissione respinge tale asserzione, in quanto il campionamento è chiaramente previsto all'articolo 27 del regolamento di base.
- (53) Durante l'inchiesta, la Commissione ha anche chiarito a tutte le parti interessate che a tutti i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sarebbe stato assegnato il dazio medio in caso di mancata concessione di un esame individuale.

1.8. Risposte al questionario e omessa collaborazione

- (54) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato questionari ai tre produttori esportatori inclusi nel campione e al governo della Turchia. Le risposte al questionario sono pervenute da tutti i tre produttori esportatori inclusi nel campione e dal governo della Turchia. Anche i due produttori esportatori che hanno chiesto l'esame individuale hanno risposto al questionario.

1.9. Verifica

- (55) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la sovvenzione.
- (56) La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per affrontarla ⁽¹⁰⁾ hanno tuttavia impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi di tutte le società a norma dell'articolo 26 del regolamento di base.
- (57) La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza delle informazioni fornite dalle seguenti società: produttori esportatori e società collegate:
- gruppo Gumusdoga:
 - Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat İthalat A.Ş.
 - Akyol Su Ürünleri Üretim Taşımacılık Komisyon İthalat İhracat Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

⁽⁹⁾ GU C 176 del 22.5.2019, pag. 24.

⁽¹⁰⁾ GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6.

- Yerdeniz Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 - Bengi Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 - Hakan Yem Üretim Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
 - gruppo Özpekler:
 - Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 - Özpekler İthalat İhracat Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
 - gruppo Fishark:
 - Fishark Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Ticaret A.Ş.
 - Fishark Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
 - Kemer Su Ürünleri Üretim ve Ticaret A.Ş.
 - gruppo Selina Balık:
 - Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi
 - Selina Fish Su Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
 - Ayhan Alp Alabalık Üretim ve Ticaret
- Governo della Turchia:
- ministero del Commercio, Repubblica di Turchia
 - ministero dell'Agricoltura e della silvicoltura, Repubblica di Turchia

1.10. Fase successiva della procedura

- (58) Il 25 agosto 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva modificare i dazi compensativi in vigore («la divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
- (59) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, tenute in considerazione. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.
- (60) In seguito al ricevimento delle osservazioni delle parti interessate, la Commissione ha adeguato taluni fatti e considerazioni principali e il 23 settembre 2022 ha inviato a tutte le parti interessate una «ulteriore divulgazione finale». Alle parti è stato concesso un periodo di tempo per presentare osservazioni.
- (61) Il governo della Turchia ha chiesto di procedere a consultazioni con i servizi della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, che si sono tenute il 4 ottobre 2022.
- (62) In seguito alle osservazioni pervenute dalle parti interessate sull'ulteriore divulgazione finale, la Commissione ha corretto due errori come descritto ai considerando 306 e 135 e le risultanti modifiche nei calcoli sono state divulgate alle pertinenti parti interessate il 6 ottobre 2022. Alle parti è stato concesso un ulteriore periodo di tempo per presentare osservazioni in merito a tali modifiche ai rispettivi calcoli delle sovvenzioni.
- (63) Gumusdoga, Fishark Ozpekler e Selina Balik, nelle loro osservazioni sulla seconda ulteriore divulgazione finale hanno ribadito le argomentazioni già sollevate nelle due precedenti divulgazioni delle informazioni. Tali argomentazioni sono trattate nel presente regolamento.
- (64) La Commissione ha inoltre accolto la richiesta di Gumusdoga di inserire un aggiornamento di minore entità nel suo fatturato, soggetto alla correzione di cui al considerando 306.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

- (65) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da trote iridee o arcobaleno (*Oncorhynchus mykiss*):
- vive, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
 - fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate:

- intere (con testa), con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure
 - senza testa, con o senza branchie, eviscerate o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure
 - in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno,
- originarie della Repubblica di Turchia («il paese interessato») e attualmente classificate con i codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 e 0305 43 00 11).
- (66) Durante l'inchiesta la Commissione è venuta a conoscenza delle importazioni nell'UE di filetti di trota affumicati pepati originari della Repubblica di Turchia. Alcuni di questi filetti sono stati importati come prodotto oggetto del riesame e soggetti al pagamento dei dazi, mentre alcuni sono stati importati sotto una voce doganale diversa (codice NC 1604 19 10) per la quale non sono stati prelevati dazi.
- (67) Sia i produttori esportatori in Turchia che l'industria dell'Unione hanno confermato di ritenere che i filetti di trota affumicati pepati fossero inclusi nella definizione del prodotto della presente inchiesta e di quella precedente.
- (68) Dall'inchiesta è emerso altresì che la semplice aggiunta di pepe non priva i filetti affumicati delle loro caratteristiche di base. Sulla base di quanto precede e del fatto che gli esportatori e l'industria dell'Unione concordavano sulla definizione del prodotto, la Commissione ha concluso che i «filetti affumicati pepati» di fatto sono inclusi della definizione del prodotto.
- (69) Su tale base, la Commissione ritiene che i filetti di trota affumicati pepati rientrino nel prodotto oggetto del riesame come «affumicati». A scanso di equivoci, saranno applicati dazi sulle importazioni di filetti di trota affumicati pepati se dichiarati con il codice doganale NC 1604 19 10 (TARIC 1604 19 10 11).

3. MODIFICA DEL NOME

- (70) L'esportatore Lezita Balık A.Ş, codice addizionale TARIC B968, ha informato la Commissione il 9 giugno 2021 di avere modificato il proprio nome in Abaloğlu Balık ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi.
- (71) La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio antisovvenzioni ad essa applicata sotto il nome precedente.
- (72) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti ⁽¹⁾ e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione.
- (73) La Commissione ha osservato che la società ha collaborato nella presente inchiesta presentando un modulo di campionamento con il nuovo nome Abaloğlu Balık ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi.
- (74) La modifica del nome quindi non incide sulle risultanze della presente inchiesta e in particolare sull'aliquota del dazio antisovvenzioni applicabile alla società.
- (75) La modifica del nome dovrebbe essere effettiva dal 7 luglio 2020, ossia la data alla quale la società aveva modificato il proprio nome.

4. SOVVENZIONI

- (76) Sulla base delle sovvenzioni esaminate nel precedente riesame in previsione della scadenza, sono state considerate le misure seguenti, che presumibilmente comportano la concessione di programmi di sovvenzione:
- sostegno alla produzione di trote;
 - riduzioni delle imposte sul reddito;

⁽¹⁾ La modifica del nome è stata pubblicata nella Gazzetta del registro delle imprese del 7 luglio 2020, recante il numero 10113.

- esenzione dall'IVA e dai dazi doganali sui macchinari importati;
 - esenzione dall'IVA sui macchinari acquistati internamente;
 - programma di sgravi dei contributi sociali;
 - prestiti agevolati;
 - regime di assegnazione di terreni;
 - assicurazioni agevolate sulle esportazioni;
 - prodotti ittici trasformati.
- (77) Per quanto riguarda il programma di sgravi dei contributi sociali, il regime di assegnazione di terreni e i prodotti ittici trasformati, la Commissione ha riscontrato che tali regimi non hanno fornito vantaggi ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e pertanto non sono stati oggetto di ulteriori indagini.
- (78) L'11 novembre 2021 la DAO ha presentato osservazioni sui regimi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta di riesame.
- (79) Nelle sue osservazioni la DAO ha rilevato che i regimi di sovvenzione seguenti erano stati modificati o aggiornati dall'ultimo riesame:
- sovvenzioni agli investimenti per l'acquacoltura;
 - prodotti ittici trasformati;
 - crediti di risconto;
 - piscicoltura in stagni di terra;
 - pagamenti a sostegno dei servizi di editoria e di consulenza nel settore agricolo;
 - assicurazione sostenuta dallo Stato;
 - prestiti sostenuti dallo Stato;
 - sostegno agli investimenti agricoli;
 - esenzioni dall'IVA sulla farina di pesce;
 - mercato digitale agricolo;
 - regimi di sostegno alla ripresa dall'emergenza COVID.
- (80) La Commissione ha osservato che i regimi in Turchia di fatto cambiano da un anno all'altro. Se la modifica di un regime comporta un cambiamento nel livello di vantaggio per le società incluse nel campione, la Commissione deve appurare se tale cambiamento configura un mutamento di circostanze di carattere duraturo. In tal caso, la Commissione adeguerà le misure di conseguenza, per tenere conto del cambiamento.
- (81) Tuttavia, come precisato nel prosieguo e anche nel precedente riesame in previsione della scadenza, alcuni dei regimi elencati dalla DAO non sono più in vigore o non forniscono vantaggi ai produttori esportatori inclusi nel campione.

4.1. Sostegno diretto ai produttori di trote

4.1.1. Descrizione e base giuridica

- (82) Durante il PIR il sostegno diretto ai produttori di trote è stato concesso sulla base del decreto presidenziale 2020/3190 («decreto 3190») ⁽¹²⁾. Le procedure e i principi relativi all'attuazione del decreto sono stati definiti nel comunicato 2020/39 («comunicato 39») emesso dal ministero dell'Agricoltura e della silvicoltura ⁽¹³⁾.
- (83) Il regime di sostegno diretto riguarda la specie trota iridea o arcobaleno (*Oncorhynchus mykiss*). Tale regime è finalizzato a compensare i costi di allevamento delle trote iridee o arcobaleno fino al massimale di produzione.

⁽¹²⁾ Decreto presidenziale n. 3190, «Decreto concernente i sostegni all'agricoltura da concedere nel 2020», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31295 del 5.11.2020.

⁽¹³⁾ Comunicato 2020/39, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31321 dell'1.12.2020.

- (84) La Commissione ritiene che il regime di sostegno diretto sia concepito per favorire la raccolta delle trote. I produttori esportatori inclusi nel campione raccolgono le trote di loro produzione oltre ad acquistare trote da altri allevatori turchi, per poi trasformare ed esportare trote in varie forme nell'Unione europea. Tali forme, comprese le trote eviscerate e in filetti, costituiscono il prodotto oggetto del riesame.
- (85) L'importo del sostegno alla produzione di «trote» (di qualsiasi taglia) è stato fissato a 0,75 TRY/kg fino a un massimale di 350 000 kg all'anno.
- (86) L'importo del sostegno alla produzione di «trote sopra il chilogrammo» è stato fissato a 1,5 TRY/kg fino allo stesso massimale di 350 000 kg all'anno. Il comunicato per il 2020 definisce «trotta sopra il chilogrammo» una trotta di peso superiore a 1,25 kg ⁽¹⁴⁾.
- (87) Queste aliquote di sovvenzione per la produzione di trote sono le stesse che erano in vigore nel 2019, ossia il periodo dell'inchiesta di riesame del riesame in previsione della scadenza.

4.1.2. Modifiche del regime di sostegno diretto nel tempo

- (88) Il sostegno alla produzione di trote è fornito sulla base dei decreti presidenziali e dei comunicati, emanati con cadenza annuale a norma dell'articolo 19 della legge agricola n. 5488. Tali decreti e comunicati modificano ogni anno la natura del sostegno.

Tabella 1

Regime di sostegno diretto per le trote

Anno	Regime di sostegno	Importo del sostegno per kg
2016	Trote fino a 250 t	0,65 TRY
	Trote fino a 500 t	0,325 TRY
2017	Trote fino a 250 t	0,75 TRY
	Trote fino a 500 t	0,375 TRY
	Trote sopra il chilogrammo (pagamento supplementare)	0,25 TRY
2018	Trote fino a 250 t	0,75 TRY
	Trote fino a 500 t	0,375 TRY
	Trote sopra il chilogrammo fino a 250 t (pagamento supplementare)	0,25 TRY
	Trote sopra il chilogrammo fino a 500 t (pagamento supplementare)	0,125 TRY
2019	Trote fino a 350 t	0,75 TRY
	Trote sopra il chilogrammo fino a 350 t	1,5 TRY
2020 (PIR)	Trote fino a 350 t	0,75 TRY
	Trote sopra il chilogrammo fino a 350 t	1,5 TRY

- (89) Durante l'inchiesta iniziale, il regime consisteva in un pagamento di sostegno agli allevatori di trote basato sul quantitativo di tutte le trote raccolte, indipendentemente dalla taglia, e il vantaggio per chilogrammo raccolto era versato in due aliquote distinte in base alla quantità raccolta fino a 500 tonnellate annue.
- (90) Per l'anno di produzione 2017 il governo della Turchia ha aggiunto un modesto pagamento di 0,25 TRY/kg per le trote raccolte che superavano 1 kg di peso, note come «trote sopra il chilogrammo». Tale pagamento supplementare continuava ad applicarsi al prodotto oggetto del riesame, che può pesare fino a 1,2 kg al momento della raccolta.

⁽¹⁴⁾ Comunicato 2020/39, articolo 4, lettera f): *trotta sopra il chilogrammo: trotta di peso pari o superiore a 1,25 chilogrammi (un chilogrammo e duecentocinquanta grammi) per singolo pezzo al momento della raccolta.*

- (91) Dopo aver discusso con la Commissione in merito alla definizione di «trota sopra il chilogrammo» durante il primo riesame intermedio (cfr. considerando da 40 a 45 del regolamento relativo al primo riesame intermedio), nel 2018 il governo della Turchia ha ridefinito la «trota sopra il chilogrammo» come una trota di peso superiore a 1,25 kg al momento della raccolta.
- (92) Nel 2019 il governo della Turchia ha eliminato il pagamento supplementare per le «trote sopra il chilogrammo» e ha invece suddiviso il regime, prevedendo un pagamento di 0,75 TRY/kg per le «trote» (di qualsiasi taglia) e un pagamento di 1,5 TRY/kg per le «trote sopra il chilogrammo».
- (93) Il governo della Turchia ha inoltre abbassato il massimale da 500 tonnellate a 350 tonnellate all'anno e ha limitato i pagamenti delle sovvenzioni a una licenza per regione. Il massimale di produzione di 350 tonnellate si applica alla produzione di tutte le trote nell'ambito della stessa licenza di allevamento.
- (94) Durante l'attuale periodo dell'inchiesta di riesame la Commissione ha stabilito che due delle tre società incluse nel campione allevavano trote di tutte le taglie negli stessi impianti e nell'ambito della stessa licenza di allevamento e beneficiavano di conseguenza di entrambe le aliquote.
- (95) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame gli allevatori di trote hanno potuto richiedere l'aliquota relativa alle «trote» (di qualsiasi taglia) oppure l'aliquota per le «trote sopra il chilogrammo», a seconda del peso delle trote raccolte. Data l'aliquota di sostegno più elevata per le «trote sopra il chilogrammo», i produttori esportatori inclusi nel campione che raccolgono trote di peso superiore a 1,25 kg hanno richiesto nella maggior parte dei casi l'aliquota per le «trote sopra il chilogrammo».
- (96) Di conseguenza nell'ambito di tale regime la produzione in kg sovvenzionata di «trote sopra il chilogrammo» e l'importo della sovvenzione in TRY versata agli allevatori di trote sono raddoppiati dal 2019 al 2020 e si è registrato un netto passaggio alla raccolta di trote di taglia maggiore.
- (97) Tenendo conto della sovvenzione versata sia per le «trote» (di qualsiasi taglia) sia per le «trote sopra il chilogrammo», la Commissione ha constatato che le sovvenzioni versate dal governo della Turchia erano effettivamente aumentate di 59 punti percentuali nel periodo in esame.

Tabella 2

Modifiche della quantità e degli importi delle sovvenzioni 2017-2020

	2017	2018	2019	2020 PIR
Produzione sovvenzionata di «tutte le trote» (kg)	62 461 873	53 390 032	48 859 007	44 991 877
Produzione sovvenzionata di «trote sopra il chilogrammo» (kg)	6 075 006	14 175 924	15 261 470	30 102 632
Produzione sovvenzionata totale (kg)	68 536 879	67 565 956	64 120 477	75 094 509
Indice	100	99	94	110
Sovvenzioni per «tutte le trote» (TRY)	42 948 500	36 900 761	35 769 405	32 547 179
Sovvenzioni per «trote sopra il chilogrammo» (TRY)	5 017 996	11 953 949	22 428 846	43 742 770
Sovvenzioni totali versate (TRY)	47 966 496	48 854 710	58 198 251	76 289 949
Indice	100	102	121	159

- (98) La Commissione ha pertanto ritenuto che l'adeguamento del regime non abbia modificato nella sostanza le sovvenzioni sottostanti e, semmai, ne abbia aumentato il livello. Non vi erano indicazioni di apparenti motivazioni finanziarie o economiche.

4.1.3. Conclusione sulla compensabilità

- (99) I sostegni diretti ai produttori di trote costituiscono sovvenzioni compensabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento diretto di fondi dal governo della Turchia ai produttori di trote.
- (100) Le sovvenzioni dirette sono specifiche e compensabili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, poiché l'autorità concedente e la legislazione secondo cui essa opera limitano esplicitamente l'accesso a tali sovvenzioni alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura. Le imprese attive nel settore dell'acquacoltura sono espressamente citate e la trota è chiaramente designata come una delle specie che beneficiano di tale regime di sovvenzioni.
- (101) La Commissione ha stabilito che durante il PIR i produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di tale regime a entrambe le aliquote di 0,75 TRY/kg («trote» di qualsiasi taglia) e 1,5 TRY/kg («trote sopra il chilogrammo»).
- (102) Nell'inchiesta iniziale la questione non si poneva, poiché non esisteva un'aliquota di sovvenzione distinta per la raccolta di «trote sopra il chilogrammo». Nei riesami successivi, compreso il riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha potuto stabilire alcun vantaggio ricevuto per la raccolta di trote di peso superiore a 1,25 kg, poiché le società incluse nel campione non hanno raccolto «trote sopra il chilogrammo» ⁽¹⁵⁾.
- (103) Nella presente inchiesta la Commissione ha stabilito che durante il PIR due dei tre produttori esportatori inclusi nel campione hanno allevato trote di tutte le taglie nell'ambito della stessa licenza di allevamento e hanno pertanto beneficiato di entrambe le aliquote di sovvenzione.
- (104) La Commissione ha osservato che le trote sono allevate negli stessi impianti di produzione, ossia stagni di terra e gabbie nei laghi o in mare. Sia le trote di taglia minore sia quelle di taglia maggiore sono allevate negli stessi impianti, raggiungono la maturità negli stessi stagni e ricevono lo stesso mangime. Tutte le trote di peso inferiore a 1,25 kg possono potenzialmente diventare trote di peso superiore a 1,25 kg. L'unica differenza è che le trote di taglia maggiore sono raccolte più tardi per consentirne la crescita fino alla taglia richiesta.
- (105) Inoltre, come indicato al considerando 45 del regolamento relativo al primo riesame intermedio, «l'articolo 4, lettera f) del comunicato n. 2017/38 prevede che la sovvenzione sia concessa al piscicoltore "alla raccolta". Per quanto la Turchia intendesse limitare le sovvenzioni per le trote di peso superiore a 1,25 kg nel 2018, non sussiste un criterio giuridico nel decreto che escluda la sovvenzione quando la trota è venduta sotto altra forma. In base alle informazioni ricevute, è prassi comune nel settore lavorare una parte delle trote pescate di maggiori dimensioni e venderle come il prodotto in esame, ad esempio sotto forma di filetti».
- (106) Pertanto qualsiasi vantaggio ricevuto per l'allevamento di trote di taglia maggiore è automaticamente collegato anche all'allevamento di trote di taglia minore. Indipendentemente dal fatto che le trote abbiano beneficiato dell'una o dell'altra aliquota, il sostegno diretto è fornito alla raccolta delle trote, ossia il prodotto oggetto del riesame (vive o morte e lavorate in diverse forme). Eventuali vantaggi per le trote sussistono anche quando sono vendute sotto forma di filetti, che non sono distinti in base alla taglia delle trote raccolte.
- (107) Entrambe le aliquote di sovvenzione sono subordinate all'allevamento di trote. La capacità produttiva della licenza di allevamento si riferisce a trote di tutte le taglie e il vantaggio derivante da entrambe le aliquote di sostegno è conferito all'allevatore in un unico pagamento e contabilizzato nel reddito generale della società.
- (108) La Commissione ha pertanto ritenuto che nel 2020 gli esborsi versati agli allevatori di trote corrispondano al sostegno diretto totale ricevuto per l'allevamento di trote, compreso il prodotto oggetto del riesame.

⁽¹⁵⁾ Considerando 41 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.

4.1.4. *Importo della sovvenzione per la produzione propria*

- (109) Il vantaggio per le società è stato l'importo del sostegno diretto ricevuto sulla base delle aliquote relative alla produzione sia di «trote» (di qualsiasi taglia) sia di «trote sopra il chilogrammo» durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le società hanno fornito informazioni in merito all'importo del sostegno ricevuto, all'ente che l'ha erogato e alla produzione specifica per la quale è stato ottenuto.
- (110) L'importo del sostegno diretto ricevuto per la produzione di trote di tutte le taglie a titolo di entrambe le aliquote di sostegno è stato diviso per il quantitativo totale di trote raccolte al fine di determinare l'importo della sovvenzione in TRY per chilogrammo di trote.

4.1.5. *Importo della sovvenzione per le trote acquistate*

- (111) Dall'inchiesta iniziale ⁽¹⁶⁾ è emerso che il vantaggio di tali sovvenzioni permaneva anche per gli acquisti di trote effettuati dai produttori esportatori inclusi nel campione presso allevatori turchi indipendenti per la trasformazione, poiché il prodotto oggetto del riesame comprende sia la materia prima direttamente sovvenzionata, cioè le trote vive, sia i prodotti a valle, come le trote intere fresche o congelate, i filetti e le trote affumicate.
- (112) Per le trote acquistate il vantaggio è stato calcolato nell'inchiesta iniziale sulla base del totale delle sovvenzioni concesse dalle autorità turche diviso per l'importo totale della produzione di trote in Turchia.
- (113) La Commissione ha rilevato che nel riesame in previsione della scadenza ⁽¹⁷⁾ la risultanza secondo cui i produttori esportatori inclusi nel campione ricevevano un vantaggio nel caso dell'acquisto di trote è stata confermata. Il vantaggio è stato calcolato sulla base del totale delle sovvenzioni concesse, diviso per l'importo totale della produzione sovvenzionata di trote in Turchia.
- (114) Le risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza tuttavia si sono basate su informazioni generali a livello nazionale fornite dal governo della Turchia e non hanno tenuto conto della situazione specifica degli esportatori produttori inclusi nel campione. Un riesame in previsione della scadenza non richiede risultanze così dettagliate, poiché un tale riesame è inteso esclusivamente a determinare il rischio della persistenza o della reiterazione delle sovvenzioni, ma non margini di compensazione precisi.
- (115) Nel presente riesame intermedio nessuna parte interessata ha contestato il fatto che i produttori esportatori continuano a beneficiare delle sovvenzioni quando acquistano trote da allevatori indipendenti. Il governo della Turchia ha fornito dati riguardanti il livello delle sovvenzioni concesse nel 2020 a ciascun allevatore di trote a titolo di entrambe le aliquote di 0,75 TRY («trote» di qualsiasi taglia) e 1,5 TRY («trote sopra il chilogrammo»). Tali dati sono stati confrontati con gli elenchi degli acquisti dei tre produttori esportatori inclusi nel campione e la Commissione ha riscontrato quanto segue:
- il 5 % degli acquisti in termini quantitativi proveniva da allevatori che non beneficiavano di una sovvenzione, o per i quali non è stato possibile reperire dati;
 - il 49 % degli acquisti in termini quantitativi proveniva da allevatori con una produzione superiore al massimale di 350 tonnellate annue e pertanto in parte non sovvenzionata; e
 - il 46 % degli acquisti in termini quantitativi proveniva da allevatori con una produzione inferiore al massimale di 350 tonnellate annue e pertanto ritenuta interamente sovvenzionata.
- (116) Per la produzione nel 2020, la sovvenzione per kg di trote di qualsiasi taglia è stata calcolata a 0,53 TRY/kg tenendo conto di tutta la produzione, e a 1,02 TRY/kg tenendo conto esclusivamente della produzione sovvenzionata.

4.2. **Sostegno diretto ai produttori di trote — osservazioni pervenute in merito alla sovvenzione della produzione**

- (117) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo della Turchia, i produttori esportatori inclusi nel campione, Selina Balik e Kilic Deniz hanno presentato osservazioni sulle risultanze della Commissione concernenti il sostegno diretto ai produttori di trote.

⁽¹⁶⁾ Considerando da 61 a 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Considerando 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.

- (118) Le parti hanno contestato principalmente l'inclusione nel calcolo della sovvenzione del vantaggio conferito ai produttori inclusi nel campione e a Selina Balik per la raccolta di «trote sopra il chilogrammo», poiché tale vantaggio non era compreso nei calcoli della sovvenzione delle inchieste precedenti. Le parti hanno sostenuto inoltre che le «trote sopra il chilogrammo» non rientrano nel prodotto oggetto del riesame, né erano incluse nel questionario destinato ai produttori esportatori.
- (119) Come indicato sopra, al punto 4.1.3, la Commissione ha confermato il mutamento di circostanze per quanto concerne il conferimento del vantaggio per la raccolta di trote, in particolare dall'inchiesta iniziale, ma anche dal PIR del precedente riesame in previsione della scadenza. Mentre in passato il sostegno diretto era concesso sulla base dei chilogrammi di produzione, indipendentemente dalla taglia delle trote, il governo della Turchia è passato progressivamente a un sistema di esborsi basato su diverse aliquote di sostegno a seconda della taglia delle trote raccolte. In base alle circostanze nel periodo dell'inchiesta di riesame è quindi emerso chiaramente che gli allevatori di trote in Turchia beneficiavano di entrambe le aliquote di sovvenzione a norma di tale regime, allevando e raccogliendo il prodotto oggetto del riesame.
- (120) Selina Balik ha sostenuto che la Commissione non era autorizzata ad ampliare la definizione del prodotto del presente riesame includendo le «trote sopra il chilogrammo».
- (121) La Commissione rileva che la definizione del prodotto è rimasta la stessa delle precedenti inchieste, ossia la produzione di trote, vive o morte e lavorate in diverse forme. Il fatto che l'aliquota di sovvenzione sia condizionata alla specifica taglia delle trote raccolte non ne cambia la natura e il funzionamento, nel senso di arrecare vantaggio alla produzione di trote, successivamente vendute in diverse forme. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (122) Le parti hanno contestato anche la risultanza della Commissione secondo cui le «trote sopra il chilogrammo» possono essere ulteriormente trasformate in filetti che sono inclusi nella definizione del prodotto oggetto del riesame. Secondo quanto sostenuto dalle parti, le risultanze di cui al considerando 45 del regolamento relativo al primo riesame intermedio, al quale la Commissione ha fatto riferimento nella divulgazione finale delle informazioni, non sono state divulgate alle parti interessate durante il primo riesame intermedio e pertanto le parti non hanno potuto presentare osservazioni al riguardo. Le parti hanno ribadito che, in ogni caso, nelle precedenti inchieste non erano stati calcolati vantaggi per le «trote sopra il chilogrammo».
- (123) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni nel presente riesame le parti hanno avuto tempo a sufficienza per presentare osservazioni sul considerando 45 del regolamento relativo al primo riesame intermedio. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (124) La Commissione ha rilevato inoltre che i coefficienti di «equivalenti pesci interi» (EPI) utilizzati in questo caso erano gli stessi utilizzati nell'inchiesta iniziale. È stata sempre chiaramente consentita la trasformazione di una «trota sopra il chilogrammo» nel prodotto oggetto del riesame, come segue, considerando che da un pesce si ottengono due filetti:

Presentazione come prodotto oggetto del riesame	Coefficiente di «equivalenti pesci interi»	Limite di peso per pesce intero
Pesce vivo fino a 1,2 kg	1,00	1,2 kg
Pesce eviscerato, con testa, fino a 1,2 kg	0,85	1,4 kg
Pesce eviscerato, senza testa, fino a 1 kg	0,75	1,3 kg
Filetti freschi, refrigerati o congelati, fino a 400 g	0,47	1,7 kg
Filetti affumicati, fino a 400 g	0,40	2 kg

- (125) Questo fatto è stato chiaramente rilevato dall'esportatore Selina Balik, che nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni afferma che «data la natura intrinseca del prodotto [oggetto del riesame] le trote di taglia grande possono essere trasformate in filetti che rientrano nella definizione del prodotto [oggetto del riesame]».
- (126) L'argomentazione secondo cui nelle precedenti inchieste non sono stati calcolati vantaggi per le «trote sopra il chilogrammo» e pertanto non dovrebbero essere calcolati vantaggi nel presente riesame, dovrebbe essere respinta in quanto le circostanze sono mutate. Nel riesame in previsione della scadenza entrambi gli esportatori inclusi nel campione non hanno ricevuto vantaggi dall'aliquota di sovvenzione di 1,5 TRY per chilogrammo raccolto. Nel PIR del presente riesame li hanno ricevuti.

- (127) Due produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato inoltre di non avere prodotto né venduto filetti derivanti da «trote sopra il chilogrammo» durante il PIR e pertanto hanno chiesto alla Commissione di rivedere di conseguenza il calcolo della rispettiva sovvenzione diretta escludendo le «trote sopra il chilogrammo».
- (128) La Commissione ha osservato che non sono stati forniti elementi di prova a sostegno di tale affermazione. Al contrario, l'inchiesta ha stabilito che entrambi questi produttori esportatori inclusi nel campione hanno ottenuto esborsi calcolati secondo le due aliquote previste dal regime di sovvenzione diretta per le trote nel periodo dell'inchiesta di riesame. Essi hanno quindi raccolto trote di tutte le taglie. Considerati i coefficienti di «equivalenti pesci interi» indicati nella tabella di cui al considerando 119, le «trote sopra il chilogrammo» raccolte possono essere lavorate in forme quali filetti e pesci eviscerati. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (129) Due dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato inoltre che la maggior parte delle «trote sopra il chilogrammo» è stata esportata in Russia e Giappone e che pertanto la sovvenzione ricevuta per le «trote sopra il chilogrammo» non dovrebbe essere compensata per le vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame.
- (130) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Come spiegato in precedenza, la Commissione ha ritenuto che i pagamenti ricevuti sulla base di entrambe le aliquote di sovvenzione per la raccolta di trote arrechino vantaggio a tutte le trote vendute. L'importo della sovvenzione per chilogrammo di trote di qualsiasi taglia esportate in Russia e Giappone equivale pertanto all'importo della sovvenzione per chilogrammo di trote di qualsiasi taglia esportate nell'Unione europea.
- (131) I produttori esportatori inclusi nel campione infine hanno contestato le risultanze della Commissione esposte al considerando 96, secondo cui qualsiasi vantaggio ricevuto per l'allevamento di «trote sopra il chilogrammo» è automaticamente connesso anche all'allevamento di trote più piccole, sostenendo che
- i processi di produzione per le «trote sopra il chilogrammo» sono molto più lunghi di quelli per le trote di taglia più piccola e comportano costi superiori;
 - le «trote sopra il chilogrammo» e le trote di taglia più piccola sono in concorrenza tra loro;
 - gli allevatori non possono produrre «trote sopra il chilogrammo» e trote di taglia più piccola nello stesso momento e presso la stessa sede; e
 - le «trote sopra il chilogrammo» sono prodotte principalmente nel Mar Nero e non in stagni interni.
- (132) La Commissione osserva che, poiché il processo di produzione delle «trote sopra il chilogrammo» è più lungo, la sovvenzione all'atto della raccolta è di 1,5 TRY/kg, invece della normale sovvenzione di 0,75 TRY/kg. Gli allevatori di trote tuttavia beneficiano del totale degli esborsi effettuati a titolo di entrambe le aliquote di sovvenzione.
- (133) L'asserzione che le «trote sopra il chilogrammo» e le trote di taglia più piccola sono in concorrenza tra loro non sembra pertinente per il conferimento del vantaggio derivante dal regime di sovvenzione diretta al prodotto oggetto del riesame. La concorrenza indurrebbe semplicemente gli allevatori a scegliere di utilizzare i propri stagni per raccogliere trote di una taglia specifica.
- (134) Gli allevatori producono trote di tutte le taglie a titolo della stessa licenza di allevamento e ricevono un unico pagamento a titolo di entrambe le aliquote di sovvenzione.
- (135) Sulla base delle osservazioni pervenute dalla società Selina Balik in seguito alla divulgazione finale delle informazioni e all'ulteriore divulgazione finale, la Commissione ha corretto errori materiali nelle cifre della produzione totale della società in linea con le risultanze dei controlli incrociati a distanza.
- (136) Selina Balik tuttavia ha contestato il fatto che per una delle due società di piscicoltura dello stesso gruppo la Commissione aveva utilizzato un importo di sovvenzione diretta diverso da quanto dichiarato nella risposta al questionario. Selina Balik inoltre ha chiesto alla Commissione di dedurre dall'importo della sovvenzione diretta le spese bancarie pagate per le operazioni.
- (137) Entrambe le contestazioni sono state respinte. In primo luogo, per tutti i produttori oggetto della presente inchiesta (inclusa Selina Balik), la Commissione ha utilizzato i dati verificati e forniti dal governo della Turchia concernenti gli importi delle sovvenzioni erogati. Poiché Selina Balik non ha fornito informazioni né elementi di prova che giustificherebbero o spiegherebbero la differenza tra l'importo dichiarato nella risposta al questionario e l'importo fornito dal governo della Turchia, la Commissione si è basata sui dati forniti dal governo della Turchia. Tali dati sono stati verificati dalla Commissione e in tutti gli altri casi corrispondevano ai dati riportati dalle società incluse

nel campione. Sono stati pertanto utilizzati coerentemente come base per il calcolo del vantaggio della sovvenzione diretta. In secondo luogo, Selina Balik non ha dimostrato che le spese bancarie sostenute sono state pagate direttamente al governo della Turchia durante il PIR. La Commissione ritiene pertanto che tali spese siano state pagate a terzi (ad esempio le banche) e che non riguardino gli adeguamenti consentiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.

- (138) In seguito all'ulteriore divulgazione finale il governo della Turchia ha ribadito che le «trote sopra il chilogrammo» non rientrano nel prodotto oggetto del riesame; che il relativo processo di produzione è diverso da quello delle trote di taglia più piccola; e che sono classificate con codici SA e NC diversi rispetto alle trote di taglia più piccola. Queste affermazioni sono state nuovamente respinte per i motivi spiegati al considerando 113 e successivi.
- (139) La Commissione ritiene in particolare che gli esborsi effettuati per la raccolta di «trote sopra il chilogrammo» rientrino nella definizione del prodotto oggetto del riesame. Il prodotto oggetto del riesame è costituito da trote, vive o morte, lavorate in diverse forme, compresi i filetti. Se non si tenesse conto dei vantaggi concessi tramite il sostegno diretto a «trote sopra il chilogrammo», i dazi compensativi risultanti non coprirebbero completamente il prodotto oggetto del riesame (esportazioni nell'Unione di trote lavorate).

4.3. Sostegno diretto ai produttori di trote — osservazioni riguardanti la sovvenzione di trote acquistate

4.3.1. Osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni

- (140) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia, i produttori esportatori inclusi nel campione e la società Selina Balik hanno contestato il calcolo del vantaggio indiretto a favore dei produttori esportatori inclusi nel campione e di Selina Balik derivante dall'acquisto di trote da altri allevatori in Turchia.
- (141) Tali parti interessate hanno affermato altresì che il metodo di calcolo della sovvenzione ricevuta per le trote acquistate era diverso dal metodo utilizzato in precedenti inchieste, seppur in assenza di mutamenti di circostanze che giustificassero tale cambio di metodo. Le parti hanno sostenuto che le sovvenzioni ricevute per «trote sopra il chilogrammo» dovrebbero essere escluse dal calcolo dell'importo delle sovvenzioni ricevute nell'attuale PIR.
- (142) Selina Balik in particolare ha rilevato che gli allevatori di trote con una produzione inferiore al massimale erano sempre esistiti, ma in precedenti inchieste tale circostanza non era stata utilizzata per calcolare il vantaggio per le trote acquistate.
- (143) Nelle precedenti inchieste la Commissione aveva ritenuto che tutti gli allevatori della Turchia ricevessero lo stesso importo di sovvenzioni per chilogrammo di trote che venivano acquistate dai produttori esportatori inclusi nel campione. Il punto 4.1.5 illustra i motivi per cui i mutamenti di circostanze hanno indotto un cambiamento nel metodo della Commissione.
- (144) Le parti interessate hanno rilevato in particolare che la Commissione aveva potuto utilizzare i dati specifici per allevatore pervenuti dal governo della Turchia, ma aveva calcolato una media per i tre produttori inclusi nel campione e utilizzato quell'unica cifra in lire turche per chilogrammo per calcolare il vantaggio per le trote acquistate dai tre produttori inclusi nel campione e da Selina Balik.
- (145) Alla Commissione è stato chiesto di calcolare una cifra individuale per i quattro gruppi di società sulla base della stessa serie di dati, invece di applicare l'aliquota media per tutti i gruppi di società. Poiché disponeva dei dati necessari, la Commissione ha accolto tale richiesta.
- (146) Le parti interessate, compresa Selina Balik, hanno osservato inoltre che a causa della triplice suddivisione degli acquisti dei quattro gruppi di società operata dalla Commissione («non riscontrato o non sovvenzionato», «inferiore al massimale» o «superiore al massimale») e dei calcoli derivanti da tale suddivisione, alcuni importi delle sovvenzioni concesse agli allevatori di trote in Turchia in generale erano stati conteggiati due volte.
- (147) La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha rivisto di conseguenza il suo metodo di calcolo in seguito alla divulgazione finale delle informazioni.

4.3.2. Trote acquistate — metodo comunicato nell'ulteriore divulgazione finale

- (148) La Commissione ha basato la propria analisi sull'elenco di allevatori di trote fornito dal governo della Turchia. Da tale elenco ha potuto individuare se un allevatore aveva una produzione sovvenzionata superiore o inferiore al massimale di produzione di 350 tonnellate. L'elenco indica la produzione totale di trote sovvenzionata e la sovvenzione ricevuta nel 2020 per licenza e per titolare di licenza in base alla persona giuridica.
- (149) Secondo il governo della Turchia la produzione totale e il vantaggio per l'intera Turchia ammontano, rispettivamente, a 144 283 000 chilogrammi e 76 316 948 TRY.
- (150) In primo luogo, la Commissione ha individuato gli allevatori «sotto il massimale», ossia che nel PIR hanno ricevuto una sovvenzione per una quantità prodotta inferiore a 350 tonnellate a prescindere dal numero di licenze di allevamento. In seguito ha calcolato l'aliquota di 0,966 TRY/kg per gli allevatori sotto il massimale, considerando che la loro produzione fosse completamente sovvenzionata e dividendo l'importo totale delle sovvenzioni ricevute (37 441 048 TRY) per il quantitativo totale di produzione sovvenzionata di trote (38 753 671 chilogrammi).
- (151) In secondo luogo, la produzione sovvenzionata «inferiore al massimale» e l'importo del vantaggio sono stati sottratti dal totale della produzione nazionale e dell'importo del vantaggio, con il risultato di una produzione di 105 529 329 chilogrammi e una sovvenzione di 38 875 901 TRY. Ne è risultata una sovvenzione media di 0,368 TRY per chilogrammo prodotto per tutti gli altri allevatori, segnatamente gli allevatori in precedenza individuati con una produzione superiore al massimale o non sovvenzionati.
- (152) Queste due aliquote di sovvenzione, pari a 0,966 TRY/kg e 0,368 TRY/kg, in seguito sono state applicate ai singoli fornitori dei gruppi di società esportatrici inclusi nel campione e a Selina Balik, utilizzando la classificazione di cui sopra e un tasso medio di sovvenzione calcolato per ciascun gruppo di società.
- (153) In seguito all'ulteriore divulgazione finale, il governo della Turchia ha affermato che la suddivisione della sovvenzione tra gli allevatori con una produzione «inferiore al massimale» e i restanti allevatori non era corretta e ha fornito un'altra suddivisione della sovvenzione, senza tuttavia dimostrare da dove derivasse o su quale base fosse stata calcolata. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (154) Le parti interessate hanno affermato che la divulgazione delle informazioni concernente la sovvenzione indiretta era insufficiente e che avrebbero dovuto essere informati sulle sovvenzioni erogate per fornitore. Questa argomentazione è stata respinta a causa della natura riservata delle informazioni fornite dal governo della Turchia. La Commissione ha ritenuto che la descrizione del metodo rivisto di cui sopra e le ulteriori informazioni fornite ai produttori esportatori che hanno collaborato fossero informazioni sufficienti per garantire i diritti delle parti.
- (155) Due produttori esportatori hanno asserito che il calcolo della sovvenzione per chilogrammo di trote acquistate non era corretto per quanto li riguardava, poiché di fatto i loro acquisti durante il PIR hanno riguardato principalmente o totalmente trote di peso inferiore a 1,2 kg. Tali produttori hanno suggerito alla Commissione di considerare che i loro fornitori erano sovvenzionati solo all'aliquota di 0,75 TRY/kg e di ricalcolare di conseguenza il vantaggio ottenuto sulle trote acquistate.
- (156) Tale asserzione è stata respinta, poiché dagli elementi di prova risultava chiaramente che la produzione di trote in Turchia è sovvenzionata sulla base degli importi totali erogati agli allevatori applicando entrambe le aliquote di sovvenzione. Indipendentemente dalle dimensioni delle trote acquistate dai produttori esportatori, il tasso di sovvenzione per chilogrammo applicato alla trota acquistata si basa sulla situazione dell'agricoltore fornitore e non sulle dimensioni delle trote che il produttore esportatore acquista da tale agricoltore. Il fatto che alcuni produttori esportatori non producano trote di peso superiore al chilogrammo non significa quindi che i loro fornitori (allevatori) non siano sovvenzionati per le trote di entrambe le taglie. Come spiegato ulteriormente al considerando 160, a tale proposito non sono pervenute osservazioni né elementi di prova aggiuntivi dal governo della Turchia.
- (157) In seguito alla divulgazione delle informazioni, alcuni produttori esportatori hanno contestato il metodo utilizzato dalla Commissione e hanno citato come esempi alcuni dei loro fornitori nel tentativo di dimostrare che il metodo utilizzato non classificava correttamente gli allevatori di trote interessati.
- (158) La Commissione ha respinto tali argomentazioni, ritenendo che gli esempi non fossero sufficientemente rappresentativi, né idonei a dimostrare che il metodo della Commissione era inadeguato.

- (159) La Commissione ha pertanto ritenuto che il suo metodo, basato su un confronto matematico dei dati forniti dal governo della Turchia, fosse il modo più appropriato e ragionevole di suddividere gli allevatori di trote nelle due categorie necessarie per individuare correttamente la sovvenzione applicata alle trote acquistate.
- (160) Il metodo è stato anche comunicato al governo della Turchia unitamente a tutti i calcoli a livello di allevatore e il governo della Turchia non ha fornito elementi di prova che giustificassero un adeguamento del metodo applicato dalla Commissione.
- (161) La Commissione ha rilevato inoltre che, anche accettando gli esempi presentati, non potrebbe comunque accettare semplici dichiarazioni dei produttori esportatori in merito alla situazione dei rispettivi fornitori, senza una verifica o una dichiarazione di supporto da parte del fornitore interessato.
- (162) Fishark ha affermato altresì che la quantità totale acquistata utilizzata nel calcolo della sovvenzione indiretta non era corretta, poiché la Commissione non ha tenuto conto del totale dei quantitativi acquistati restituiti ad acquirenti indipendenti.
- (163) La Commissione ha respinto tale argomentazione perché durante i controlli incrociati a distanza la società ha chiarito che le operazioni registrate alla voce «Vendite restituite» si riferivano a correzioni contabili di acquisti calcolati erroneamente e pertanto non si riferivano alla restituzione fisica del prodotto oggetto del riesame. Poiché Fishark non ha presentato osservazioni in merito a tale risultanza in seguito al ricevimento della relazione sui controlli incrociati a distanza, né ha presentato ulteriori elementi di prova prima della divulgazione finale delle informazioni, l'argomentazione è stata respinta.
- (164) Gumusdogra e Fishark hanno affermato dopo l'ulteriore divulgazione finale che la Commissione dovrebbe reintrodurre la categoria degli allevatori «non riscontrati o non sovvenzionati» e non assegnare vantaggi agli acquisti da tali allevatori.
- (165) La Commissione ha respinto tale argomentazione sulla base del fatto che da tutte le precedenti inchieste è emerso che tutte le trote acquistate sono sovvenzionate in qualche misura e che il metodo più recente riflette tale affermazione generale.
- (166) Selina Balik ha affermato che il metodo per il calcolo della sovvenzione indiretta non è corretto, poiché non tiene conto della capacità nominale indicata in ciascuna licenza di allevamento. In particolare la Commissione ha trascurato il fatto che i volumi di produzione che possono essere sovvenzionati sono limitati, oltre che dal massimale di 350 000 chilogrammi EPI, anche dalla capacità nominale indicata nella pertinente licenza di allevamento di ciascun allevatore.
- (167) La Commissione ha utilizzato il metodo della produzione sovvenzionata a causa della discrepanza tra la capacità nominale riportata a livello nazionale di 244 000 tonnellate e l'effettiva produzione di 144 000 tonnellate. Si è pertanto ritenuto che la produzione sovvenzionata fornisca un metodo più ragionevole per calcolare le aliquote di sovvenzione indiretta da assegnare ai produttori esportatori. Le risultanze dettagliate, compresa la classificazione delle società, sono state presentate al governo della Turchia, che nelle sue osservazioni sulle divulgazioni delle informazioni non ha presentato commenti in merito all'esattezza dei calcoli, né metodi alternativi. La Commissione ha pertanto respinto eventuali metodi alternativi proposti dai produttori esportatori.
- (168) Su tale base, i calcoli sono stati i seguenti:

Tabella 3

Vantaggio per società per le trote acquistate nel 2020

Gruppo di società	Aliquota di sovvenzione media TRY/kg
Fishark	0,614
Gumusdogra	0,791
Ozpekler	0,728
Selina Balik	0,899

Tabella 4

Sostegno alla produzione di trote

Gruppo di società	Importo della sovvenzione
Fishark	3,47 %
Gumusdogo	2,10 %
Ozpekler	2,75 %
Selina Balik	2,54 %

4.4. Rinuncia alla riscossione di entrate — Sostegno agli investimenti nel settore dell'acquacoltura*4.4.1. Descrizione e base giuridica*

(169) Il decreto 2012/3305 ⁽¹⁸⁾ e il comunicato di attuazione 2012/1 ⁽¹⁹⁾ forniscono la base per gli aiuti pubblici agli investimenti nel settore dell'acquacoltura ⁽²⁰⁾ e costituiscono la base del programma di incentivi agli investimenti della Turchia. Vi rientrano due regimi di incentivi:

- incentivi regionali agli investimenti, compreso il sostegno all'esenzione dall'IVA, le esenzioni dal dazio doganale, sgravi fiscali, sgravi dei contributi sociali (quota a carico dei datori di lavoro), abbuoni d'interessi, assegnazione di terreni, ritenuta delle imposte sul reddito e sgravi dei contributi sociali (quota a carico dei lavoratori); e
- incentivi generali agli investimenti, compreso il sostegno all'esenzione dall'IVA, le esenzioni dal dazio doganale e la ritenuta delle imposte sul reddito.

(170) Le imprese che non possono soddisfare i criteri di importo minimo dell'investimento nell'ambito del regime di incentivi agli investimenti regionali possono beneficiare del regime generale di incentivi agli investimenti disponibile per tutte le sei regioni definite nel decreto 2012/3305. In base al livello di sviluppo economico delle sei regioni, l'intensità degli aiuti può variare.

(171) Sia il decreto che il comunicato sono ancora validi, e le sei regioni non sono state modificate rispetto all'inchiesta iniziale.

4.4.2. Conclusioni

(172) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, Gumusdogo ha beneficiato di riduzioni delle imposte sul reddito.

(173) Tutte e tre le società incluse nel campione hanno beneficiato di esenzioni dall'IVA e dai dazi doganali nell'ambito degli incentivi agli investimenti regionali.

(174) Come confermato nell'inchiesta iniziale ⁽²¹⁾ e nel riesame in previsione della scadenza ⁽²²⁾, il sostegno agli investimenti è considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, nel caso in cui il sostegno assuma la forma di un incentivo fiscale, vale a dire quando la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute oppure non le riscuote.

(175) La sovvenzione è specifica e compensabile poiché il vantaggio ad essa collegato si limita specificamente a società ubicate in una delle regioni elencate. L'accesso alla sovvenzione è inoltre limitato a determinate imprese che operano in determinati settori. Oltre a questo, la sovvenzione non soddisfa le condizioni di non specificità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, considerato il numero e la natura delle restrizioni applicabili a determinati settori, in particolare quelle che limitano l'accesso alla sovvenzione a determinati tipi di imprese o che escludono completamente determinati settori.

⁽¹⁸⁾ Pubblicato il 19 giugno 2012, Gazzetta ufficiale n. 28328.

⁽¹⁹⁾ Pubblicato il 20 giugno 2012, Gazzetta ufficiale n. 28329.

⁽²⁰⁾ La produzione acquicola è espressamente elencata nell'allegato 2/A del decreto 2012/3305 tra i settori che possono beneficiare di incentivi quali l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'esenzione dal dazio doganale, sgravi fiscali, contributi agli investimenti, sgravi dei contributi sociali (contributi a carico dei datori di lavoro), assegnazione di terreni, abbuoni d'interessi, riduzioni delle imposte sul reddito e sgravi dei contributi sociali (contributi a carico dei lavoratori).

⁽²¹⁾ Considerando da 45 a 48 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014.

⁽²²⁾ Considerando da 63 a 65 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.

(176) L'acquacoltura è espressamente designata nell'allegato 2 A del decreto 2012/3305 come una delle attività che possono beneficiare di questo tipo di esenzioni fiscali. L'allegato 4 del decreto reca un elenco dei settori che non possono beneficiare di alcun incentivo nell'ambito di tale regime.

4.4.3. Calcolo dell'importo della sovvenzione

(177) Per stabilire l'importo della sovvenzione compensabile relativa alle esenzioni fiscali, il vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato calcolato come la differenza tra l'imposta totale dovuta secondo l'aliquota fiscale ordinaria e l'imposta totale dovuta secondo l'aliquota fiscale ridotta.

(178) Per quanto riguarda le esenzioni da IVA e dazi doganali, la Commissione ha individuato i beni acquistati durante il PIR e l'importo dell'esenzione da IVA o dazi. Un'agevolazione di tesoreria di due mesi è stata calcolata utilizzando il tasso di interesse a breve termine per il PIR.

(179) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Gumusdoga e il governo della Turchia hanno affermato che la Commissione non dovrebbe compensare le esenzioni dall'IVA.

(180) Il governo della Turchia ha affermato che le autorità inquirenti degli USA non hanno individuato esenzioni dall'IVA compensabili nel regime di certificati di incentivazione all'investimento della Turchia e hanno fatto riferimento a una decisione degli Stati Uniti nell'inchiesta antisovvenzioni relativa a fogli di alluminio in lega comune originari della Repubblica di Turchia ⁽²³⁾.

(181) La Commissione rileva che, a pagina 17 di tale documento, il dipartimento del Commercio USA precisa di avere accertato che tale regime non fornisce vantaggi, ma di essere in fase di raccolta di ulteriori dati in merito al funzionamento del regime IVA del governo della Turchia.

(182) La Commissione rileva inoltre che il dipartimento del Commercio USA conviene con la Commissione che i dazi doganali oggetto di esenzione non costituiscono un vantaggio nell'ambito di tale regime.

(183) Il governo della Turchia ha sostenuto che i produttori pagano l'IVA a monte sugli acquisti dai fornitori, ma riscuotono l'IVA a valle sulle vendite agli acquirenti; dunque l'onere fiscale in ultima analisi grava sugli acquirenti e le esenzioni dall'IVA non sono pertanto compensabili.

(184) Analogamente, la società Gumusdoga ha affermato di aver potuto detrarre l'IVA dovuta dall'IVA a credito e che pertanto l'unico vantaggio ottenuto dalla partecipazione al regime è stato quello di evitare pagamenti anticipati dell'IVA e quindi l'onere amministrativo per la compensazione tra IVA a debito e IVA a credito. Le parti hanno dunque affermato che non dovrebbe essere calcolato alcun vantaggio in linea con le precedenti inchieste.

(185) Contrariamente alle osservazioni di Gumusdoga, la Commissione ha ritenuto che tali esenzioni dall'IVA e dai dazi doganali dovrebbero essere compensate.

(186) Per i motivi indicati ai considerando da 148 a 150 la Commissione, in linea con le precedenti inchieste, ha stabilito che il regime di esenzione dall'IVA in Turchia è una sovvenzione compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il fatto che, da un punto di vista contabile, l'IVA dovuta sia detratta dal saldo esigibile non elimina il vantaggio in termini di flusso di cassa derivante dal fatto che i produttori esportatori non devono versare in anticipo denaro contante e attendere di ricevere un rimborso dalle autorità fiscali sulla base del trattamento delle loro dichiarazioni IVA mensili, come invece avviene per le società che non beneficiano del regime.

(187) In seguito all'ulteriore divulgazione finale, il governo della Turchia ha ribadito che il regime di esenzione dall'IVA in Turchia non è una sovvenzione compensabile. Per i motivi di cui ai considerando precedenti tale argomentazione è stata respinta.

(188) Per quanto riguarda l'esenzione dall'IVA di cui ha beneficiato la società Gumusdoga, la Commissione ha calcolato un guadagno di tempo di due mesi. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la società ha chiesto chiarimenti sulle modalità con cui la Commissione ha determinato il periodo di due mesi, affermando che il periodo per compensare il pagamento dell'IVA era solo di un mese. Come affermato al considerando 42 del regolamento provvisorio, «i vantaggi ottenuti durante il periodo dell'inchiesta si limitavano ad un guadagno di tempo di due mesi, fino a quando le autorità fiscali hanno rimborsato l'IVA alle società». Nell'inchiesta iniziale non sono state presentate osservazioni in merito a questa affermazione e la Commissione non dispone di elementi di prova del fatto che il regime IVA in Turchia sia cambiato da quel momento.

⁽²³⁾ «Decision Memorandum for the Preliminary Affirmative Determination in the Countervailing Duty Investigation of Common Alloy Aluminium Sheet from the Republic of Turkey», caso numero C-489-840, pubblicato il 7 agosto 2020.

- (189) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Gumusdoga ha affermato che la Commissione dovrebbe ripartire gli sgravi fiscali tra i vari prodotti indicati nei certificati di sostegno agli investimenti su cui erano basati gli sgravi.
- (190) Tale argomentazione è stata respinta poiché le riduzioni delle imposte sul reddito rappresentano un reddito per la società e sono pertanto ripartite sul fatturato totale del gruppo.
- (191) Per la sovvenzione compensabile relativa alle esenzioni dall'IVA e dai dazi doganali, il vantaggio è stato calcolato come un'agevolazione di tesoreria per gli acquisti durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

Tabella 5

rinuncia alla riscossione di entrate

Società	Importo della sovvenzione
Fishark	0,00 %
Gumusdoga	1,77 %
Ozpekler	0,00 %
Selina Balik	0,00 %

4.5. Trasferimento diretto di fondi — assicurazione tutelata per il settore dell'acquacoltura*4.5.1. Descrizione e base giuridica*

- (192) Secondo la legge sull'assicurazione agricola n. 5363 ⁽²⁴⁾ e il decreto 2018/380 ⁽²⁵⁾ concernente i rischi, le colture e le regioni coperti dal pool di assicurazioni agricole e dalle aliquote di contributo al pagamento del premio assicurativo per il PIR, i produttori di prodotti dell'acquacoltura possono beneficiare di un premio assicurativo ridotto che copre le perdite relative allo stock ittico e alla raccolta di trote dovute a numerose malattie possibili, calamità naturali, incidenti ecc. Il sostegno del governo della Turchia ammonta al 50 % del premio assicurativo.

4.5.2. Conclusioni

- (193) Come confermato nell'inchiesta iniziale ⁽²⁶⁾ e nel riesame in previsione della scadenza, ⁽²⁷⁾ il vantaggio conferito da questo regime assume la forma di una riduzione dei costi finanziari sostenuti per la copertura assicurativa degli animali allevati in acquacoltura.
- (194) Questo regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, sotto forma di una sovvenzione diretta da parte del governo della Turchia per i produttori di trote e un contributo finanziario in quanto i destinatari della sovvenzione beneficiano di un premio assicurativo favorevole, il cui costo è decisamente inferiore a quello dei premi assicurativi disponibili sul mercato per la copertura di rischi comparabili.
- (195) Tale regime conferisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il vantaggio è pari alla differenza tra i premi offerti nell'ambito di una polizza di assicurazione commerciale e il premio sovvenzionato.
- (196) Tale sostegno è specifico, poiché l'autorità concedente e la legislazione secondo cui essa opera limitano esplicitamente l'accesso a tale premio ridotto alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura e riguarda esplicitamente i rischi cui sono esposti i produttori acquicoli.

⁽²⁴⁾ Articoli 12 e 13, Gazzetta ufficiale n. 25852 del 21 giugno 2005.

⁽²⁵⁾ Gazzetta ufficiale n. 30608 del 27 novembre 2018.

⁽²⁶⁾ Considerando 88 e 89 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014, confermati dal considerando 42 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/309.

⁽²⁷⁾ Considerando 70 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.

4.6. Trasferimento diretto di fondi — altri regimi

4.6.1. Descrizione e base giuridica

- (197) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il produttore esportatore incluso nel campione Gumusdoga ha ricevuto trasferimenti diretti di fondi dal governo della Turchia, che sono stati contabilizzati come entrate.
- (198) La Commissione ha chiesto informazioni riguardo a tutti gli importi del 2020 contabilizzati come entrate e la società ha fornito informazioni dettagliate in merito a ciascun importo. Tre importi sono stati indicati come trasferimenti diretti di fondi limitati agli esportatori come illustrato di seguito.
- (199) In primo luogo, la società ha ricevuto fondi su un conto denominato «Sostegno all'associazione degli esportatori del Mar Egeo». Secondo quanto dichiarato dalla società, questo era collegato al sostegno relativo al trasporto aereo. Tali fondi sono disciplinati dal «Decreto presidenziale sul sostegno alle spese di trasporto aereo di merci del 16 maggio 2020 n. 2552» per il periodo da maggio a luglio 2020 ⁽²⁸⁾.
- (200) In secondo luogo, la società ha ricevuto fondi su un conto denominato «Incentivi all'esportazione del ministero dell'Economia» («sostegno per gli incentivi all'esportazione»). La società ha dichiarato che «con il decreto 2014/8 ⁽²⁹⁾ si intende sostenere le imprese che svolgono attività industriali e/o commerciali in Turchia, consentendo loro di ottenere certificati di accesso al mercato e garantendone la partecipazione alla catena di approvvigionamento globale».
- (201) In terzo luogo, la società ha ricevuto fondi su un conto denominato «Reddito a sostegno delle fiere». La società ha dichiarato che tali aiuti sono disciplinati dal «Decreto sul sostegno alla partecipazione alle fiere all'estero» 2017/4, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 aprile 2017, n. 30031. In base a tale decreto, gli esportatori possono chiedere il rimborso alla direzione generale delle Esportazioni presso il ministero del Commercio per la partecipazione a fiere commerciali che si svolgono all'estero e che sono qualificate dal ministero del Commercio come ammissibili al sostegno.

4.7. Conclusioni

- (202) Per quanto riguarda la prima sovvenzione, la Commissione ritiene che sia condizionata alle esportazioni, in quanto si tratta di un rimborso dei costi di trasporto sostenuti per le esportazioni. L'esportatore deve anche sottoscrivere un impegno a esportare e rimborsare la sovvenzione qualora le merci esportate siano rispedite in Turchia. Inoltre il regime è specifico per gli esportatori appartenenti a determinati settori, tra i quali figura l'acquacoltura.
- (203) Per quanto riguarda la seconda sovvenzione, la Commissione ritiene che anch'essa sia condizionata alle esportazioni, in quanto si tratta del rimborso delle spese sostenute per le operazioni di esportazione al fine di accedere ai mercati esteri, come i costi di certificazione e di controllo della qualità.
- (204) Per quanto riguarda la terza sovvenzione, la Commissione ritiene che anch'essa sia condizionata alle esportazioni, in quanto è destinata alla promozione delle esportazioni attraverso fiere commerciali all'estero.
- (205) Questo regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base sotto forma di sovvenzione diretta da parte del governo della Turchia agli esportatori turchi. Tale regime conferisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (206) Tali sovvenzioni sono condizionate all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Alcune di esse sono anche specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base in quanto, secondo i documenti forniti dal produttore esportatore che ha collaborato, sembrano essere limitate a determinati settori industriali, come l'acquacoltura. La Commissione ritiene pertanto che tali sovvenzioni siano compensabili e specifiche.
- (207) Il vantaggio corrisponde all'importo delle entrate ricevute e contabilizzate nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (208) In seguito alla divulgazione delle informazioni Gumusdoga ha contestato la decisione della Commissione in merito alla compensabilità delle tre sovvenzioni.

⁽²⁸⁾ <http://yuksekerilim.com.tr/tr/ihracat-yuklemelerinde-devlet-navlun-destegi-hk/> (consultato il 22 agosto 2022).

⁽²⁹⁾ Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 29109 del 4 settembre 2014.

- (209) Per quanto riguarda il «Sostegno all'associazione degli esportatori del Mar Egeo» (la prima sovvenzione), Gumusdoga ha affermato che il regime non è collegato al prodotto oggetto del riesame, poiché le esportazioni nell'Unione europea di prodotti classificati con i codici SA 0302, 0303, 0304 non rientrano nell'ambito di applicazione del sostegno.
- (210) La Commissione ha respinto tale argomentazione, poiché il sostegno può riguardare prodotti classificati con altri codici SA compresi nella definizione del prodotto della presente inchiesta, in particolare i codici SA 0301 e 0305. La società non ha neppure fornito informazioni sufficienti per consentire alla Commissione di esaminare quali gruppi di prodotti fossero coperti dal sostegno ricevuto nel corso del PIR.
- (211) Gumusdoga ha affermato inoltre che la prima sovvenzione non è collegata alle vendite all'esportazione destinate al mercato dell'Unione.
- (212) La Commissione non mette in discussione il fatto che il regime non si applichi in via esclusiva al prodotto oggetto del riesame, motivo per cui il vantaggio ricevuto dalla società è stato calcolato sul fatturato totale all'esportazione del gruppo e in seguito assegnato proporzionalmente al prodotto oggetto del riesame.
- (213) Per quanto riguarda il sostegno per gli incentivi all'esportazione (la seconda sovvenzione) Gumusdoga ha affermato che solo una delle otto domande incluse nel calcolo del vantaggio riguarda il prodotto oggetto del riesame e il PIR. La società ha pertanto chiesto alla Commissione di rivedere di conseguenza il calcolo del vantaggio, tralasciando le sette domande che non riguardano il prodotto oggetto del riesame e il PIR.
- (214) La Commissione respinge tale argomentazione, poiché il vantaggio corrisponde alle entrate contabilizzate nel periodo dell'inchiesta di riesame ed è stato calcolato sul fatturato totale all'esportazione del gruppo e in seguito assegnato al prodotto oggetto del riesame.
- (215) Gumusdoga ha chiesto inoltre alla Commissione di non considerare il vantaggio derivante dal «reddito a sostegno delle fiere» (la terza sovvenzione), in quanto tale regime non è specifico per il settore o la società, né collegato al prodotto oggetto del riesame o al PIR.
- (216) La Commissione respinge tale argomentazione, poiché la sovvenzione è condizionata alle esportazioni e il vantaggio ricevuto durante il PIR è stato calcolato sul fatturato totale all'esportazione del gruppo e in seguito assegnato al prodotto oggetto del riesame.

Tabella 6

Trasferimento diretto di fondi

Società	Importo della sovvenzione
Fishark	0,00 %
Gumusdoga	0,21 %
Ozpekler	0,09 %
Selina Balik	0,08 %

4.8. Prestiti agevolati

- (217) Durante l'inchiesta iniziale e il riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha rilevato che i produttori di trote turchi beneficiavano di prestiti agevolati, quali:
- prestiti agricoli con interessi bassi o senza interessi;
 - crediti all'esportazione a basso interesse, forniti direttamente da Eximbank o tramite altre banche.
- (218) La Commissione ha esaminato i prestiti agevolati concessi ai produttori esportatori inclusi nel campione durante il 2020, compresi prestiti agricoli, crediti all'esportazione e altri regimi di prestito, compresi quelli organizzati dal governo turco nel 2020 in risposta alla pandemia di COVID.

4.9. Prestiti agricoli

4.9.1. Descrizione e base giuridica

- (219) Il decreto 2020/2015 prevede che le cooperative di credito agricolo («CCA») e T.C. Ziraat Bankasi A.S. («Ziraat Bankasi») possano concedere prestiti a basso interesse e prestiti commerciali ai produttori del settore dell'acquacoltura. I produttori di trote possono ricevere uno sconto sui tassi di interesse applicabili compreso tra il 10 % e l'80 %. Il massimale di credito è di 10 000 000 TRY. Il decreto copre il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.
- (220) Le CAA sono entità di diritto privato istituite da produttori agricoli (ossia persone fisiche o giuridiche operanti nella produzione agricola) in Turchia al fine di sostenere le loro esigenze finanziarie aziendali.
- (221) Ziraat Bankasi è la banca agricola della Repubblica di Turchia, una banca interamente di proprietà dello Stato. Durante l'inchiesta iniziale, le sue azioni erano di proprietà del sottosegretariato del Tesoro. A partire dal 2018 tuttavia il suo capitale è stato trasferito al Fondo sovrano turco e, come riscontrato nel riesame in previsione della scadenza, resta al 100 % di proprietà del Fondo sovrano turco ⁽³⁰⁾.
- (222) A norma dell'articolo 2 della legge n. 6741 sulla creazione della società di gestione del Fondo sovrano turco e sulle modifiche di alcune leggi, il Fondo sovrano turco è un'istituzione affiliata alla presidenza ⁽³¹⁾.
- (223) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del decreto del Consiglio dei ministri 2016/9429, il presidente del consiglio di amministrazione del Fondo è il presidente della Repubblica. Uno dei membri del consiglio può essere nominato vicepresidente dal presidente della Repubblica ⁽³²⁾.
- (224) Come stabilito nell'inchiesta iniziale ⁽³³⁾, Ziraat Bankasi concede prestiti agevolati al settore dell'acquacoltura per promuovere la produzione agricola e agroindustriale. A tale riguardo il Consiglio dei ministri determina ogni anno la durata, le procedure e i principi del programma e il Tesoro trasferisce il saldo degli interessi versati, corrispondente al tasso di interesse agevolato, a Ziraat Bankasi.
- (225) L'inchiesta iniziale ha pertanto stabilito che Ziraat Bankasi era dotata di pubblici poteri sulla base del decreto 2013/4271, che è stato sostituito dal decreto 2020/2015 sulla stessa base.
- (226) T.C. Ziraat Bankasi A.S. continua pertanto a essere dotata di pubblici poteri e la Commissione continua a considerarla, come nelle inchieste precedenti, un ente pubblico.

4.9.2. Risultanze

- (227) Durante il PIR, i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione disponevano di prestiti a basso interesse in essere da Ziraat Bankasi.
- (228) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Gumusdoga ha osservato che la Commissione non dovrebbe considerare compensabili i prestiti agricoli concessi da Ziraat Bankasi, in quanto collegati all'acquisto di una polizza di assicurazione relativa alla produzione di prodotti diversi dal prodotto oggetto del riesame.
- (229) Tale argomentazione è stata respinta, poiché il prestito è stato concesso alla società e non è stato dimostrato che prestiti analoghi fossero generalmente disponibili per le società in Turchia. Il prestito inoltre non era condizionato alla produzione di altri prodotti, bensì solo all'acquisto di una polizza di assicurazione relativa a una determinata azienda.

⁽³⁰⁾ <https://www.ziraatbank.me/en/ziraat-bank-turkey-today> (consultato il 24 giugno 2022).

⁽³¹⁾ <https://www.tvf.com.tr/uploads/file/law-no-6741.pdf> (consultato il 24 giugno 2022).

⁽³²⁾ <https://www.tvf.com.tr/uploads/file/decree.pdf> (consultato il 24 giugno 2022).

⁽³³⁾ Considerando 67 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014.

4.10. Crediti all'esportazione

4.10.1. Descrizione e base giuridica

- (230) Come stabilito nell'inchiesta iniziale ⁽³⁴⁾ e nel riesame in previsione della scadenza ⁽³⁵⁾, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş («Eximbank») è stata costituita dal governo della Turchia il 21 agosto 1987 con decreto 87/11914, a norma della legge n. 3332 ⁽³⁶⁾ sui crediti all'esportazione, ed è una banca interamente di proprietà dello Stato che agisce da strumento di incentivazione delle esportazioni del governo della Turchia nella strategia di esportazione della Turchia.
- (231) Eximbank ha ricevuto dal governo il mandato di sostenere il commercio estero e gli imprenditori/investitori turchi che operano all'estero, al fine di aumentare le esportazioni delle imprese turche e di rafforzare la loro competitività internazionale.
- (232) La Commissione continua a ritenere che Eximbank sia dotata di pubblici poteri e che quindi sia un ente pubblico.
- (233) La legge n. 3332 e la risoluzione n. 2013/4286 ⁽³⁷⁾ sull'istituzione di Eximbank costituiscono la base giuridica per i crediti all'esportazione forniti attraverso Eximbank.
- (234) Eximbank fornisce sostegno finanziario (direttamente o tramite banche agenti che lavorano su commissione), come crediti condizionati all'esportazione precedenti o successivi alla spedizione e crediti d'investimento orientati all'esportazione indirizzati agli esportatori, con l'intenzione di aumentare la competitività degli esportatori turchi nei mercati esteri.
- (235) I cosiddetti «crediti di risconto» sono inoltre utilizzati da Eximbank per fornire anticipi in contanti agli esportatori sulla base dello sconto di cambiali e documenti relativi alle vendite all'esportazione ⁽³⁸⁾. Il documento «Principi di attuazione e circolare sui crediti di risconto sulle esportazioni e sui servizi che apportano valuta estera (programma di risconto)» ⁽³⁹⁾ e l'articolo 45 della legge sulla banca centrale costituiscono la base giuridica per questi crediti.
- (236) La relazione annuale 2020 della Banca centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) ha rilevato che i crediti di risconto avevano l'obiettivo di «agevolare l'accesso al credito delle società di esportazione a costi favorevoli e di rafforzare le riserve della TCMB» ⁽⁴⁰⁾.
- (237) I crediti di risconto sono finanziati dalla Banca centrale della Repubblica di Turchia, ma sono convogliati attraverso le istituzioni finanziarie turche (banche pubbliche e private) che agiscono come agenti della TCMB. I tassi d'interesse sono fissati dalla TCMB e le banche agenti sono remunerate tramite una commissione a carico dei beneficiari.

4.10.2. Risultanze

- (238) Durante il PIR, i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione disponevano di crediti all'esportazione a basso interesse in essere, forniti direttamente da Eximbank o tramite altre banche pubbliche o private che agivano da agenti. Le società hanno anche beneficiato di crediti di risconto forniti tramite Eximbank o tramite altre banche pubbliche o private.

4.11. Altri regimi di prestiti

4.11.1. Descrizione e base giuridica

- (239) Alcuni produttori esportatori inclusi nel campione hanno comunicato altri prestiti contratti nel 2020. La Commissione ha individuato tre regimi utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione e ha chiesto informazioni al governo della Turchia in merito a quanto segue:

— Can Suyu — LIFE Water

⁽³⁴⁾ Considerando 69 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014.

⁽³⁵⁾ Considerando 79 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.

⁽³⁶⁾ Pubblicata il 31 marzo 1987 nella Gazzetta ufficiale n. 19417 (bis).

⁽³⁷⁾ Pubblicata il 23 febbraio 2013 nella Gazzetta ufficiale n. 28568.

⁽³⁸⁾ <https://www.eximbank.gov.tr/en/product-and-services/credits/short-term-export-credits/rediscount-credit-program> (consultato il 24 giugno 2022).

⁽³⁹⁾ Pubblicato il 4 ottobre 2016 dalla direzione generale delle istituzioni bancarie e finanziarie e dalla Direzione della legislazione sulla valuta estera della Banca centrale della Repubblica di Turchia (TCMB).

⁽⁴⁰⁾ <https://www3.tcmb.gov.tr/yillikrapor/2020/en/m-2-2.html> section 2.2.4 (consultato il 1° luglio 2022).

— Ise Devam — Continue to Business

— IVME Credit — Movement Credit

- (240) Il regime Can Suyu — LIFE Water è un programma generale di prestiti aperto a tutte le imprese che si impegnano a continuare la propria attività e a mantenere (senza ridurlo) il numero di dipendenti registrati all'istituto di sicurezza sociale alla fine di febbraio 2020. Il programma è un prestito per la continuità operativa fornito dal governo della Turchia a Kredi Garanti Fonu e alle cinque banche pubbliche che vi detengono partecipazioni.
- (241) Il regime Ise Devam — Continue to Business è un altro programma generale di prestiti collegato alle attività correnti come il regime Can Suyu — LIFE Water. Il programma è un prestito per la continuità operativa fornito dal governo della Turchia a Kredi Garanti Fonu e alle cinque banche pubbliche che vi detengono partecipazioni.
- (242) Il regime IVME Credit — Movement Credit è un regime più specifico rivolto a determinati settori dell'economia. Il 23 maggio 2019 il regime è stato annunciato nell'ambito del pacchetto di finanziamenti IVME (per l'accelerazione) dal ministero del Tesoro e delle finanze insieme a tre banche pubbliche, Ziraat Bankasi, Halkbank e Vakifbank ⁽⁴¹⁾. Il pacchetto di finanziamenti per l'accelerazione fa parte a sua volta della politica economica a lungo termine del governo della Turchia per il paese, definita nel programma per la nuova economia («Yeni Ekonomi Programı»).
- (243) L'annuncio ufficiale dichiara che il programma è inteso «a sostenere settori caratterizzati da una forte dipendenza dalle importazioni, da un deficit della bilancia commerciale, che contribuiscono notevolmente all'occupazione e presentano livelli di esportazioni o proventi in valuta elevati». Secondo il discorso inaugurale del ministro del Tesoro e delle finanze, il «pacchetto di finanziamenti adotta un approccio di finanziamento orientato ai prodotti: non solo effettuando valutazioni settore per settore, ma anche finanziando prodotti potenzialmente in grado di contribuire positivamente al deficit della bilancia commerciale. In tal modo si punterà ad aumentare la competitività dei prodotti pertinenti sui mercati internazionali mettendo di conseguenza in luce il potenziale di esportazione dei prodotti strategici» ⁽⁴²⁾.
- (244) Le principali attività da sostenere sono la «fabbricazione di materie prime e beni intermedi; la produzione di macchinari e l'agricoltura». Nell'ambito delle materie prime e delle merci importate sono stati individuati quattro settori principali: prodotti chimici/medici (farmaceutici), prodotti in plastica e in gomma; filati artificiali e sintetici; e i settori della carta e del cartone ⁽⁴³⁾.
- (245) Nell'ambito della produzione di macchinari è stato stilato un elenco dei produttori di macchine rientranti in determinati codici NACE. Il pacchetto di finanziamenti comprende prestiti concessi ai produttori nazionali di macchine figuranti nell'elenco dei codici NACE che investono in nuovi aumenti di produzione o capacità, nonché prestiti agli acquirenti nazionali che investono in nuove macchine fabbricate dagli stessi produttori. Il pacchetto riguarda i seguenti settori:
- macchine e componenti elettrici, computer, elettronica, ottica;
 - parti e parti di veicoli a motore;
 - motori e componenti;
 - macchine e componenti industriali generali;
 - apparecchiature elettriche ⁽⁴⁴⁾.
- (246) L'agricoltura comprende «allevamento e produzione di colture foraggere»; durante il PIR questi prestiti sono stati concessi a un produttore esportatore incluso nel campione per l'acquacoltura. Le condizioni di prestito sono chiaramente agevolate in termini di tasso di interesse offerto.

4.11.2. Risultanze

- (247) Per i due regimi di prestiti generali Can Suyu — LIFE Water e Ise Devam — Continue to Business, sulla base del livello di occupazione nelle imprese nel febbraio 2020, la Commissione non ha rilevato elementi di prova del fatto che tali regimi di prestiti siano specifici o compensabili.

⁽⁴¹⁾ <https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/05/ivme-sunum.pdf> (consultato l'11 luglio 2022).

⁽⁴²⁾ <https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-ivme-finansman-paketi-12078612/>.

⁽⁴³⁾ <https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-ivme-finansman-paketi-12078612/>.

⁽⁴⁴⁾ <http://www.satso.org.tr/duyuru/5605/ivme-finansman-paketi.aspx>.

- (248) Per il regime di credito IVME tuttavia la Commissione ha riscontrato elementi di prova del fatto che si tratta di un regime limitato ad attività e settori specifici (come illustrato sopra) e che il pacchetto di prestiti è collegato alle banche pubbliche Ziraat Bank, Halkbank e Vakifbank.
- (249) La Commissione ha riscontrato che le società incluse nel campione utilizzavano solo i prestiti IVME concessi da Ziraat Bank e Halkbank. La Commissione non ha pertanto esaminato lo status di Vakifbank nella presente inchiesta.
- (250) La Commissione ha confermato nella sezione 4.5.1 che Ziraat Bank è un ente pubblico dotato di pubblici poteri.
- (251) La Commissione ha ritenuto Türkiye Halk Bankası A.Ş. («Halkbank») un ente pubblico dotato di pubblici poteri sulla base di informazioni pubbliche e anche delle informazioni che la banca stessa ha fornito nell'ambito della risposta al questionario governativo, che comprendeva copie delle relazioni annuali del 2019 e del 2020.
- (252) Halkbank è stata costituita dal governo della Turchia nel 1933. Mustafa Kemal Atatürk ha dichiarato: «È estremamente importante creare un'organizzazione che fornisca ai piccoli imprenditori e alle grandi imprese industriali i prestiti di cui hanno disperatamente bisogno, prestiti che siano facilmente ottenibili e a basso costo, oltre a ridurre il costo del credito in circostanze normali», spianando così la strada all'avvio di Halkbank.
- (253) Halkbank è detenuta al 77,9 % dal governo attraverso il Fondo sovrano turco ⁽⁴⁵⁾. La Commissione ha osservato che tutti i membri dell'organo direttivo della Banca sono o erano funzionari governativi oppure hanno prestato servizio presso altri enti pubblici ⁽⁴⁶⁾.
- (254) Ad esempio, la Commissione ha preso atto della presenza nel consiglio di amministrazione di Maksut Serim, che nel 2020 è stato consigliere principale del presidente della Repubblica di Turchia, dopo essere stato consigliere capo del primo ministro della Repubblica di Turchia dal 2003 al 2016.
- (255) La Commissione ha inoltre preso atto della presenza nel consiglio di amministrazione di Sezai Uçarmak, viceministro presso il ministero del Commercio nel 2020.
- (256) La Commissione ha altresì osservato che lo statuto di Halkbank indica chiaramente che l'obiettivo specifico della banca è quello di fornire alle PMI, ai commercianti e agli artigiani accesso a finanziamenti a basso costo (articolo 4, paragrafo 4), con la partecipazione del Consiglio dei ministri della Repubblica di Turchia.
- (257) L'articolo 4, paragrafo 5, riguarda la possibilità che meno del 50 % delle azioni della Banca siano detenute pubblicamente: «Nel caso in cui la percentuale di azioni detenute pubblicamente dalla Banca scenda al di sotto del 50 %, le attività della Banca relative all'offerta di agevolazioni creditizie a commercianti ed esercenti nonché alle piccole e medie imprese industriali proseguono conformemente ai metodi e ai principi stabiliti dal Consiglio dei ministri» ⁽⁴⁷⁾.
- (258) La banca è stata istituita dal governo della Turchia e ha come priorità le esigenze delle piccole e medie imprese (PMI), dei commercianti e degli artigiani.
- (259) Come afferma la stessa Halkbank, «dal momento che la priorità di Halkbank è sempre stata quella di fornire a tale pubblico di destinatari prestiti alle condizioni più favorevoli, la banca merita il ruolo distintivo che ha acquisito nei cuori dei commercianti, degli artigiani e delle PMI» ⁽⁴⁸⁾. Nelle relazioni annuali del 2020 e del 2021 Halkbank fa inoltre riferimento in diverse occasioni al proprio ruolo di banca di politica pubblica che adempie alle priorità del governo.
- (260) Secondo la definizione ufficiale del mandato di Halkbank nelle sue relazioni annuali, il ruolo della banca è quello di «sostenere lo sviluppo e la crescita della Turchia con una consapevolezza della responsabilità sociale; e di essere una banca del popolo in grado di creare un grande valore aggiunto per tutti i portatori di interessi».

⁽⁴⁵⁾ <https://www.halkbank.com.tr/en/investor-relations/corporate-information/ownership-structure.html> (consultato l'8 agosto 2022).

⁽⁴⁶⁾ <https://www.halkbank.com.tr/en/investor-relations/financial-information/annual-reports.html> (consultato l'8 agosto 2022).

⁽⁴⁷⁾ <https://www.halkbank.com.tr/en/investor-relations/corporate-governance/articles-of-association.html> (consultato il 17 agosto 2022).

⁽⁴⁸⁾ <https://www.halkbank.com.tr/en/about-halkbank/discover/we-are-turkey-sme-and-tradesman-bank.html> (consultato il 16 agosto 2022).

- (261) Il mandato è realizzato nella pratica come segue: «Convogliando le nostre risorse verso le priorità dell'economia turca nell'ambito della nostra missione per cui «siamo innanzitutto persone e poi una banca», ci siamo adoperati per svolgere le nostre attività seguendo un approccio rispettoso delle persone, della società e dell'ambiente».
- (262) Ad esempio, a pagina 52 della relazione del 2021 si legge che «la Banca ... ha esteso 12,1 miliardi di TRY in prestiti con abbuono di interessi del ministero del Tesoro e delle finanze a 500 000 commercianti e artigiani. Inoltre Halkbank ha continuato a rinviare i pagamenti dei prestiti ai commercianti e agli artigiani le cui imprese hanno subito perdite dovute alla pandemia ai sensi di un decreto presidenziale» ⁽⁴⁹⁾.
- (263) Per quanto riguarda più specificamente i prestiti a titolo dell'IVME, il direttore generale Osman Arslan ha elogiato «l'armonia e il grande coordinamento tra le istituzioni collegate alla gestione economica per ottenere risultati positivi», aggiungendo che «con la nostra determinazione a conseguire gli obiettivi del programma per la nuova economia, quest'anno ci concentreremo intensamente sul settore e ci adopereremo per offrire le soluzioni più adeguate alle richieste dei nostri clienti. I prestiti erogati nell'ambito dei nostri prodotti innovativi, quali il pacchetto di finanziamenti per l'accelerazione, il prestito alle imprese orientato all'occupazione, il prestito con valore economico, la campagna per i mutui edilizi, la campagna per i prestiti al consumo, il prestito indicizzato TLREF e il prestito per veicoli di produzione nazionale hanno raggiunto i 30 miliardi TRY nel 2019» ⁽⁵⁰⁾.
- (264) Le condizioni del credito IVME prevedono un periodo di tolleranza nonché un'aliquota agevolata stabilita come maggiorazione percentuale (1-3 %, a seconda della durata del prestito) su titoli di debito statali a basso rischio.
- (265) Il tasso di interesse per i prestiti IVME è stabilito nelle istruzioni del governo alle banche ed è fissato indipendentemente dalla struttura dei costi del capitale della banca, dalle circostanze del mutuatario o dalla sua affidabilità creditizia. Si ritiene pertanto che le banche stiano seguendo le istruzioni del governo e agendo per suo conto.
- (266) La Commissione ritiene quindi che il regime di credito IVME sia compensabile.

4.12. Prestiti — Conclusioni

- (267) Come confermato nell'inchiesta iniziale ⁽⁵¹⁾ e nel riesame in previsione della scadenza, ⁽⁵²⁾ i finanziamenti agevolati sono considerati sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (268) Sulla base delle risultanze della presente inchiesta, la Commissione ha concluso che i regimi di finanziamento agevolato conferiscono vantaggi ai beneficiari, in quanto tali finanziamenti sono concessi a tassi inferiori a quelli di mercato, ossia a condizioni che non riflettono le condizioni di mercato per finanziamenti con una scadenza analoga.
- (269) Tali regimi di finanziamento agevolato sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base per quanto riguarda i prestiti agricoli, poiché le autorità concedenti ovvero la legislazione secondo cui esse operano limitano esplicitamente l'accesso a determinate imprese.
- (270) I crediti attinenti all'esportazione sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto condizionati all'andamento delle esportazioni.
- (271) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo della Turchia e Gumusdoga hanno contestato la compensazione del vantaggio calcolato per i crediti attinenti all'esportazione, condizionati all'andamento delle esportazioni, nel caso di prestiti concessi da banche private.
- (272) Tale argomentazione è stata presentata anche nel contesto del precedente riesame in previsione della scadenza, al considerando 87, e la Commissione l'ha respinta ai considerando 88 e 89 ⁽⁵³⁾.

⁽⁴⁹⁾ <https://www.halkbank.com.tr/en/investor-relations/financial-information/annual-reports.html> (consultato l'8 agosto 2022).

⁽⁵⁰⁾ <https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/halkbanktan-1-7-milyar-lira-kar-41447902>

⁽⁵¹⁾ Considerando da 75 a 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014.

⁽⁵²⁾ Considerando 83 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.

⁽⁵³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.

- (273) La Commissione ha esaminato attentamente la documentazione fornita dalla società per accertare se tali prestiti fossero stati forniti da una banca privata senza alcuna interferenza da parte di Eximbank o di altri enti pubblici, dato che la società aveva preso a prestito tali fondi per l'esportazione del prodotto oggetto del riesame a tassi decisamente inferiori a quelli pubblicati per prestiti in euro dalla Banca centrale della Repubblica di Turchia (TCMB).
- (274) La documentazione fornita dalla società non comprendeva un contratto di prestito della banca interessata, né elementi di prova del fatto che la banca interessata avesse offerto alla società un tasso di interesse specifico per un motivo particolare.
- (275) Non avendo riscontrato elementi di prova del fatto che tali prestiti erano stati concessi a condizioni di mercato, l'argomentazione è stata respinta.
- (276) Gumusdoga ha inoltre sostenuto che erano presenti incongruenze nel metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il vantaggio sui prestiti attinenti alle esportazioni, poiché in alcuni casi non sono stati inclusi nel calcolo del vantaggio totale.
- (277) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Alcuni prestiti condizionati all'esportazione concessi da banche private non sono stati inclusi nel calcolo del vantaggio totale esclusivamente perché erano emessi in lire turche.
- (278) Gumusdoga ha affermato di essere in grado di ricevere prestiti condizionati all'esportazione concessi da banche private a tassi di interesse decisamente favorevoli in virtù della sua elevata affidabilità creditizia e che di conseguenza la Commissione non dovrebbe includere nei suoi calcoli il vantaggio derivante da tali prestiti.
- (279) La Commissione ha respinto tale argomentazione, poiché i tassi di interesse di riferimento utilizzati per il calcolo del vantaggio corrispondono alla media dei tassi di interesse applicati a tutti i prestiti turchi concessi in un determinato periodo di tempo e in una determinata valuta. Tale media comprendeva tutti i tipi di affidabilità creditizia.
- (280) L'argomentazione di Gumusdoga, secondo cui i bassi tassi di interesse applicati ad alcuni prestiti condizionati all'esportazione erano dovuti alle loro condizioni specifiche è stata sollevata anche nel riesame in previsione della scadenza e respinta per gli stessi motivi di cui sopra. Gumusdoga non è stata in grado di dimostrare di aver ricevuto un prestito condizionato all'esportazione ad un tasso di interesse favorevole in virtù del suo rating del credito, o sulla base di negoziati con una banca.
- (281) La Commissione ha ritenuto che non vi fossero collegamenti tra la compensabilità di un prestito e il livello di affidabilità creditizia di una società. I tassi di interesse di riferimento sono stati utilizzati solo per determinare l'importo del vantaggio derivante dai prestiti e non per stabilire se un prestito si potesse considerare o meno compensabile.
- (282) Tutti i regimi di finanziamento agevolato sono pertanto considerati sovvenzioni compensabili.

4.12.1. *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

- (283) Conformemente all'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio sul finanziamento agevolato è stato calcolato come la differenza tra l'importo dell'interesse pagato e l'importo che sarebbe stato pagato per un mutuo commerciale analogo. Come parametro di riferimento, la Commissione ha applicato nuovamente il tasso d'interesse medio ponderato dei mutui commerciali sul mercato interno turco, sulla base dei dati forniti dalla TCMB ⁽⁵⁴⁾. Si tratta dello stesso parametro di riferimento utilizzato nell'inchiesta iniziale e in tutti i riesami precedenti. La Commissione ha ripartito il vantaggio relativo ai crediti all'esportazione sulle vendite all'esportazione, mentre i prestiti agricoli sono stati ripartiti sul totale delle vendite.
- (284) In seguito alla divulgazione delle informazioni Gumusdoga ha posto un interrogativo sul metodo utilizzato per l'attribuzione del vantaggio relativo ai prestiti condizionati all'esportazione. Nella divulgazione delle informazioni la Commissione ha ripartito il vantaggio come segue:
- a) per i prestiti condizionati all'esportazione indicati come «non collegati al prodotto oggetto del riesame» non sono stati assegnati vantaggi al prodotto oggetto del riesame;

⁽⁵⁴⁾ <https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/K24NEG9DQ1s%3D/en> (consultato il 1° luglio 2022). Tasso di interesse per i mutui commerciali in TRY (escluso il conto corrente aziendale e le carte di credito aziendali) per i prestiti ricevuti in TRY e tasso di interesse per i mutui commerciali in EUR per i prestiti ricevuti in EUR.

- b) per i prestiti condizionati all'esportazione che non presentavano l'indicazione di cui sopra tutti i vantaggi sono stati assegnati al fatturato all'esportazione del prodotto oggetto del riesame.
- (285) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Gumusdog a ha dichiarato che tutti i prestiti rientranti nella voce b) dovrebbero di fatto essere attribuiti al fatturato totale all'esportazione, poiché tutti questi prestiti erano condizionati anche all'esportazione di altri prodotti. Tale affermazione si riferisce all'argomentazione adottata dallo stesso produttore esportatore nel regolamento relativo al riesame in previsione della scadenza ⁽⁵⁵⁾, considerando 92.
- (286) Nel riesame in previsione della scadenza la Commissione ha potuto assegnare il vantaggio derivante da alcuni prestiti condizionati all'esportazione al fatturato totale all'esportazione, laddove consentito dagli elementi di prova disponibili ⁽⁵⁶⁾. Poiché alcuni di questi prestiti erano ancora in essere durante il presente riesame, la Commissione ha potuto pervenire alla medesima conclusione.
- (287) Per i prestiti che non erano stati esaminati nell'ambito del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha analizzato la documentazione fornita da Gumusdog a unitamente alla risposta al questionario e a successive comunicazioni.
- (288) Laddove la documentazione ha dimostrato che il prestito era condizionato all'esportazione di tutti i prodotti, il vantaggio è stato assegnato al fatturato totale all'esportazione del gruppo. Altrimenti il vantaggio è rimasto assegnato al fatturato all'esportazione del prodotto oggetto del riesame. La documentazione fornita da Gumusdog a dopo la divulgazione delle informazioni che non ha potuto essere verificata non è stata presa in considerazione.
- (289) In seguito alla divulgazione delle informazioni, due produttori esportatori inclusi nel campione hanno rilevato errori materiali nel calcolo del vantaggio, che sono stati corretti. La Commissione ha assicurato inoltre che, essendo pubblicato ogni venerdì, il tasso di riferimento si applicherebbe ai prestiti a partire dalla settimana successiva, come previsto anche dal regolamento relativo al riesame in previsione della scadenza, considerando 93.
- (290) Gli importi della sovvenzione calcolati per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardanti i prestiti agevolati sono illustrati di seguito.

Tabella 7

Finanziamento

Società	Importo della sovvenzione
Fishark	0,00 %
Gumusdog a	0,49 %
Ozpekler	0,36 %
Selina Balik	0,19 %

4.13. Importo finale delle sovvenzioni compensabili

- (291) La Commissione ha riscontrato che l'importo aggregato delle sovvenzioni compensabili a norma delle disposizioni del regolamento di base era il seguente:

Tabella 8

Sovvenzione totale riscontrata

Società	Importo della sovvenzione
Fishark	3,47 %
Gumusdog a	4,46 %
Ozpekler	3,19 %
Selina Balik	2,81 %

⁽⁵⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.

⁽⁵⁶⁾ Considerando 91 e 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.

5. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (292) L'inchiesta ha confermato i cambiamenti significativi nella struttura e nei termini di attuazione delle sovvenzioni dirette concesse dal governo della Turchia ai produttori di trote rispetto all'inchiesta iniziale. In particolare, come già stabilito nei precedenti riesami di cui ai considerando 2 e 3, il governo della Turchia ha introdotto una modifica legislativa con il decreto 2016/8791 ⁽⁵⁷⁾ concernente il sostegno all'agricoltura da fornire nel 2016. Il comunicato 2016/33 ⁽⁵⁸⁾ relativo al sostegno all'acquacoltura esponeva nel dettaglio le condizioni relative alle sovvenzioni da concedere.
- (293) In sostanza, e in contrasto con l'inchiesta iniziale, qualora un produttore di trote possedesse più di una licenza di produzione (o «unità di piscicoltura») nella stessa potenziale zona marina quale definita dal ministero, nello stesso bacino (diga) oppure negli stessi bacini situati nelle stesse regioni, che appartenevano alla medesima persona o alla medesima impresa/società, tali licenze o unità di piscicoltura venivano considerate come una singola licenza o unità appartenente a tale società, e la sovvenzione diretta doveva essere corrisposta in virtù di tale interpretazione.
- (294) Questa modifica legislativa è stata mantenuta nei decreti degli anni successivi e anche nel decreto 3190 per il PIR di cui al considerando 57. Ciò suggerisce che la modifica della struttura e l'attuazione delle sovvenzioni dirette concesse dal governo della Turchia sono tali da diversi anni e non vi sono indicazioni che il governo della Turchia intenda apportare ulteriori modifiche.
- (295) Una modifica introdotta nel 2019 ⁽⁵⁹⁾ nel regime di sovvenzione diretta ha inoltre limitato a 350 tonnellate la quantità ammissibile alle sovvenzioni dirette, ossia ha abbassato il massimale rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. Lo stesso massimale è stato mantenuto nel 2020 con il decreto 3190. Come illustrato in precedenza, dall'inchiesta non sono emerse indicazioni del fatto che tale pratica non possa continuare.
- (296) Dall'inchiesta è risultato inoltre che, come indicato ai considerando da 57 a 72, il governo della Turchia ha sovvenzionato in misura crescente gli allevatori di trote suddividendo le aliquote di sostegno. Le società che allevavano trote di tutte le taglie a titolo della stessa licenza di allevamento ricevevano vantaggi a titolo delle aliquote di sovvenzione sia per le «trote» sia per le «trote sopra il chilogrammo».
- (297) La scelta del governo della Turchia di passare dalle sovvenzioni a favore di tutte le trote con un'unica aliquota di sovvenzione alla concessione di sovvenzioni sia per tutte le trote sia per le «trote sopra il chilogrammo» è ritenuta di carattere durevole. La tendenza è cresciuta rapidamente durante gli ultimi anni e il governo della Turchia non ha fornito indicazioni del fatto che non sarebbe continuata. L'aumento dei vantaggi derivanti dai pagamenti effettuati a titolo delle aliquote di sostegno per le «trote sopra il chilogrammo» ha parzialmente compensato il calo dei vantaggi ricevuti per le «trote». Nel complesso gli allevatori di trote continuano a beneficiare del sostegno diretto del governo della Turchia.
- (298) La Commissione ha osservato che il livello generale di sovvenzione del prodotto oggetto del riesame in lire turche per chilogrammo di esportazioni nell'UE non era diminuito nella stessa misura dei dazi compensativi calcolati durante il PIR. Tale circostanza è dovuta alla riduzione di valore della lira turca nei confronti dell'euro dall'inchiesta iniziale e al fatto che il dazio è calcolato sulla base della sovvenzione in lire turche per chilogrammo diviso per il valore cif in lire turche.
- (299) La Commissione tuttavia ha anche rilevato che, parallelamente alla riduzione di valore della lira turca nei confronti dell'euro, la Turchia ha anche registrato periodi di forte inflazione. Il valore della lira turca quindi è calato anche nel paese e gli importi delle sovvenzioni erogati, che si sono mantenuti costanti in lire turche, sono diminuiti in termini reali. La Commissione ha pertanto considerato la riduzione del dazio compensativo rispetto all'inchiesta iniziale come un mutamento di circostanze di carattere duraturo.

⁽⁵⁷⁾ Decreto turco 2016/8791 sulle sovvenzioni agricole nel 2016, del 25 aprile 2016 (applicato retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2016).

⁽⁵⁸⁾ Il comunicato dal titolo «Comunicato sul sostegno all'acquacoltura» 2016/33 relativo all'attuazione del decreto 2016/8791 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 3 agosto 2016.

⁽⁵⁹⁾ Decreto presidenziale 2019/1691 sulle sovvenzioni agricole nel 2019, del 23 ottobre 2019 (attuato retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2019), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 30928/24.10.2019.

- (300) Nella comunicazione dell'11 novembre 2021 la DAO ha osservato che i regimi di sovvenzioni in Turchia presentano cambiamenti costanti e regolari e che pertanto eventuali cambiamenti negli importi delle sovvenzioni non si possono considerare duraturi. Le esportazioni di trote dalla Turchia sono effettuate ancora a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e causano ancora un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Il presente riesame dovrebbe pertanto essere chiuso e il livello delle misure in vigore dovrebbe essere mantenuto.
- (301) Le argomentazioni della DAO non tengono in considerazione i mutamenti significativi nella struttura e nell'attuazione dei regimi di sovvenzione diretta accertati nel corso della presente inchiesta. Le possibili variazioni annuali nelle aliquote di sovvenzione non hanno inciso sulle conclusioni secondo cui le circostanze dell'inchiesta iniziale erano sostanzialmente diverse e i cambiamenti apportati avevano un carattere duraturo. Le argomentazioni della DAO al riguardo sono state pertanto respinte.
- (302) La Commissione ha quindi ritenuto che le circostanze siano mutate e che tali cambiamenti siano duraturi. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni al riguardo dopo la divulgazione delle informazioni.

6. MISURE COMPENSATIVE

- (303) Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione le misure antisovvenzioni sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia dovrebbero essere modificate per tenere conto del mutamento delle circostanze.
- (304) Le misure antisovvenzioni sono state calcolate come percentuale del valore cif delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame nell'Unione europea durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (305) In seguito all'ulteriore divulgazione, Gumusdoga ha chiesto alla Commissione di rivedere il calcolo del fatturato totale del gruppo di società oggetto dell'inchiesta per includere il fatturato relativo a società collegate, al di fuori del gruppo di cinque società con un collegamento diretto alle attività concernenti il prodotto oggetto del riesame, ma appartenenti al gruppo Gumusdoga.
- (306) La richiesta è stata accolta e il fatturato relativo alle società interessate è stato aggiunto al fatturato complessivo del gruppo.
- (307) In seguito alla divulgazione delle informazioni, i tre produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato che la Commissione aveva calcolato erroneamente il valore cif delle vendite all'esportazione del prodotto oggetto del riesame nell'Unione. I produttori esportatori hanno affermato che la Commissione dovrebbe considerare i valori DAP indicati in fattura come il valore cif di tali vendite, sostenendo che l'aveva già fatto in precedenti inchieste.
- (308) La Commissione ha respinto tali richieste. Il valore cif delle vendite effettuate nell'Unione è stato utilizzato (come indicato al considerando 297) per stabilire in che percentuale dovrebbe essere aumentato il prezzo all'importazione per eliminare l'effetto della sovvenzione. A tal fine è necessario il valore cif in quanto si tratta del valore dichiarato alle autorità doganali all'atto dell'importazione nell'UE.
- (309) Secondo la normale prassi della Commissione, se il valore cif non è stato indicato, o se la consegna è cif franco frontiera dell'Unione, il valore indicato in fattura costituisce la base per la determinazione del valore cif. Se il valore indicato in fattura comprende i costi successivi all'importazione (ad esempio per le vendite DAP e DDP), la Commissione ha stimato il valore cif di tali operazioni utilizzando i dati disponibili. Per le vendite DDP e alcune vendite DAP il valore cif era noto ed è stato indicato separatamente nelle risposte al questionario, per cui è stato utilizzato. Tutti i valori cif utilizzati sono stati inclusi nelle informazioni presentate dalle parti e verificati durante i controlli incrociati a distanza.
- (310) Dato l'elevato livello di collaborazione nella presente inchiesta, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare il dazio a livello nazionale al livello del massimo dazio individuale dei produttori esportatori inclusi nel campione.
- (311) Le aliquote individuali del dazio compensativo indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Turchia e prodotto dalle entità giuridiche menzionate.

- (312) Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio compensativo.
- (313) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo se essa dovesse modificare in seguito la propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, la modifica del nome della società sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (314) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁰⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (315) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823, il testo dopo le parole «attualmente classificate con i codici NC» è sostituito dal seguente:

ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90, ex 0305 43 00 ed ex 1604 19 10 (codici TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10, 0305 43 00 11 e 1604 19 10 11) e originarie della Turchia.

2. La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 è sostituita dalla seguente:

Società	Dazio compensativo (%)	Codice addizionale TARIC
Fishark Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Ticaret A.Ş.	3,4	B985
Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim İhracat İthalat AŞ	4,4	B964
Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	3,1	B966
Società elencate nell'allegato	4,0	
Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi	2,8	C889
Tutte le altre società	4,4	B999

3. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

⁽⁶⁰⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

4. Il codice addizionale TARIC B968, precedentemente attribuito a Lezita Balik A.S., si applica a Abalıoglu Balik ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi a decorrere dal 7 luglio 2020 (la data alla quale la società ha cambiato il proprio nome). Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Abalıoglu Balik ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi in eccesso rispetto al dazio compensativo stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 per quanto riguarda Lezita Balik A.S.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Produttori esportatori turchi che hanno collaborato non inclusi nel campione

Denominazione	Codice addizionale TARIC
Abahoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş.	B968
Alima Su Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.	B974
Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi San ve Tic. A.Ş.	B977
Baypa Bayhan Su Urunleri San. Ve Tic. A.S.	C890
Ertug Balık Uretim Tesisi A.S. e More Su Urunleri A.S.	C891
Kemal Balıkçılık İhracat Ltd. Şti.	B981
Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş.	B965
Lazsom Su Urunleri Gıda Uretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	C892
Liman Entegre Balıkçılık San ve Tic. Ltd. Şti.	B982
Ömer Yavuz Balıkçılık Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Sti.	B984
Premier Kultur Balıkçılığı Yatırım Ve Pazarlama A.S	C893
Uluturhan Balıkçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi	C894
Yavuzlar Otomotiv Balıkçılık San.Tic.Ltd.Sti.	C895

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2022/2391 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato concluso a nome dell'Unione europea con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo il consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («consiglio dei membri») deve prenderne decisioni e adottare raccomandazioni per l'applicazione delle disposizioni dell'accordo.
- (3) Nel corso della sua 116^a sessione, che si terrà dal 28 novembre al 2 dicembre 2022, il consiglio dei membri deve adottare una decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e una decisione relativa all'aggiornamento di un metodo di analisi per le cere e gli esteri etilici degli acidi grassi.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio dei membri, poiché le decisioni di modifica da adottare saranno vincolanti per l'Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all'olio d'oliva adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) Le decisioni da adottare da parte del consiglio dei membri riguardano la soppressione dell'allegato 1 della norma commerciale e la semplificazione degli alberi decisionali relativi al delta-7-stigmastenolo, nonché l'inclusione della revisione 3 del metodo di determinazione delle cere e degli esteri etilici degli acidi grassi. Tali decisioni sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici nel settore dell'olio d'oliva della Commissione e degli Stati membri. Tali decisioni contribuiranno all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore oltre a istituire un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È pertanto opportuno appoggiare tali decisioni.
- (6) Qualora, in sede di Consiglio dei membri, nel corso della 116^a sessione, l'adozione di tali decisioni sia rinviata perché determinati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione di sostenere l'adozione di tali decisioni dovrebbe essere adottata a nome dell'Unione nell'ambito di un'eventuale procedura di adozione da parte del consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo, a condizione che tale procedura sia avviata prima del consiglio dei membri di giugno 2023.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- (7) La revisione della norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa di oliva COI/T.15/NC No. 3/Rev. 19 può richiedere adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI. È opportuno sostenere tali adattamenti tecnici.
- (8) Al fine di salvaguardare l'interesse dell'Unione, la Commissione dovrebbe tuttavia essere autorizzata a chiedere il rinvio dell'adozione delle decisioni che modificano la norma commerciale o i metodi a una sessione successiva del consiglio dei membri, se la posizione da adottare a nome dell'Unione potrebbe essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o nel corso della 116^a sessione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di consiglio dei membri nella 116^a sessione che si terrà dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 o nell'ambito di una procedura di adozione del consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria di giugno 2023, in relazione alla revisione della norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva COI/T.15/Rev. 19, è di sostenere la decisione di sopprimere l'allegato I della norma commerciale e semplificare gli alberi decisionali relativi al delta-7-stigmastenolo e, in relazione alla revisione del metodo COI/T.20/Do. n. 28/REV 3 (Determinazione del contenuto di cere ed esteri metilici ed etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare), di sostenere la decisione di includere un metodo alternativo di analisi e apportare alcune lievi modifiche al metodo esistente.

Articolo 2

La posizione dell'Unione è di sostenere gli adattamenti tecnici di altri metodi del COI o documenti qualora risultino dalla revisione della norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa di oliva COI/T.15/NC n. 3/Rev. 19.

Articolo 3

Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o nel corso della 116^a sessione del consiglio dei membri, la Commissione chiederà che l'adozione della decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e il metodo di analisi delle cere e degli esteri etilici degli acidi grassi sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base delle nuove informazioni.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

del 16 novembre 2022

che modifica l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra [2022/2392]

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 novembre 2017 la Colombia ha presentato all'Unione domanda di aggiungere una nuova indicazione geografica nell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo a norma dell'articolo 209 dell'accordo. L'Unione ha espletato la procedura di opposizione e l'esame della nuova indicazione geografica della Colombia.
- (2) A norma dell'articolo 257, paragrafo 2, dell'accordo, il 20 ottobre 2022 il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha valutato, durante una sessione tra la parte UE e la Colombia, le informazioni relative all'indicazione geografica e ha proposto al comitato per il commercio di modificare l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo.
- (3) L'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificata.
- (4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, la decisione di modificare l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo può essere adottata durante una sessione del comitato per il commercio tra la parte UE e la Colombia, in quanto riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra di loro e non incide sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo, alla tabella di cui al punto a) «Indicazioni geografiche della Colombia per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati», è aggiunta la voce dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato per il commercio autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Quito, il 16 novembre 2022

Per il comitato per il commercio

Capo della delegazione dell'UE
Paolo GARZOTTI

Capo delegazione della Colombia
Luis Felipe QUINTERO

ALLEGATO

a) «Indicazioni geografiche della Colombia per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati»

BOCADILLO VELEÑO

Gelatina di frutta

DECISIONE n. 2/2022 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO**del 16 novembre 2022****che modifica l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra [2022/2393]**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 ottobre 2017 il Perù ha presentato all'Unione domanda di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo a norma dell'articolo 209 dell'accordo. L'Unione ha espletato la procedura di opposizione e l'esame di sei nuove indicazioni geografiche del Perù.
- (2) A norma dell'articolo 257, paragrafo 2, dell'accordo, il 20 ottobre 2022 il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha valutato, durante una sessione tra la parte UE e il Perù, le informazioni relative alle indicazioni geografiche e ha proposto al comitato per il commercio di modificare di conseguenza l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo.
- (3) L'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificata.
- (4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, la decisione di modificare l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo può essere adottata durante una sessione del comitato per il commercio tra la parte UE e il Perù, in quanto riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra di loro e non incide sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo, tabella di cui al punto c) «Indicazioni geografiche del Perù per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati», sono aggiunte le voci dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato per il commercio autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Quito, il 16 novembre 2022

*Per il comitato per il commercio**Capo della delegazione dell'UE*
Paolo GARZOTTI*Capo delegazione del Perù*
Jose Luis CASTILLO

ALLEGATO

c) «Indicazioni geografiche del Perù per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati»

ACEITUNA DE TACNA	Olive
CACAO AMAZONAS PERÚ	Cacao
CAFÉ MACHU PICCHU — HUADQUIÑA	Caffè
CAFÉ VILLA RICA	Caffè
LOCHE DE LAMBAYEQUE	Frutta
MACA JUNÍN-PASCO	Prodotto vegetale

DECISIONE n. 3/2022 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO**del 16 novembre 2022****che modifica l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra [2022/2394]**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 novembre 2018 l'Ecuador ha presentato all'Unione domanda di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo a norma dell'articolo 209 dell'accordo. L'Unione ha espletato la procedura di opposizione e l'esame di tre nuove indicazioni geografiche dell'Ecuador.
- (2) A norma dell'articolo 257, paragrafo 2, dell'accordo, il 20 ottobre 2022 il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha valutato, durante una sessione tra la parte UE e l'Ecuador, le informazioni relative alle indicazioni geografiche e ha proposto al comitato per il commercio di modificare di conseguenza l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo.
- (3) L'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificata.
- (4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, la decisione di modificare l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo può essere adottata durante una sessione del comitato per il commercio tra la parte UE e l'Ecuador, in quanto riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra di loro e non incide sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo, tabella di cui al punto d) «Indicazioni geografiche dell'Ecuador per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati», sono aggiunte le voci dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato per il commercio autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Quito, il 16 novembre 2022

*Per il comitato per il commercio**Capo della delegazione dell'UE*
Paolo GARZOTTI*Capo delegazione dell'Ecuador*
Daniel LEGARDA

ALLEGATO

d) «Indicazioni geografiche dell'Ecuador per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati»

CAFÉ DE GALAPAGOS	Caffè
MANÍ DE TRANSKUTUKÚ	Arachide
PITAHAYA AMAZÓNICA DE PALORA	Frutta

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELEGATA DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 196/22/COL

del 26 ottobre 2022

relativa all'adozione di misure di emergenza in Norvegia in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità a norma dell'articolo 259, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 e degli articoli 21, 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 [2022/2395]

Rettificata il 7 novembre 2022 dalla decisione delegata n. 201/22/COL

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 3 del protocollo 1,

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 1.1, punto 13, dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ⁽¹⁾ [«regolamento (UE) 2016/429»], come modificato e adattato all'accordo SEE dagli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, in particolare dall'articolo 257, paragrafo 1, dall'articolo 258, paragrafi 1, 2 e 3, e dall'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 1.1, punto 13e, dell'accordo SEE, regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ⁽²⁾ [«regolamento delegato (UE) 2020/687»], come modificato e adattato all'accordo SEE dagli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, in particolare dagli articoli 21, 39 e 55,

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, parte 1.1, punto 13a, dell'accordo SEE, regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ⁽³⁾ [«regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882»], come adattato all'accordo SEE dagli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I di tale accordo, in particolare dagli articoli 1 e 2, nonché dall'allegato,

come adattato all'accordo SEE dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ Integrato nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 179/2020 dell'11 dicembre 2020.

⁽²⁾ Integrato nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 3/2021 del 5 febbraio 2021.

⁽³⁾ Integrato nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 179/2020 dell'11 dicembre 2020.

considerando quanto segue:

L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

Il regolamento (UE) 2016/429, il regolamento delegato (UE) 2020/687 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI è indicata all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2016/429 come malattia elencata soggetta alle norme di prevenzione e controllo alle malattie ivi stabilite. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 elenca l'HPAI come malattia di categoria A, D ed E quale definita all'articolo 1 di tale regolamento.

Ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, l'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») è tenuta a riesaminare le misure di emergenza prese dalle autorità norvegesi competenti a norma dell'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 258 dello stesso regolamento in caso di comparsa di un focolaio di una delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), compresa l'HPAI («misure norvegesi»). Ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 1, lettera c), l'Autorità è tenuta, qualora lo ritenga necessario al fine di evitare ingiustificate perturbazioni dei movimenti di animali e prodotti, ad adottare le misure di emergenza di cui all'articolo 257, paragrafo 1, approvando le misure norvegesi.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 integra le norme per il controllo delle malattie di categoria A, B e C stabilite dal regolamento (UE) 2016/429, comprese le misure di controllo dell'HPAI. L'articolo 21 di tale regolamento prevede l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'HPAI. Questa regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili sul resto del territorio della Norvegia, prevenendo l'introduzione dell'agente patogeno e garantendo l'individuazione precoce della malattia.

La Norvegia ha notificato la comparsa di un focolaio confermato di HPAI in un'azienda di circa 7 000 volatili che depongono uova da cova⁽⁴⁾. Le autorità competenti norvegesi hanno adottato le necessarie misure di controllo delle malattie ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tale focolaio.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno del SEE, è necessario delineare rapidamente le zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Norvegia in relazione ai focolai di HPAI.

Di conseguenza, le zone di protezione e di sorveglianza relative all'HPAI in Norvegia, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, sono elencate nell'allegato della presente decisione che approva le misure norvegesi a norma dell'articolo 259, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 e la durata della regionalizzazione specificata in tale allegato.

L'autorità ha esaminato le misure di controllo della malattia in collaborazione con la Norvegia e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Norvegia si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di un focolaio di HPAI.

⁽⁴⁾ Documento n. 1322915.

Il 25 ottobre 2022 l'Autorità, con decisione delegata n. 195/22/COL (documento n. 1322967), ha debitamente presentato al comitato veterinario e fitosanitario EFTA il progetto di decisione a norma dell'articolo 259, paragrafo 1, e dell'articolo 266, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Il 26 ottobre 2022 il comitato EFTA ha espresso un parere positivo sul progetto di decisione, Il progetto di decisione è quindi conforme al parere del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Norvegia a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure da applicare in tali zone di protezione a norma dell'articolo 39 e in tali zone di sorveglianza a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato, a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, sono istituite e approvate a livello di Stati EFTA-SEE e indicate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Norvegia provvede affinché:

- a) le zone di protezione istituite dalle autorità competenti in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le zone indicate come zone di protezione nell'allegato, parte A, della presente decisione;
- b) le misure da applicare nelle zone di protezione, di cui all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nell'allegato, parte A, della presente decisione.

Articolo 3

La Norvegia provvede affinché:

- a) le zone di sorveglianza istituite dalle autorità competenti in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le zone indicate come zone di sorveglianza nell'allegato, parte B, della presente decisione;
- b) le misure da applicare nelle zone di sorveglianza, di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di sorveglianza indicate nell'allegato, parte B, della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al termine ultimo indicato nell'allegato della presente decisione, a decorrere dal quale le misure di controllo della malattia in una delle zone di protezione o di sorveglianza cessano di essere applicabili in conformità agli articoli 39 o 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687, a seconda dei casi.

Articolo 6

La Norvegia è destinataria della presente decisione.

Articolo 7

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2022

Per l'Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 130/20/COL

Árni Páll ÁRNASON
Membro del Collegio responsabile

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Controfirmataria in qualità di direttrice, Affari
giuridici e amministrativi

ALLEGATO

Parte A**Zone di protezione in Norvegia di cui agli articoli 1 e 2**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Le parti dei comuni di Klepp, Sandnes e Sola nella contea di Rogaland situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, il cui centro si trova sulle coordinate GPS N: 58.80459 E: 5.61203	12.11.2022

Parte B**Zone di sorveglianza in Norvegia di cui agli articoli 1 e 3**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Le parti dei comuni di Klepp, Sandnes, Sola e Time nella contea di Rogaland, situate oltre l'area delineata nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate GPS N: 58.80459 E: 5.61203	22.11.2022
Le parti dei comuni di Klepp, Sandnes e Sola nella contea di Rogaland situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, il cui centro si trova sulle coordinate GPS N: 58.80459 E: 5.61203	Dal 12.11.2022 al 22.11.2022

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304 del 24 novembre 2022)

Pagina 20, articolo 21, paragrafo 1, lettera c):

- anziché:* «c) germogli e semi destinati alla produzione di germogli di cui alle seguenti sottovoci SA: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0712 34, 0712 35, 0712 50, 0712 60, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0713 39, 0713 40, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 o 1214 90 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;»
- leggasi:* «c) germogli e semi destinati alla produzione di germogli di cui alle seguenti sottovoci SA: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0712 34, 0712 35, 0712 50, 0712 60, 0713 10, 0713 33, 0713 39, 0713 40, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 o 1214 90 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;»
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT